

Nuova Collezione di Opere Giuridiche

Volumi pubblicati:

N° 1. Carle J., De exceptionibus in Jure Romano. 1 vol. in-8° . . . 1.	3 -
2. Carrara F., Lineamenti di pratica legislativa penale. 2ª ediz. . .	8 -
3. Carle G., La vita del Diritto. 2ª ediz. 1890.	12 -
4. Codice Penale dello Impero Germanico, trad. da GUALTIEROTTI-MORELLI e D. FEROCI, con un rag. critico e note dei Prof. P. ELLERO e F. CARRARA	3 50
5-9. Galluppi E., Istituz. di dir. commerciale. 2 vol. (esaurito).	
6-28. Pescatore M., Filosofia e Dottrine Giuridiche. 2 vol.	18. -
7. Del Vecchio A., La Legislazione di Federico II Imperatore, ill. . .	5. -
8. Amar M., Dei Diritti degli autori di opere dell'ingegno	11. -
10. Mattiolo L., Trattato di diritto giudiziario civile italiano. Vol. 1°, 5ª edizione	18. -
13. Detto Vol. 2°. 1 vol. in-8°. 5ª edizione	18. -
17. Detto Vol. 3°. 1 vol. in-8°	20. -
22. Detto Vol. 4°. 1 vol. in-8°	22. -
29. Detto Vol. 5°. 1 vol. in-8°	20. -
30. Detto Vol. 6°. 1 vol. in 8°	22. -
46. Indice esegetico dei sei volumi	5. -
11. Supino D., Le operazioni di Borsa (esaurito).	
12. Galluppi E., Dei titoli al Portatore (esaurito).	
14. Galluppi E., La Dote, secondo il diritto civile Italiano (esaurito).	
15-16-18-19-20-23-26 e 27. Saluto F., Commenti al Codice di Procedura Penale. 8 vol. in-8°, 3ª edizione 1884	80. -
21. Brandileone F., Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia	4. -
24-25. Tartufari A., Trattato del Possesso come titolo di diritti (esaurito).	
31. Cocito F., La parte civile in materia penale (esaurito).	
32. Fazio G., Trattato sulla Perenzione	4. -
33. Cogliolo P., Trattato dell'eccezione di cosa giudicata. Vol. 1° . . .	10. -
34. Losana, Delle successioni testamentarie secondo il Cod. Civ. It. . .	10. -
35. La Mantia, Storia della Legislazione in Italia Vol. I.	14. -
36. Quartarone, Il diritto agli alimenti e le azioni alimentari secondo il Codice Civile e di Procedura Civile d'Italia. 2ª ed.	4. -
37. Chironi, La Colpa nel dir. civ. odierno. Colpa contrattuale. 2ª ed. . .	15. -
38. Detto id. id. Colpa extra contrattuale. Vol. 1°, 2ª ed.	12. -
39. Detto id. id. id. id. id. Vol. 2°,	15. -
40. Lessona S., Elementi di diritto penale positivo sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio	4. -
41. Hölder, Istituzioni di Diritto Romano	7. -
42. Paoli B., Del matrimonio rispetto ai beni	5. -
43. Manara, Gli atti di commercio	10. -
44. Alimena, La premeditazione (2ª edizione in preparazione).	
45. Mattiolo, Istituz. di diritto giudiziario civile italiano. 2ª ediz. . .	12. -
47. Carle, Le origini del Diritto romano (esaurito).	
48-49. Chironi, Istituzioni di Diritto civile italiano (esaurito).	
50. Armisoglio, Gli impianti elettrici.	4. -
51. Pincherli E., Il Codice penale italiano annotato	10. -

III. 242

PUV 0384893

FANNY DALMAZZO

LA TUTELA SOCIALE

DEI

FANCIULLI ABBANDONATI O TRAVIATI



MILANO TORINO ROMA
FRATELLI BOCCA EDITORI


Depositario per la Sicilia: ORAZIO FIORENZA - PALERMO.
Deposito per Napoli e Provincia: SOCIETÀ COMMERCIALE LIBRARIA - NAPOLI

1910

N.ro INVENTARIO PRE 15726

INDICE

Parte introduttiva	Pag. 5
CAPITOLO I. — <i>Disposizioni legislative in Italia per la tutela dell'infanzia abbandonata.</i> — Sommario: Enumerazione delle varie leggi e disposizioni o progetti - La tutela degli orfani (art. 245, 250, 251, 262 del cod. civ.) - Protezione dei fanciulli abbandonati (legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza - Legge 18 luglio 1904 e Reg. 1° gennaio 1905 sulla istituzione di Commissioni Provinciali e del Consiglio Superiore di Beneficenza) - Federazioni - Progetto di legge Giolitti sulla Assistenza degli Esposti e dell'Infanzia abbandonata - Art. 113 a 116 della legge 22 luglio 1897 di P. S. - Patria podestà (Art. 221 e 223 cod. civ.)	11
CAPITOLO II. — <i>L'infanzia travolta e i Riformatori italiani.</i> — Sommario: Riforme recenti e nuovo regolamento - Numero e capienza dei riformatorii - Categorie di assegnazione - Art. 222 cod. civ. - Necessità di più accurata disamina delle domande - Utilità di associazioni benefiche private per coadiuvare l'inchiesta del magistrato - Difficoltà per il rilascio - Categoria di assegnati per oziosità e vagabondaggio - Riformatori intermedi; possibile accordo con istituti a lavoro esterno - Graduale passaggio alla libertà	46
CAPITOLO III. — <i>Legislazioni straniere.</i> — Sommario: <i>Francia.</i> - Disposizioni varie - Legge 24 luglio 1889 - Legge 27 giugno 1904 - Legge del 1908 sulla prostituzione - Progetto Deschanel	75
<i>Germania.</i> — Tribunale di tutela e Consiglio degli Orfani. Fürsorge-Erziehung - Tribunali speciali per i fanciulli	86
<i>Inghilterra.</i> — Concorso dell'azione privata - Tribunali speciali - The Children Act 1908	97
<i>Stati Uniti.</i> — Tribunali speciali e libertà sorvegliata	101
Conclusioni	107



PARTE INTRODUTTIVA.

« Grave è il dovere sociale, triste l'avvenire se non si provvede in tempo utile. Ricordiamo che nel programma di un popolo, che non voglia truffare la nomea di civile, deve occupare il posto d'onore il salvataggio del fanciullo infelice ».

LINO FERRIANI.

L'azione energica e coordinata della società di fronte al problema della fanciullezza abbandonata non si può più segnalare come un'opera di pietà o di doveroso intervento, essa deve rivendicarsi come il portato di un'imperiosa necessità per il bene delle generazioni future, necessità esaurientemente dimostrata dalla triste esperienza dell'attuale società.

È stato necessario che gli uomini vedessero e soffrissero i tristi effetti della secolare incuria e che le cifre inesorabili delle statistiche sulla delinquenza giovanile aprissero loro gli occhi affinché un salutare brivido di stupore doloroso percorresse le masse e destasse le menti allo studio dei rimedi al male ormai così grave da parere quasi irreparabile. I criminalisti gettarono primi l'allarme. Dal Congresso di Pietroburgo del 1890 ove la questione della delinquenza giovanile veniva raccomandata all'attenzione degli studiosi, al successivo Congresso di Beneficenza Privata e Assistenza Pubblica di Parigi che già inaugurava una sezione speciale incaricata di svol-

gere l'argomento, al sesto Congresso Penitenziario Internazionale di Bruxelles, al VII di Budapest nel 1905 nel quale furono presentate numerose relazioni sui rimedi escogitati ed applicati in varie nazioni, al sesto Congresso di Antropologia criminale del 1906 a Torino, si rivela un movimento rapido e confortante nello sviluppo della teoria e nell'evoluzione della scienza, movimento determinato dalla constatazione dolorosa della crescente criminalità infantile di fronte anche alle cifre della generale delinquenza qua e là stazionaria o diminuyente.

L'opinione pubblica non rimase impassibile come appare ovvio quando si riflette all'importanza che il problema veniva ad assumere di fronte ai consociati sensibili soprattutto a qualunque minaccia prossima o remota alla loro proprietà o integrità personale. Inoltre quella corrente magnifica e ideale di carità che in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, ma oggi forse più che mai, unisce energie ed affetti a favore degli infelici e dei diseredati, vedeva aprirsi innanzi a sè un campo inesplorato e degno della più delicata cultura, al cui pensiero molti pietosi esclamarono come l'illustre senatore Bérenger :

« Aucunes misère n'est plus digne de pitié que celle de l'enfant que les entraînements de la rue, de l'exemple ou des mauvais conseils ont conduit à quelque délit ! ».

Unite e concordi queste tre grandi forze: la scienza, la stampa, la carità indirizzarono le loro energie al problema non nuovo ma impellente risultandone la propugnazione di riforme e la creazione di istituti di cui già in America, in Inghilterra, nella Svizzera, nel Belgio si sentono i benefici effetti.

Si pensò anzitutto a impedire che i giovani delinquenti divenissero i grandi criminali ed allo scopo di correggerli anzichè di punirli furono escogitati vari sistemi diretti a sostituire al carcere, triste scuola del delitto, istituti di correzione e di educazione; alla punizione istigatrice un perdono sapiente e fecondo.

Così sorsero successivamente i Tribunali speciali per fanciulli (il primo inauguratosi a Chicago il 1° Luglio 1899 seguito da altri 26 negli Stati Uniti, dalle Juvenile Courts in Inghilterra imitate in Francia e in Germania); così si diede larga applicazione all'Istituto della condanna condizionale e del perdono col concorso di istituzioni private e pub-

bliche dirette alla sorveglianza ed alla protezione dei fanciulli nel periodo di prova (Probation Officers americani e inglesi), così si fondarono Comitati e commissioni per la difesa giuridica col concorso di avvocati e di periti per facilitare ai magistrati la conoscenza dei piccoli imputati; così sorsero schiere di volontari per il servizio d'informazione e di vigilanza.

Non appena si ebbero più da vicino esaminati e studiati numerosi casi di fanciulli viziosi e delinquenti e si potè raccogliere una notevole quantità di dati fu mestieri constatare un'altra dolorosa verità che suonava per la società rimprovero acerbo sì da far esclamare ad un'ardente riformatrice ed educatrice, Miss Rosa Barrett: « Il me semble à moi que c'est nous « que l'on devrait envoyer en prison au lieu de ces pauvres « enfant négligés et ignorants. »

Certa cosa è che tutti quelli che studiarono con intelletto sapiente ed amoroso le cause della delinquenza infantile dovettero esprimere, anche se in forma meno energica, un sincero « mea culpa » a nome della società. All'imperioso dovere di sostituire per il bene sociale la correzione alla punizione veniva ad aggiungersi, altrettanto grave e più necessario, quello di prevenire la delinquenza infantile, poichè il contingente massimo alla montante marea si vide essere dato da fanciulli che privi materialmente o moralmente delle cure domestiche avevano naufragato quando una mano provvida e non severa avrebbe ancora potuto salvarli offrendo loro un pane ed un lavoro onesto.

Questa parola « prevenire » le mille volte lanciata dai pergami e dalle cattedre, ripetuta dagli educatori, scritta sui muri degli asili di carità per l'infanzia, si fece sentire più forte che mai e speriamo si faccia sentire anche più forte fino a che, dopo aver commosso anche gli indifferenti giunga, moltiplicata da mille echi, a quell'esponente sociale, troppo spesso negativo, che è lo Stato, il quale ha l'obbligo di disciplinare colle sue leggi e di sussidiare colle sue finanze tutti gli sforzi iniziati della società per difendersi e per migliorarsi.

Nè si tratta soltanto di difendere la società contro i delinquenti di domani reclutati nella falange di fanciulli oggi senza famiglia o senza guida, si tratta ancora di difendere la

società futura dalle moltiplicate schiere di individui degenerati e anormali che nasceranno dai viziosi, dagli alcoolisti, dai delinquenti che troppo spesso ci rifiutiamo di prevedere nei piccoli vagabondi che dormono nei fienili o per le strade e vivono di furterelli e di accattonaggio.

« La société ne peut plus fermer les yeux ni sur la me-
« sure dans laquelle sa responsabilité est engagée par le fait
« de la criminalité des jeunes, ni sur les périls que celle-ci
« fait courir a sa sécurité et à son avenir. Elle ne peut plus
« ignorer ni son devoir, ni son intérêt. »

« L'un et l'autre exigent que l'effort maximum soit fait
« pour stériliser en quelque sorte, en temps utile, le germe
« antisocial révélé par le délit de l'enfant et pour transfor-
« mer l'enfant coupable en un futur honnête homme qui sera
« un membre utile de la cité. »

Così si esprimeva il direttore dell'Amministrazione Carceraria francese nella sua conferenza in occasione del VII Congresso Penitenziario di Budapest nel 1905.

Questo accenno alla necessità di risalire alle *cause* della delinquenza infantile per rimediare alla constatata deficienza dei mezzi correzionali ho qui voluto citare a dimostrare la consolante tendenza a studiare il problema in tutta la sua ampiezza e complessità ed a promuovere disposizioni legislative ed a creare istituzioni benefiche dirette a curare il male fin dalla sua prima radice. E questo constatava anche recentemente il nostro illustre Lucchini mentre scriveva :

« L'indirizzo odierno e più saggio, più pratico, più u-
« mano della scienza e della legislazione nella lotta contro la
« criminalità è di fare molto maggiore assegnamento sugli
« istituti e mezzi preventivi che non su quelli repressivi; in al-
« tre parole giova assai più rimuovere le *cause* della delin-
« quenza che non agire sugli *effetti* sempre disastrosi e spesso
« irrimediabili. »

Questo indirizzo è ormai così generalmente seguito che in tutti i lavori che s'intitolano alla delinquenza e alla Correzione dei minorenni è premessa quasi sempre la considerazione che ben più utile e fecondo è il sistema di prevenzione che non quello di repressione.

Il prof. Ugo Conti dice ad esempio (1):

« Salviamo il fanciullo, salviamolo già afflitto dal morbo
« e salviamolo prima ancora che il morbo lo colga e lo vinca »,
e altrove: « L'abbandono crea la degenerazione, il vizio, il
« delitto. Meno carceri e carcerati, meno (anche) riformatori
« e riformandi e più asili per la fanciullezza derelitta ».

Guarnieri-Ventimiglia (2) risalendo ad una considera-
zione d'indole politica osserva: « La corrente socialista del
« pensiero umano — sorta, affermatasi e sviluppata assai pri-
« ma che il nome e la idea concreta entrassero nei domini
« della scienza — fu decisamente propugnatrice della tutela
« sociale dell'infanzia, della società del domani.

« Essa proclamò l'interesse altissimo di tutelare i fan-
« ciulli, di provvedere ai loro bisogni, di assicurarne l'educa-
« zione e l'istruzione, di preparare cittadini forti, onesti ed o-
« perosi ed impedire la formazione di deboli, di corrotti, di
« delinquenti; e quindi il dovere e la missione specifica dei
« legislatori e dello stato, di garantire l'azione educatrice e
« protettrice degli individui e della famiglia e d'integrarla,
« occorrendo, di instaurare un vero e proprio ordinamento di
« assistenza, di educazione, di istruzione per tutti gli *abban-*
« *donati* materialmente e moralmente, cioè per tutti i fan-
« ciulli che non abbiano chi provveda loro convenevolmente ».

E Renzo Furlani (3): « Se parte essenziale dell'opera
« giuridica era finora quella di impedire che il colpevole sfug-
« gisse al castigo, di infliggere la pena adeguata al delitto, l'a-
« zione futura del giurista, alleato col clinico, coll'igienista e
« coll'educatore sarà quello di impedire che il bimbo cresca
« in modo che la vita sua sia nociva al consorzio civile.

« Come si potrà un giorno applicare la legge punitiva al
« piccolo delinquente quando si sia ommesso di applicargli
« quella che lo avrebbe salvato ? ».

Queste concordi affermazioni, questi voti di tutti gli scrit-

(1) UGO CONTI - Minorenni delinquenti - *Rivista di Beneficenza pubblica, previdenza e igiene sociale* - Anno XXX, Fasc. 9.

(2) GUARNIERI-VENTIMIGLIA - La delinquenza e la correzione dei minorenni. - Roux e Viarengo, 1906.

(3) RENZO FURLANI - Delinquenza e correzione dei minorenni. - Società Ed. Dante Alighieri, Roma-Milano, 1906.

tori amici dell'infanzia saranno destinati a restare vane parole buttate al deserto, inutili declamazioni, espressione di una illusione pietosa ? Oppure saranno stimolo e incoraggiamento ad una coraggiosa opera di prevenzione sociale che adunerà in un solo e santo ideale di amore e di fede per l'infanzia derelitta la carità privata e la pubblica beneficenza, l'operosità dei volonterosi, la sapienza dei legislatori, le finanze dello Stato ?

Mi piace soffocare per un istante almeno la voce del dubbio e del pessimismo ed esprimere la speranza che qualcuno voglia non troppo tardi ricordare le parole dal profondo significato che il Presidente del Consiglio scriveva in occasione del recente disegno di legge per l'Infanzia abbandonata :

« Nel modo stesso che si è creduto di regolare la vita nei
« gli opifici, di disciplinare il lavoro delle donne e dei fanciulli,
« s'impone come un dovere sociale di togliere dalla pubblica
« strada i teneri germogli, gli esseri deboli contro i quali sono
« più facili le offese e le insidie della delinquenza e del mal
« costume. »

Animata da questa fiducia e intimamente persuasa dalla mia breve ma quotidiana esperienza che il problema della delinquenza giovanile è più spesso un problema di *educazione* e di *lavoro*, che non un problema di correzione e di cura, io mi accingo ad una rassegna delle nostre disposizioni legislative vigenti o in preparazione e delle norme che regolano la tutela della gioventù traviata per mezzo dei Riformatori cui farò seguire un accenno alle più notevoli leggi straniere relative all'assistenza dei fanciulli abbandonati e alla correzione dei fanciulli traviati. In fine esporrò brevemente le conclusioni ispirate dall'esame delle leggi e dalle necessità pratiche constatate nell'esercizio della mia modesta opera a pro dell'infanzia derelitta.

I.

Disposizioni legislative in Italia
per la tutela dell'infanzia abbandonata.

Non vi è in Italia una legge speciale che s'intitoli all'Infanzia abbandonata e bisogna ricorrere alle combinate disposizioni dei vari nostri codici e delle leggi sulla beneficenza o di Pubblica sicurezza per poter rilevare che esistono anche da noi dei provvedimenti utili e saggi fra mezzo ad altri di difficile attuazione pratica o di poca efficacia, sebbene non esista un sistema di tutela dell'infanzia intesa come funzione dello stato e dovere di legislatore.

Vero è che anche il Governo ne riconosce la necessità e che per intanto qualche cosa si fece..... alla ricerca del sistema migliore.

Così si ebbero i progetti di legge d'iniziativa ministeriale, presto seppelliti: il Minelli « Sull'Infanzia abbandonata e maltrattata » nel 1902, e prima ancora quello Conti nel 1893, ripresentato nel 1896 « Sulla protezione dei bambini lattanti e dell'infanzia abbandonata. »

Con R. Decreto 24 novembre 1898 veniva creata una commissione (fusione di quella istituita con Decreto 1° Luglio 1897 con quella istituita con Decreto 1° Aprile 1898) allo scopo di accertare l'andamento del servizio dei brefotrofi e di studiare provvedimenti per l'assistenza dell'infanzia abbandonata. Co-

me risultato venne redatto un progetto di legge presentato al Senato nella tornata del 1° Maggio 1900 ma che « per vicende parlamentari non venne a discussione ».

È vero che col Decreto 19 Novembre 1889, n. 6535, serie 3, emanato per l'esecuzione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza si provvedeva per il ricovero dei fanciulli inferiori ai 9 anni come inabili al lavoro ma queste disposizioni, per esplicita dichiarazione del Governo, « più che altro dirette a « reprimere la mendicizia ebbero limitata applicazione anche « perchè regolavano in modo impreciso l'onere della spesa e « l'azione che spetta allo stato per il rimborso delle somme « anticipate ».

Altre disposizioni si trovano nell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 390 sull'Istituzione del Consiglio superiore e delle Commissioni Provinciali di Assistenza e Beneficenza pubblica e nel successivo regolamento 1° Gennaio 1905 (art. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) in cui istituendo la vigilanza e lo stimolo delle Commissioni provinciali vi volle sopperire alla lamentata deficienza e superficialità dell'art. 8 della legge 17 Luglio 1890, n. 6272 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza in cui si attribuiva alle Congregazioni di Carità l'obbligo di promuovere i provvedimenti giuridici e amministrativi per la tutela e l'assistenza degli orfani e minorenni abbandonati.

L'importante innovazione introdotta dal complesso disposto dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904 non deve essersi mostrata in pratica grandemente efficace se il governo per bocca del Presidente del Consiglio nella tornata 4 maggio 1907 al Senato del Regno dichiarava :

« Alla infanzia abbandonata applicò speciali mezzi e « consacrò nuove disposizioni la legge 18 Luglio 1904, n. 390 « alla quale fece seguito il Regolamento del 1° Gennaio 1905, « n. 12; ciò non ostante non si può nutrir seria speranza di « riuscire se non si affronta in modo diretto il problema in « tutta la sua estensione con vedute organiche generali ».

Del resto già fin dal 1865, — vedi la legge comunale e provinciale 20 marzo, art. 299 (ripetuto nell'art. 271 testo unico 10 febbraio 1889 e nell'art. 299 legge 4 maggio 1898) — il governo prendeva impegno di un' « apposita legge speciale » da

cui i comuni e le provincie attendevano uno sgravio alle loro spese per l'infanzia abbandonata.

Tutti questi tentativi, questi studi e progetti addussero alla compilazione di un disegno di legge che il Ministro dell'Interno di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia presentava al Senato nella tornata del 4 Maggio 1907 sull'« Assistenza agli esposti ed all'Infanzia abbandonata », progetto votato dal Senato il 13 dicembre 1907 e presentato alla Camera dei Deputati il 19 successivo.

Questo progetto rappresenta quindi l'ultimo passo e il più arditto nel senso di un riforma e di un perfezionamento delle vigenti disposizioni di legge e mi propongo perciò di parlarne più diffusamente dopo un rapido esame delle accennate disposizioni legislative.

Se ci fermiamo a studiare un momento le condizioni dei fanciulli vagabondi o mendichi che incontriamo a frotte nei sobborghi delle grandi città e che nei centri abitati vanno isolati e cauti accattando o rubacchiando ci vien subito fatto di raggrupparli in una prima ripartizione: gli orfani e quelli che sono moralmente abbandonati dalla famiglia. Orbene gli orfani rappresentano la parte minima soprattutto per il motivo che gli istituti di beneficenza privata li accolgono di preferenza fin dall'età più tenera o non appena avviene la morte dell'ultimo genitore perchè la pietosa condizione del loro totale abbandono è stimolo all'attività dei vicini ed alla pietà dei buoni. Vi sono però ancora molti casi di fanciulli rimasti privi dei genitori e non ricoverati sia per mancanza di posti nei ricoveri siti nel comune, o in attesa del ricovero (quanto sono rari questi utilissimi istituti di ricovero immediato sia pure provvisorio senza formalità e senza indugi !) ovvero accolti nelle prime ore di lutto da parenti o vicini che poi se ne stancarono e li rigettarono sulla via per la cattiva condotta, che vivono vagabondi e soli, senza tetto e senza lavoro.

La legge, è verissimo, dispone providamente che tutti gli orfani minorenni debbono avere un tutore (art. 245, 250, e 262 codice civile) e cioè una persona che rivestita della patria podestà abbia il dovere di provvedere alla educazione e istruzione del suo pupillo coll'autorità necessaria a impedirgli di tenere una condotta sregolata e di allontanarsi dalla casa as-

segnatagli. Ma questa disposizione di legge è troppo spesso lettera morta quando si tratta di fanciulli poverissimi per cui non vi sia neanche un minimo censo da amministrare.

E questo è tanto vero che già nel Febbraio 1894 l'on-Curcio in seno alla Commissione per la statistica giudiziaria deplorava « che la legge rimanesse lettera morta per molti « tissimi orfani poveri ai quali il tutore gioverebbe certo se « non per amministrare i beni che non hanno, per curarne « l'educazione o per evitare che finiscano col diventare cattivi « soggetti ».

In seguito a questo richiamo il Ministro della Giustizia con circolare speciale eccitava i funzionari del P. M. e i Pretori ad una maggiore vigilanza e diligenza e questa raccomandazione ribadiva in numerose circolari successive, anche in seguito alle rinnovate constatazioni della sottocommissione per lo studio delle condizioni dei minorenni delinquenti, orfani, abbandonati, composta dei signori: Beltrani-Scalia, Brusa, Ricciuti ed Aschieri, segretario.

In realtà non deve forse in questo caso imputarsi troppo ai funzionari la deficienza nella esatta e pronta applicazione della legge. Se anche i pretori ricevessero con prontezza gli estratti dagli uffici di stato civile riguardanti le morti dei vedovi con prole e tosto iniziassero le pratiche per la nomina del tutore, nella maggior parte dei casi essi incontrerebbero egualmente gravissime difficoltà nella scelta della persona che voglia assumersi un obbligo così grave di responsabilità ed assuntolo voglia ottemperarvi con assiduità e zelo. Molto sovente succede pure che il pretore nemmeno riesca a far venire il fanciullo che nel frattempo si è allontanato dal primitivo domicilio, o qualche parente che voglia darne informazioni e accetti di far parte del consiglio di famiglia. Peggio poi quando l'orfano si sia già dato alla vita randagia indisturbato e libero di sé. E di fronte a questi casi tristi e frequentissimi per gli orfani indigenti non viene fatto di pensare spontaneamente a questo: che patrimonio più prezioso per l'individuo è la sua istruzione ed educazione morale che non quel denaro che gli venne lasciato in eredità dai suoi genitori? Già il diritto romano sanciva la massima: « tutor datur primario personae non rebus ».

Nell'art. 8 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni di pubblica beneficenza è fatto obbligo alle Congregazioni di Carità di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziali di assistenza e di tutela degli orfani e l'art. 55 del Regolamento del 1° Gennaio 1905 per l'attuazione della legge 18 luglio 1904 dispone che la Commissione Provinciale deve esercitare la sua vigilanza affinchè le Congregazioni di Carità « tengano al corrente un registro dove siano indicati..... i « minorenni poveri orfani od abbandonati. »

E nell'art. 56 del citato regolamento è detto che « l'ufficio di Stato Civile deve dare anche alla Congregazione di Carità le informazioni che per l'art. 250 del Codice Civile ha l'obbligo di fornire al Pretore..... ».

Queste disposizioni che si collegano con quelle stabilite per la tutela in genere dei fanciulli materialmente e moralmente abbandonati, delle quali ci occuperemo più innanzi, non eliminano affatto gli inconvenienti lamentati sopra a proposito della deficienza dell'istituto della tutela per gli orfani indigenti ma soltanto accrescono improvvidamente le infinite attribuzioni delle Congregazioni di carità ed attribuiscano ad enti superiori un controllo che in teoria si limita all'esistenza di un registro e che è quindi praticamente frustraneo ed illusorio.

È necessaria la creazione di un organo distinto da qualsiasi istituto generico di beneficenza, rivestito di speciali poteri e sanzioni, e soprattutto incaricato dello scrupoloso adempimento di speciali doveri, come potrebbe essere un Consiglio di tutela istituito in ogni mandamento o comune che avesse l'obbligo della sollecita ed esauriente ricerca degli orfani e la possibilità di provvedere al loro immediato collocamento o ricovero e che funzionasse d'accordo, o meglio sotto la presidenza di quel Magistrato dei fanciulli di cui dimostreremo più oltre la necessità; od anche di un apposito giudice pupillare sull'esempio della legislazione tedesca (§ 1849 a 1851 codice 1896) coadiuvato dal Consiglio degli Orfani del Comune. Non tanti registri, non tanti controlli, e soprattutto non tanto accentramento di funzioni troppo disparate in un solo organo nè tanta complicata gerarchia, ma una maggiore responsabilità e una più ampia facoltà di provvedimenti immediati e definitivi. Solo coll'adozione di questo nuovo indirizzo si potrà dire

che lo Stato è il vero tutore degli orfani abbandonati e non soltanto il creatore dei tutori nella ingenua fiducia che questo basti all'adempimento del suo obbligo di protezione e difesa sociale.

Esaminiamo ora quali provvedimenti si accolgano nelle nostre leggi riguardo alla protezione in genere dei fanciulli abbandonati.

La legge 17 Luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, la quale al suo art. 1. contemplava :

« tutte le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine :

a).....

b) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere..... »

Disponeva all'art. 8 :

« La Congregazione di Carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza ».

Nella stessa legge non difettano le disposizioni dirette alla vigilanza e al controllo sull'operato delle Congregazioni di Carità; viene anzi statuita espressamente la tutela della Giunta provinciale amministrativa (sostituita poi per la legge 18 Luglio 1904 — art. 8 — dalla Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica), la vigilanza di un Consigliere di Prefettura designato dal Prefetto (nominato dal Ministro in seguito alla disposizione del decreto ministeriale 15 Giugno 1903) l'alta sorveglianza del Ministro dell'Interno, il potere del Prefetto per sospensioni o annullamenti di decreti o la ordinanza di ispezioni ordinarie, ed infine la sanzione di scioglimento per decreto reale con conseguente nomina di commissari e la gestione temporanea da parte del Consiglio di Stato.

Evidentemente la legge si è assai preoccupata di organizzare in modo completo il funzionamento amministrativo e l'ordinamento gerarchico trascurando ogni preoccupazione di provvedere realmente ad una più efficace tutela dei poveri e dei bisognosi. Il garantire che il denaro erogato alla benefi-

cenza sia speso veramente in beneficenza è una cosa necessaria e lodevole, ma è per lo meno altrettanto necessario di cercare il modo migliore di spendere il denaro stesso e di coordinare il funzionamento di istituti privati a cui la Congregazione di Carità è ora costretta a ricorrere con autorità di poco superiore a quella di qualunque persona che pietosamente segnali all'istituto l'abbandono di un fanciullo chiedendone il ricovero. Vi è questa sola differenza: la Congregazione di Carità per l'art. 55 della citata legge dispone di « sussidî all'infanzia ed all'adolescenza in generale per incoraggiarne l'educazione morale od intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento ».

La Congregazione di Carità eroga in taluni casi sussidî di un centinaio di lire, una volta tanto, concedendoli dopo mesi di incubazione burocratica ed esperimento di numerose pratiche e formalità (informazioni raccolte dalle guardie municipali, ecc.). Questa piccola somma non può certamente creare un maggior numero di posti nell'Istituto designato il quale, se non appartiene ad uno di quelli contemplati nell'art. 56 della citata legge e concentrati nella Congregazione di Carità, è assolutamente libero di accogliere oppure no il fanciullo designato. In pratica quindi la disposizione monca e indeterminata dell'art. 8 non ha mutato nulla nel precedente autonomo funzionamento degli istituti privati di beneficenza, tanto più che per la mancanza di speciali istituti di ricovero provvisorio di cui la Congregazione di Carità possa disporre, viene a dimostrarsi quasi completamente frustranea la precisa ingiunzione fatta alla Congregazione stessa di assumere provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Indispensabile quindi, prima come dopo la legge del 1890, si dimostrò l'avvento di disposizioni atte a coordinare l'azione della pubblica e della privata beneficenza ed è forse in conseguenza di questa necessità già vagamente intuita dal legislatore che l'art. 59 accennava alla possibilità di riunire in gruppi « gli istituti di beneficenza con o senza convitto per l'istruzione e l'educazione.... ».

A questo ordine di idee si ispirava poi in modo specialissimo il legislatore nell'elaborare alcune disposizioni di quella che fu poi la legge 18 Luglio 1904 sulla istituzione di

Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza, progetto che il Ministro dell'Interno presentava alla Camera dei Deputati nella tornata del 30 Maggio 1903 colle parole: « La partecipazione dello Stato e degli enti pubblici alla beneficenza, la così detta carità legale, è senza dubbio una spada a doppio taglio la quale, mentre vale a recidere gravissimi mali può anche farne se imprudentemente adoperata nelle mani in cui sta riposta. Ma l'abuso o il cattivo uso non è motivo sufficiente per condannarlo quando appaia socialmente utile nella sua applicazione razionale. E l'applicazione razionale in fatto di carità legale, consiste nel sapiente coordinamento alla funzione di assistenza sociale svolgentesi liberamente nella carità facoltativa pubblica e privata. E' questione di misura e di proporzioni più che di principio; misura e proporzioni che sono determinate secondo le contingenze delle condizioni materiali e morali di ogni singola nazione, dalla potenzialità delle forze vive spontaneamente operanti della carità sociale, la quale dove manchi o sia insufficiente, deve essere *studiata ed integrata dall'azione obbligatoria dello Stato e dei corpi locali* ».

Già nel IV Congresso delle Opere Pie tenutosi in Torino (1898) e nel V Congresso Nazionale di Venezia si emettevano voti affermantici « l'obbligo dello Stato di proteggere i piccoli derelitti col carico corrispondente di spesa, salvo il concorso degli enti pubblici e della beneficenza ». E nel 1902 sulla *Rivista di Beneficenza pubblica, Previdenza e Igiene sociale* (Fasc. 8°), in un notevole articolo il Prof. Ugo Conti chiaramente e francamente scriveva in una pagina che io non posso trattenermi dal riportare integralmente:

« Si tratta di porre in essere non il rimedio unico ed assoluto, ma senza dubbio il rimedio più efficace e migliore, contro la delinquenza: la delinquenza che si accresce e si espande.

« Lo Stato ha dunque interesse, ha diritto, ha dovere di intervenire, prevenendo gli effetti tristi del primo abbandono.

« Una legge speciale s'impone: ma prima di fare la legge, bisogna trovare i mezzi corrispondenti. Calcolata

« presso a poco la spesa (e sia pure grave) ogni bilancio do-
« vrà essere posto a contributo. Altre spese presumibilmente
« assai meno produttive, per quanto utili, potranno depen-
« narsi, ridursi, sospendersi: altre rendite potranno ricer-
« carsi. All'interesse generale e superiore della lotta contro
« la criminalità deve cedere ogni privilegio locale, ogni mi-
« nore esigenza di Stato.

« E quando l'obbligo dello Stato non soffochi ma anzi
« ravvivi la privata iniziativa: la carità, sempre spontanea
« e libera, ed attiva, avrà solo quel soccorso di cui necessita
« e fiorirà più che mai.

« Dappoichè (tutti i pratici lo sanno) la privata carità è
« assolutamente insufficiente. E il male cresce. E deve dun-
« que provvedersi.

« La legge, lasciando pure agli istituti pii ogni larghezza
« d'azione, dovrà essere coordinatrice dei loro sforzi: dovrà
« porgere l'idea direttrice essenziale: dovrà valere ad oppor-
« tuno controllo: e, sopra tutto, dovrà fornire i mezzi mate-
« riali a sussidio del patrimonio della beneficenza.

« Anche nel campo delle istituzioni benefiche già sotto-
« poste alla tutela dello stato vi ha tuttavia a compiere lungo
« e faticoso lavoro: accertando la convenienza del modo di
« erogazione dei soccorsi caritatevoli, e inoltre devolvendo a
« maggior fine cespiti che oggi si consumano con poco pro-
« fitto.

« La legge, poi, dovrebbe in ogni luogo dar maniera che
« i casi d'abbandono fossero noti e, successivamente, che
« fosse di qualche guisa provveduto: secondo si accennò.
« Abbandono quasi sempre congiunto a miseria; ma non
« sempre. Provvedimenti prima provvisori, poscia definitivi:
« svariatisimi ».

Al duplice intento di porre lo Stato a capo della dire-
zione in materia di assistenza pubblica e di beneficenza e di
coordinare l'assistenza pubblica con la privata per una più
efficace tutela dell'infanzia abbandonata si ispirò la legge
18 Luglio 1904 (Regol. 1° Gennaio 1905) già più volte accen-
nata e che ora esamineremo nelle sue disposizioni più impor-
tanti.

Si istituivano con essa degli organi nuovi di vigilanza, e

cioè le « Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica » un Consiglio Superiore e un servizio d'ispezione.

L'art. 5 dispone :

« La Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intera provincia. A questo scopo :

« a).....

« b) promuove federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro, e ne approva gli statuti e i regolamenti.

« c) riceve le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e le indirizza a quelle tra le istituzioni pubbliche o private di beneficenza esistenti nella provincia che ritenga più adatte a provvedere.

« A tal fine le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno comunicare alla Commissione provinciale copia dei loro statuti e delle successive modifiche..

« d) provvede che dalle Congregazioni di Carità e dalle altre pubbliche istituzioni di beneficenza siano fornite alle istituzioni od associazioni private di beneficenza le notizie che si reputano utili al migliore coordinamento fra la beneficenza pubblica e la privata e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e l'elenco dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati ».

Questo articolo di legge contiene, a mio modesto giudizio, una disposizione utilissima ed è quella in cui è detto che la Commissione provinciale deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza ed è indicato come uno dei mezzi diretti a questo scopo di promuovere federazioni tra le istituzioni di pubblica beneficenza. Solo mediante la costituzione e il funzionamento regolare di tali federazioni è possibile ottenere la proficua applicazione dei disposti dei citati capoversi c) e d), essendo indispensabile che un organo centrale unico disciplini e coordini il funzionamento dei varî istituti affini esistenti in una provincia o nei singoli

suoi comuni, affinchè si elimini l'inconveniente di una lotta velata e di una sovente aperta concorrenza fra enti di scopi eguali laddove si lamentano contemporaneamente gravi lacune nella tutela di fanciulli di determinate età e categorie.

Senonchè purtroppo la provvida disposizione di legge non fece altro che seguire un indirizzo la cui necessità era con tanta evidenza dimostrata dai fatti che la privata iniziativa supplì alla mancanza di quell'impulso che doveva essere una delle più importanti attribuzioni dell'organo recentemente istituito. A Milano ed a Torino si tentò una Federazione fra le Istituzioni di beneficenza per l'assistenza dei minorenni poveri, ma quando si volle studiarne il sistema i Municipî, stimolati dai privati, nominarono speciali Comitati assolutamente indipendenti dalle Commissioni provinciali create colla legge 18 Luglio 1904, la quale più che favorire, pareva intralciare l'opera della privata iniziativa se nella Relazione presentata il 7 Giugno 1907 al Sindaco di Torino Senatore Frola, dal Comitato (relatore Avv. Pola) si legge scritta a grande caratteri questa frase: « ci sia concesso esprimere il voto che almeno per qualche anno in via d'esperienza, venga tentata una federazione di fatto senza impegno di continuazione e così all'infuori *dell'orbita della legge Schanzer 18 Luglio 1904* ».

E nello schema di Statuto della Federazione unito alla Relazione si parla di un Consiglio direttivo composto di quattro membri nominati dai delegati delle opere federate, oltre il Presidente che è di diritto il Presidente della Congregazione di Carità.

Alla Commissione provinciale di beneficenza si accenna solo per attribuirle la facoltà di risolvere inappellabilmente qualunque controversia che fosse per insorgere fra gli enti federati (1).

(1) La Commissione provinciale di Torino da mesi ritarda l'approvazione dello Statuto che 16 Opere pie hanno accettato a scopo di federazione. La Federazione adunque in Torino sarebbe in via d'esperienza se la Commissione provinciale avesse già fatto il dover suo.

Crediamo utile trascrivere lo Statuto della costituenda federazione come proposto dal Comitato nominato dal Sindaco di Torino, ad illustrare il con-

L'avvenire dimostrerà quale grado di successo potrà coronare questi encomiabilissimi tentativi di federazione; per ora cresce rapidamente il numero delle istituzioni che, dopo esitazioni e diffidenze, vi fanno adesione e va mano mano organizzandosi il servizio del Consiglio direttivo a cui per naturale decorso di cose verranno ad essere devolute quelle attribuzioni che nell'articolo citato e nel successivo art. 6, il quale verrà più oltre riportato, venivano assegnate alla Commissione provinciale. Il che valga a dimostrare ancora una volta come possa essere resa inutile o superflua una disposizione di legge per sè provvida e opportuna, quando l'organo designato ad attuarla venga organizzato coi soliti criterî tanto spesso lamentati, per cui si complica inutilmente il meccanismo burocratico ed amministrativo e si accumulano enormi quantità

cetto che data l'indole del lavoro possiamo appena accennare e che meriterebbe più ampio svolgimento.

Schema di Statuto per la Federazione tra le Istituzioni di beneficenza di Torino per l'assistenza dei minorenni poveri (Maschi).

Art. 1. - E' costituita una Federazione tra le Istituzioni di beneficenza di Torino per l'assistenza dei minorenni poveri (Maschi) formata dai seguenti Enti :

Art. 2. - La Federazione, senza menomare l'autonomia delle Istituzioni federate, ha per iscopo :

a) Di rappresentare le collettività degli Istituti federati in tutte le pubbliche manifestazioni, tutelarne i diritti e promuoverne lo sviluppo morale e materiale ;

b) Di dar opera per il perfezionamento delle leggi relative all'assistenza dei minorenni abbandonati, e per la modificazione secondo i più moderni dettami scientifici, delle disposizioni vigenti circa la prevenzione e la repressione della delinquenza giovanile ;

c) Di render armonica e continuativa la missione dei vari Istituti federati procurando che ciascuno di essi tenda alla specializzazione degli scopi attualmente proseguiti, col consecutivo passaggio dei ricoverati da Istituto ad Istituto secondo l'età, lo sviluppo psico-fisico, il profitto, il lavoro, la condotta :

d) Di istituire un ufficio di informazioni dal quale ogni Ente federato possa avere le opportune notizie sui giovani ricoverandi e sulle loro famiglie e di raccogliere in ispecie i dati statistici ed etiologici necessari per la completa ed illuminata selezione ed assistenza dei minorenni abbandonati della Città con particolare riguardo verso quelli pericolanti o già caduti in leggere trasgressioni delle leggi penali :

e) Di tenere l'anagrafe speciale dei minorenni abbandonati e dei peri-

di funzioni da esercitarsi collettivamente senza che i singoli membri, anche quando siano attivi e capaci, abbiano l'opportunità o l'incoraggiamento allo sviluppo di una energica iniziativa o di una direzione metodica e sapiente.

Le Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, sotto la presidenza del Prefetto sono composte di 8 membri nelle provincie con numero di abitanti inferiore ai 500.000 e di 13 membri per quelle con cifra di abitanti oltre i 500.000. Tre membri sono eletti dal Consiglio provinciale (5 nelle provincie a più di 500.000 ab.), due o rispettivamente tre nominati per Decreto Reale fra gli elettori amministrativi della provincia, uno e rispettivamente due dai collegi dei probiviri, scelti fra i probiviri stessi o fra gli iscritti nelle liste elettorali dei collegi probivirali. Sono membri di diritto in ra-

colanti, non che un casellario generale degli aiuti prestati ai minorenni bisognosi coll'indicazione dell'ente che vi ha provveduto ;

f) Di costituire un Comitato medico forense per la difesa dei minorenni tradotti in giudizio penale, e di curare tutte le azioni necessarie alla tutela morale e materiale dei dismessi, nonchè al loro utile collocamento ;

g) Di studiare le maggiori possibili migliorie ed economie da proporsi alle amministrazioni dei vari Istituti federati, ferma però la piena libertà di ogni Istituto di decidere in proposito ;

h) Di raccogliere i mezzi necessari per far fronte a tali finalità, e per sussidiare quelli fra gli Istituti federati che ne abbisognino in ragione delle ammissioni fatte e delle giornate di presenza consuete in ciaschedun esercizio ed in base a diarie di comune accordo prestabilite.

Art. 3. - Organi della federazione sono :

a) L'Assemblea ;

b) Il Consiglio direttivo.

Art. 4. - L'Assemblea è costituita dei Presidenti e da appositi delegati di ciascuna delle Istituzioni federate. Si convoca almeno una volta all'anno nel mese di gennaio. E' presieduta dal Sindaco il quale dirama gli inviti con l'ordine del giorno.

La seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 5. - Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri oltre il Presidente che è di diritto il Presidente della Congregazione di Carità. I membri elettivi sono nominati dall'Assemblea a maggioranza di voti. Sono rieleggibili per due volte e si rinnovano per metà ogni biennio.

Art. 6. - L'Assemblea discute la relazione del Consiglio direttivo sull'attività della Federazione, e delibera sul bilancio e sul consuntivo, nonchè sulle proposte che le saranno sottoposte dal Consiglio direttivo e direttamente da

gione del loro ufficio: il Consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle Opere Pie e il Medico provinciale. Ora se si riflette alla vastità di talune provincie ed alla loro importanza, alla gratuità delle funzioni dei membri delle Commissioni provinciali, alla quantità di attribuzioni di ordine amministrativo che prima erano di competenza della Giunta provinciale amministrativa e che ora sono devolute alla Commissione provinciale, (la quale esercita il suo controllo collegialmente, senza che alcuno dei suoi membri abbia speciali attribuzioni, in sedute la cui frequenza e durata non può essere che limitata per la qualità dei membri chiamati a comporla), si comprenderà come difficile, se non impossibile possa riescire alle Commissioni stesse, malgrado anche la diligenza dei loro membri, il disimpegno di funzioni così delicate, mi-

una delle Istituzioni federate, purchè precedentemente comunicate al Consiglio direttivo.

Art. 7. - Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta al mese, delibera su tutti gli argomenti di cui all'art. 2, ed adotta tutte le disposizioni necessarie per il miglior andamento del servizio d'informazioni, selezione e collocamento nonchè per quant'altro possa occorrere.

Art. 8. - Il Consiglio direttivo ha la propria sede presso la Congregazione di carità ed è assistito dall'impiegato della Congregazione stessa, al quale sia affidato il servizio della beneficenza.

Art. 9. - Le Istituzioni federate si obbligano:

a) Ad inviare quindicinalmente alla sede del Consiglio direttivo l'elenco nominativo dei beneficiati e di trasmettere entro 15 giorni le variazioni all'elenco stesso e la nota delle richieste o proposte di ricovero ricevute.

b) Di non far luogo per regola ad ammissioni o dimissioni senza avere prima ottenuto dal Consiglio direttivo le necessarie informazioni o proposte.

c) Di lasciare a disposizione del Consiglio direttivo quel numero di posti per i minorenni abbandonati che sarà determinato nel regolamento.

d) Di accogliere i fanciulli dimessi da un altro Istituto per ragioni di età, secondo le proposte del Consiglio direttivo, e nel limite dei posti disponibili.

Art. 10. - Le spese di amministrazione della Federazione sono per una metà assunte dal Comune di Torino e per una metà sono divise per le Istituzioni federate in proporzione delle loro entrate effettive.

Art. 11. - Il presente Statuto potrà, entro il primo triennio, esser modificato su semplice deliberazione dell'Assemblea, successivamente non potrà essere modificato senza l'adesione dei 2/3 delle Istituzioni federate.

Qualunque controversia fosse per insorgere fra gli Enti stessi, verrà inappellabilmente risolta dalla Commissione provinciale di beneficenza.

nute e di carattere urgente come quelle che gli art. 5 e 6 hanno voluto loro attribuire e in numero stragrande.

Dispone l'art. 6 :

« Alla Commissione provinciale è commessa la protezione
« dell'infanzia abbandonata nella provincia ;

« A questo scopo :

« a) vigila perchè le Congregazioni di Carità adem-
« piano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi per la
« rappresentanza legale dei poveri e per la ricerca dei parenti
« obbligati alla prestazione degli alimenti ;

« b) esercita la vigilanza sul servizio degli esposti, ri-
« leva delle deficienze che si verificano nel medesimo e propo-
« ne i miglioramenti che reputa necessario sieno introdotti ;

« c) stanZIA nei bilanci delle istituzioni pubbliche di
« beneficenza che destinano le loro rendite in elemosine senza
« determinazione di scopo, non meno di un terzo delle ren-
« dite stesse per distribuire sussidî a fanciulli poveri che non
« possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per
« sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i ge-
« nitori, quando questi si trovano in condizioni di miserabi-
« lità e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, de-
« gente in un pubblico stabilimento di cura o carità, o in car-
« cere ;

« d) cura che gli stabilimenti indicati all'art. 262 del
« Cod. Civ. diano avviso della dimissione dei ricoverati, per
« iscritto, alla competente Congregazione di Carità ed al Pro-
« curatore del Re.

« Una copia di tale avviso deve essere trasmessa alla
« Commissione provinciale alla quale devono altresì comu-
« nicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricove-
« rare fanciulli o fanciulle, la dimissione dei medesimi.

« e) invigila che, avvenuta la dimissione di un fan-
« ciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il
« medesimo non rimanga privo di legale rappresenza e per-
« chè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.
« A tale fine deve favorire la costituzione, nei singoli comuni,

« delle società di patronato specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate (1);

« f) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza i quali possano importare la perdita della patria podestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto il Procuratore del Re dovrà comunicare alla Commissione provinciale copia delle sentenze che riguardo ad uno od entrambi i genitori importino privazione del diritto di patria podestà, della tutela legale o della qualità di tutore, in base agli art. 20 n. 5, 33, 349, 392 del Codice Penale, 233 del Codice Civile, 113 e 116 della legge 30 Giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 Dicembre 1873 n. 1733 sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe; (2)

« g) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli, ed altre disposizioni emanate a tutela di questi ».

Inoltre nel regolamento 1° Gennaio 1905 è disposto :

Art. 55. — La Commissione provinciale, allo scopo di esercitare la vigilanza di cui alla lettera a) dell'art. 6 della legge, deve curare che le Congregazioni di Carità istituiscano e tengano al corrente un registro ove siano indicati i minori di età bisognosi di protezione per qual si sia titolo e più specialmente, i minorenni poveri, orfani od abbandonati, i ciechi ed i sordo-muti poveri, appartenenti al Comune e non ricoverati in ospizi.

I minorenni orfani ed abbandonati, da indicarsi in detto registro sono :

a) *i fanciulli materialmente abbandonati :*

1.° orfani o figli d'ignoti abbandonati e non ricoverati in ospizi;

(1) Anche qui è appena necessario far notare che il numero e l'attività di questi Patronati non si accrebbe punto dopo il 1904 se non qua e là per iniziativa esclusivamente privata.

(2) Si è dimenticato l'art. 221 cap. C. C.

2.° i fanciulli dimessi dagli stabilimenti indicati dall'articolo 262 del Codice Civile;

3.° i fanciulli, i cui genitori sono irreperibili, degenti in un pubblico stabilimento di cura o carità, od in carcere.

b) i fanciulli moramente abbandonati, cioè :

1.° quelli i quali hanno uno dei genitori o il tutore che sia incorso o nella perdita della patria podestà o nella decadenza dalla qualità di tutore; (1)

2.° quelli, i cui genitori, per oziosità, vagabondaggio, o per altra cagione qualsiasi, trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria podestà o ne abusino.

Art. 56. — Per la regolare compilazione di tale registro :

a) l'ufficiale di stato civile deve dare, anche alla Congregazione di Carità, le informazioni che, per l'art. 250 del Codice Civile, ha l'obbligo di fornire al Pretore. Deve inoltre comunicare alla Congregazione stessa le dichiarazioni di nascita di figli d'ignoti per i quali non provveda la pubblica assistenza;

b) le Amministrazioni degli stabilimenti indicati nell'art. 262 codice civile, devono dare avviso della dimissione dei ricoverati alla competente Congregazione di Carità, giusto il disposto dell'art. 6 lettera *d)* della legge;

c) la Segreteria della Commissione provinciale deve comunicare alla Congregazione di Carità competente copia delle sentenze delle quali è cenno alla lettera *f)* dell'art. 6 della legge;

d) l'autorità di Pubblica Sicurezza fa conoscere, alla Congregazione di carità quali siano, nel Comune, i minori di età che abbiano eventualmente bisogno di protezione, per cattiva condotta o per trascuratezza dei genitori, specialmente se trattisi di ammoniti o di persone da denunziarsi per l'ammonizione.

Art. 57. — La vigilanza che la Commissione provinciale deve esercitare sugli esposti, ai termini dell'art. 6 lettera *b)* della legge, si estende, sia a coloro che sono ricoverati in brefotrofi od istituti consimili, sia a quelli dati a balatico esterno, sia agli altri collocati presso allevatori.

(1) Anche qui: e l'art. 221?

La Commissione deve specialmente curare che siano osservate le prescrizioni impartite in materia d'igiene e di pubblica istruzione dalle autorità competenti.

Art. 58. — La Commissione provinciale richiamerà sempre l'attenzione delle autorità competenti sugli inconvenienti a sua cognizione, che si verificassero negli istituti di educazione e di correzione ed in genere, in tutti quelli dove sono ricoverati minori di età, non esclusi gli stabilimenti carcerari. »

Tutto questo quanto alla vigilanza e tutela sull'infanzia abbandonata, ma è necessario di leggere tutto il testo della legge e relativo regolamento, per restare sbalorditi dalla quantità di funzioni svariatissime relative alla beneficenza e assistenza in generale devolute alla Commissione provinciale la quale com'è logico rivolge in pratica le sue attività al solo controllo amministrativo e patrimoniale, ritenuto più importante, il che offre già un campo abbastanza vasto all'attività di quei pochi membri che realmente e con competenza disimpegnano l'ufficio loro coadiuvando l'opera del Consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle Opere Pie, del segretario di Prefettura e relativi supplenti e coadiutori i quali costituiscono in pratica l'organo attivo e più competente della Commissione provinciale. Questa nelle sue sedute, valide con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei membri, sanziona ed approva con più o meno grande solennità quanto fu precedentemente elaborato nell'ufficio (1).

Questo errore fondamentale di aver creduto possibile accumulare in una unica Commissione *provinciale* la tutela negli atti di gestione patrimoniale degli istituti di beneficenza e la direzione ed il coordinamento degli istituti stessi nonchè la distribuzione specifica delle singole domande e l'impulso ai provvedimenti giudiziari (queste due ultime funzioni sempre di carattere imperativo ed urgente) ha prodotto il triste effetto che nessun miglioramento si è verificato in pratica in segui-

(1) Vengo ora a conoscere che nel progetto di legge Giolitti già approvato dal Senato e distribuito alla Camera il giorno 11 maggio c. a. la Commissione della Camera propose l'aggiunta di un ultimo art. 45 riducendo il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute allo scopo di « ovviare alle difficoltà di funzionamento delle Commissioni provinciali di beneficenza », il che viene purtroppo a confermare il nostro commento.

to all'applicazione di una legge apportatrice di notevoli innovazioni, e si è sentita quindi più viva che mai la necessità di una nuova organica sistemazione della funzione sociale di Assistenza all'Infanzia abbandonata, necessità che ormai si esplica più che in sollecitazioni o in voti, in una prudente (quando non diffidente) attesa silenziosa (1).

Una parte vitale del problema è affrontata nel titolo II

(1) A conferma di quanto sopra e per l'eloquenza dei fatti citerò un dato relativo alla Congregazione di Torino — che non esito a dire una delle più attive e più ricche dell'Italia — nei suoi rapporti di protezione dell'infanzia.

Dopo le disposizioni della legge 10 Luglio 1904 e Regolamento 1905, con cui veniva dato speciale incarico di vigilanza sui minorenni orfani e abbandonati alle Congregazioni ed alle Commissioni provinciali di beneficenza, trascorsi circa quattro anni, finalmente *nel Luglio 1908* la Congregazione torinese segnalò al Prefetto, quale Presidente di detta Commissione, *dieci* casi di minorenni rimasti abbandonati di proposito per incuria dei genitori.

La Commissione provinciale trasmise la pratica al questore e *sei mesi dopo* informava la Congregazione che la questura aveva denunziato tre genitori al Procuratore del Re come responsabili del delitto di cui agli art. 386-387 Cod. Pen. La Congregazione scriveva nuovamente alla Commissione provinciale informandola che la denuncia suddetta era stata fatta affinché la Commissione, a norma dell'art. 6 lett. f. legge 18 luglio 1904, promuovesse dal Magistrato la decadenza della patria podestà perchè la Congregazione fosse autorizzata a rifiutare la consegna dei ragazzi che sarebbero stati reclamati dagli indegni genitori quando a mestiere appreso sarebbe stato loro possibile sfruttarli; inoltre per poter recuperare gli alimenti dai genitori abbienti.

Solo *alla metà di Aprile* del corrente anno la Commissione provinciale faceva sapere alla Congregazione che essa direttamente poteva fare la denuncia all'autorità giudiziaria e finalmente, in seguito a ciò la Congregazione segnalava al Magistrato *otto* casi di fanciulli abbandonati!

Triste è la constatazione della esiguità irrisoria della cifra se si pensa alla quantità di fanciulli vagabondi perchè abbandonati da parenti indegni e altrettanto triste è l'incertezza e la lentezza dei procedimenti per cui per molti mesi vennero dilazionati provvedimenti di carattere urgente.

In attesa delle riforme che si impongono per ovviare a questa miseranda applicazione di legge, il nuovo Procuratore Generale di Torino Comm. Adolfo Bacchialoni ha pensato di interessare le autorità amministrative per ottenere la compilazione di una lista di persone probe e di cuore disposte ad accettare la carica di membri dei consigli di famiglia dei fanciulli abbandonati, un'idea degna dell'esimio Magistrato che la concepì e che ove sia prontamente messa in pratica potrà dare qualche vantaggio tanto più quando la si consideri come un passo verso la costituzione stabile e diffusa dei Consigli di tutela istituiti in ogni comune ad esempio di quello che si fa in Germania.

del Disegno di legge Giolitti a cui abbiamo altrove accennato e che, approvato già dal Senato e presentato sin dal 19 Dicembre 1907 alla Camera dei Deputati attende ora la sua discussione essendo stato distribuito il giorno 11 Maggio scorso ai membri del Parlamento.

Il titolo I, della progettata legge, si riferisce all'Assistenza degli Esposti (campo in cui per la vastità del tema non ci è consentito di fare che frettolose incursioni) disponendo circa le indagini sulla provenienza del fanciullo esposto, le dichiarazioni della madre sul proprio stato civile, la soppressione delle ruote e l'ordinamento dei brefotrofi.

Nel titolo II si comprendono disposizioni notevoli che riassumiamo citando le parole della Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (composto dei Senatori Brusa presidente, Tommasini segretario, Beltrani-Scalia, Lanza e Guala relatore):

« Più spontaneo consenso pare debbano ottenere le disposizioni del capo 2.º della legge che infliggono la sospensione e la decadenza dei diritti della patria podestà non solamente a quei genitori che siano stati condannati per alcuno dei casi preveduti dal Codice Penale, ma a quelli altresì che siano stati condannati per mendicizia ed ubbriachezza abituale o che, anche senza essere incorsi in alcuna condanna, mettano in serio pericolo per la loro condotta, o cattivi trattamenti, od incuria, la salute, la moralità, la sicurezza dei loro fanciulli.

« La moltitudine di bricconcelli che, abbandonati da genitori snaturati e da tutori fedifraghi, infestano e deturpano talune nostre città e specialmente le più cospicue, che vivono in una bestiale promiscuità, che cominciano dalla mendicizia, poi passano al furterello e si avviano alla delinquenza; la moltitudine di quegli altri disgraziati che mandati a mendicare o dati a nolo per accompagnare mendicanti di professione e impietosire il passante, pare dimostrino da per sè che anche in questo la proposta legge è giusta e provvida, non è un'invasione nel campo legittimo della patria podestà ma è doveroso intervento dello Stato, *naturale rappresentante della giustizia e tutore dei deboli e dei minorenni* ».

Il Capo I (Sorveglianza del servizio e spesa relativa) dispone all'art. 18:

« La vigilanza sul servizio di assistenza ai minorenni « legittimi o riconosciuti che siano abbandonati materialmen- « te, moralmente e che non rientrino nella categoria degli es- « posti, ai termini dell'art. 3 della presente legge, spetta in « ciascuna provincia al prefetto. »

Potrò errare ma io credo che dopo le particolareggiate attribuzioni di vigilanza devolute collegialmente alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, presieduta dal Prefetto, in base all'art. 6 della legge 18 Luglio 1904, questo accenno generico ad una vigilanza da esercitarsi dal prefetto per ogni provincia sia una inutile ripetizione se non una fonte d'incertezza dannosa alla retta interpretazione della nuova legge. Tuttavia la disposizione proposta nel Disegno ministeriale non appare commentata nè modificata dalla Relazione dell'ufficio centrale del Senato e fu approvata senza discussione dalla Camera Alta.

Occasione a vivaci scambi di osservazioni fu invece la sostanza dell'art. 19 il quale entra nel vivo della questione disponendo circa la ripartizione degli oneri.

« Art. 19. — La spesa del mantenimento di detti minorenni « sino all'età di anni 12 se maschi e di 14 se femmine è a ca- « rico delle istituzioni di beneficenza aventi scopo di soccor- « rere l'infanzia abbandonata esistenti nel comune ove il fan- « ciullo ha il suo domicilio di soccorso, comprese le opere « pie elemosiniere di cui all'art. 6 lettera c della legge 18 Lu- « glio 1904, n. 390, per la terza parte delle rendite che sono « obbligate ad erogare a tale scopo. (1)

« In mancanza delle rendite di dette istituzioni deve « provvedere il comune dove il fanciullo ha il suo domicilio « di soccorso.

« Il comune potrà rivalersi della spesa chiamando a con- « correre proporzionalmente ed occorrendo sino al completo « esaurimento del loro reddito le istituzioni dotali anche se « costituenti semplici oneri a carico di enti morali. Sono e- « senti da contributo le istituzioni dotali a favore di determi-

(1) Disposizione per ora spesso lettera morta.

« nate famiglie a meno che queste siano estinte o sia esaurito
« il grado di parentela indicato dal fondatore. Le controversie
« relative a tale riparto sono decise con provvedimento defi-
« nitivo dalla Commissione provinciale di beneficenza.

« Resta ferma la facoltà del Ministero dell'Interno di av-
« valersi, nei casi in cui sarà necessario, delle disposizioni del
« R. Decreto 19 Novembre 1889, n. 6535, e della legge 22
« Luglio 1897, n. 334, per il ricovero dei fanciulli che si tro-
« vassero nelle condizioni in detto decreto determinate. »

Nella relazione Ministeriale che accompagna il progetto di legge il Presidente del Consiglio, a proposito della ripartizione della spesa, osserva :

« Dato il carattere essenzialmente comunale del servizio,
« la spesa, col disegno di legge che si propone, dovrà in via
« principale essere sostenuta dalle istituzioni caritatevoli lo-
« cali applicandosi anche qui il principio che l'assistenza
« pubblica deve solo intervenire in via sussidiaria ed in difetto
« di istituzioni locali tenute a provvedervi.

« Perciò sono chiamate in primo luogo, al mantenimento
« le istituzioni di beneficenza che esistono nel Comune, aventi
« il fine di soccorrere l'infanzia abbandonata e tra queste, le
« istituzioni genericamente destinate a elemosine, le quali,
« per effetto della legge 18 Luglio 1904, n. 390, devono erogare
« a tale scopo la terza parte delle rendite. Soltanto in man-
« canza di siffatti enti sottentrerà il Comune il quale tuttavia,
« potrà rivalersi della spesa chiamando proporzionalmente a
« concorrere, se di bisogno, sino all'esaurimento totale delle
« rendite le fondazioni dotazioni, anche se costituenti semplici
« oneri, purchè facciano carico a corpi morali, quelle sole
« escluse che interessano determinate famiglie, ecc. ».

L'Ufficio centrale insisteva perchè venisse invece « di-
chiarata effettiva e non solamente potenziale la trasformatio-
ne delle Opere pie dotazioni » (trasformazione del resto già
proposta dal Ministero Crispi in occasione della discussione
della legge 17 Luglio 1890) ed in seguito a questa insistenza è
interessante seguire la discussione laboriosa che avvenne in
Senato nella tornata del 10 Dicembre 1907, senonchè essa as-
sume carattere più che altro generico sull'opportunità e sul

diritto della trasformazione di Opere pie ed esorbita perciò dall'ambito del nostro tema.

Citeremo soltanto alcune frasi dette dall'illustre Senatore Brusa nelle quali, oltre ad un riassunto delle argomentazioni dell'Ufficio Centrale, si contiene pure un accenno all'entità del contributo pecuniario che si doveva attendere dall'applicazione del progettato radicale provvedimento :

« L'Ufficio centrale non ha altro da difendere fuorchè la
« trasformazione ch'esso stima dovere *di pieno diritto* rite-
« nersi fatta tutte le volte che dei redditi delle istituzioni do-
« tali occorra di prevalersi.

« Sulla convenienza e necessità di procedere a una tale
« trasformazione il Senato ha udito i gravi argomenti addotti
« dai colleghi dell'Ufficio centrale, argomenti che dovrebbero
« avere molto peso per tutti coloro che, compresi della gran-
« dissima importanza sociale dell'assistenza dovuta ai fan-
« ciulli abbandonati per trovare i mezzi all'uopo necessari,
« fanno uno studio comparativo dei beneficii che i testatori
« potevano attendersi da generiche fondazioni dotali, con
« quelli ch'essi medesimi vorrebbero ora conseguire di fron-
« te ai cresciuti e sempre crescenti pericoli cui trovasi esposta
« la moralità e la sicurezza pubblica insieme all'avvenire di
« codesti poveri derelitti cui verrebbe meno la necessaria pro-
« tezione se i mezzi della pubblica beneficenza non sovvenis-
« sero.....

« Abbiamo udito che non è lieve il patrimonio delle
« istituzioni dotali : circa sessanta milioni di lire (1); il red-
« dito però non potrà toccare una cifra molto alta se parago-
« nata ai grandi bisogni che premono l'Amministrazione del-
« l'assistenza pubblica ai fanciulli derelitti. Ma anche quella
« somma è molto preziosa per chi ha l'obbligo di provvedervi
« e avrebbe altrimenti ridotto alle condizioni del mendico che
« si rivolge alla carità incerta ed avventizia. Non ho d'uopo
« di ribadire l'accenno dell'On. Presidente del Consiglio al
« pericolo di avviarci al socialismo di Stato, sia pure con-

(1) Le fondazioni dotalie in numero di 3059, hanno un patrimonio al lordo di L. 66.333.461, al netto di L. 60.505.507 ed una rendita di L. 3.267.856 annue.

« prendendo nello Stato le provincie o i Comuni. Miglior
« partito, quando di altro non si possa disporre, è per fermo
« a mio avviso, studiare e adottare quella interpretazione
« della volontà dei fondatori di istituzioni dotali generiche,
« la quale risponda veramente alla mutata cagione dei tempi
« nuovi. Col nulla, o con mezzi estremamente inadeguati,
« non è serio, o signori, pensare alla pubblica assistenza ».

E ci pare qui utile far rilevare una frase incisiva del rappresentante del Governo nell'introduzione al disegno di legge :
« I mezzi proposti sembrano adeguati allo scopo perchè il
« nuovo ordinamento trova preparato il terreno per virtù delle
« benefiche istituzioni che provvedono *in modo non trascurabile* a favore dell'infanzia abbandonata ».

Il Presidente del Consiglio aggiunge a questo punto una quantità di dati rilevata dalle statistiche della Direzione generale dell'Amministrazione civile e da cui, tirando le somme si deduce che nel 1901 furono in Italia erogati in totale per l'assistenza dell'infanzia L. 47.826.278, nella quale cospicua somma lo Stato figura per L. 1.038.504 spesi per i Riformatori governativi con ricovero di 6577 fanciulli. Di fronte all'eloquenza di queste cifre il Governo poteva ben dire che le istituzioni benefiche provvedono « in modo non trascurabile! » E' opportuno tuttavia citare subito il periodo con cui s'inizia l'introduzione al Disegno di legge : « Fra i problemi che più
« gravemente incombono *sui pubblici poteri* nell'intenso svol-
« gersi della moderna vita sociale, è quello dell'assistenza al-
« l'infanzia abbandonata perchè è *necessario che all'aggra-
« varsi dei tormenti rispondano convenientemente le difese
« e i rimedi* ».

Di fronte al problema che incombe così gravemente, il pubblico potere, invece di limitarsi a constatare che la beneficenza privata provvede « *in modo non trascurabile* » avrebbe dovuto chiedersi *quanti milioni* all'anno occorre aggiungere perchè provveda *in modo sufficiente*. E senza proporsi neanche lontanamente questo quesito il Governo dichiara che « i Comuni debbono provvedere » e per confortare le finanze dei Comuni poveri, zoppicanti cirenei, li autorizza a pescare in quelle 3.267.856 lire che intanto costituiscono la rendita destinata dalla espressa volontà dei testatori a costituire la dote

di fanciulle povere. E per quei Comuni in cui non esistono istituzioni dotazioni?

E si noti che fin dal 1865 (!) i Comuni, come pure le Province, attendono uno sgravio di spesa dall'« apposita « legge speciale » promessa dall'art. 299 della Legge Comunale e Provinciale, articolo invariabilmente ripetuto nei rimaneggiamenti successivi della legge.

E' vero che il Governo non manca di esporre i suoi motivi anche se vaghi e combinati a non nuove promesse :

« Non manca in questo compito il concorso dello Stato, « il quale, da parte sua non potrebbe restare *indifferente al* « *grave* problema : si esclude però che il concorso abbia a « prestarsi sotto forma di quota proporzionale alla spesa sostenuta nei vari centri. Il concorso così estrinsecato potrebbe aprire nel riparto l'adito ad abusi ed inconvenienti, « dato il *grande numero delle istituzioni locali* ed il modo « verso come prestano l'opera loro.

« Il confronto con altre legislazioni non avrebbe influenza perchè, come si è rilevato dai dati statistici, devesi tener conto delle istituzioni esistenti. Miglior partito è adunque « che lo Stato si assuma determinati servizi e provveda *in modo completo* a determinate classi di individui.

« In base a questo criterio sarà a carico dello Stato la « spesa pel collocamento nei Riformatori dei fanciulli oziosi, « vagabondi e diffamati (art. 34) e sarà pure a suo carico la « spesa di quei fanciulli pei quali non sia stato possibile frenare coi mezzi ordinari i travimenti, dandosi facoltà di invocare la disposizione dell'art. 222 del Codice Civile anche « agli istituti che sono investiti dell'esercizio della patria potestà e della tutela (art. 38) (1). Nè si tratta di piccola spesa « se a questo servizio si darà l'estensione che merita e che è « mio intendimento apportarvi, perchè non si può correggere « il travimento dei fanciulli discoli senza un ben ordinato

(1) Sarebbe opportuno che anche il P. M. avesse questa espressa facoltà per i casi in cui occorra provvedere all'internamento di fanciulli discoli privi dei genitori che li hanno abbandonati e senza tutore o nel caso che il fanciullo sia discolo per incuria o colpa dei genitori e durante le pratiche di sospensione del diritto di patria potestà.

La legge attuale non è chiara. Alcuni ritengono (e fra essi degli illustri

« sistema di correzione e di educazione che solo è dato attua-
« re in istituti appositi, i quali dovranno essere aumentati,
« non bastando quelli governativi già esistenti e quelli pri-
« vati. Allo Stato ancora — per l'espressa riserva di cui nel-
« l'art. 19 del disegno medesimo — incomberà la spesa, quasi
« mai ripetibile, del ricovero in casi eccezionali dei fanciulli
« dediti alla mendicizia ai termini dell'art. 2 del R. Decreto
« 19 Novembre 1899, n. 6335 e della legge 22 Luglio 1897,
« n. 334. Per detto ricovero nel bilancio dell'esercizio 1906-07
« è impostato un fondo di L. 700.000 nella massima parte ero-
« gato per l'ammissione di fanciulli abbandonati.

« Lo Stato provvederà ancora alle spese di ricovero dei
« fanciulli stranieri giusta le norme vigenti in materia di spe-
« dalità che si applicano per il rimborso delle spese di assi-
« stenza dei fanciulli materialmente e moralmente abbandona-
« ti (art. 77 della legge 17 Luglio 1890 e 39 del progetto).

« Così, col concorso, nella spesa che loro è propria, delle
« istituzioni pubbliche di beneficenza, delle provincie, dei co-
« muni e dello Stato, io confido che potrà risolversi conve-
« nientemente il grave problema che è sottoposto al vostro
« esame ».

A primo sguardo potrà parere avventata qualsiasi osser-
vazione critica di fronte alla larghezza di promesse del Go-
verno, contenute nelle frasi surriportate; senonchè sfrondan-
do di ogni rettorico ornamento le parole del Presidente del
Consiglio ed esaminando quanto vi sia di nuovo e di positivo
nella promessa di provvedere « in modo completo a determi-
nate classi di indigenti » si vedrà che il Governo sostanzial-
mente promette di continuare a tenere i riformatori (anche di
« dare a questo servizio l'estensione che merita ») e consente
agli istituti investiti di patria podestà e della tutela di invo-
care la disposizione dell'art. 222 Codice Civile.

Tutti quelli che sanno quanto spesso i ricorsi fatti al Pre-
sidente del Tribunale Civile devono restare senza evasione per

giuristi come il Sen. Chironi) che questa funzione rientri nei poteri di rap-
presentanza e di tutela spettanti al P. M. (art. 139 del Reg. Gen. Giudiziario)
In un caso recente il Presidente del Tribunale di Torino respinse l'istanza fatta
dal Procuratore del Re per il riflesso certo rilevante, che l'art. 222 C. C. e-
nunciando le persone che possono fare la richiesta non nomina il P. M.

la mancanza di posti, si augureranno al leggere la nuova disposizione (che del resto è nuova soltanto nella forma, ma che in sostanza veniva già in pratica applicata) che il Governo voglia davvero ricordarsi di aumentare rapidamente e notevolmente il numero dei Riformatori e disporre per una migliore selezione dei fanciulli accoltivi in omaggio al disposto dell'art. 222.

Le disposizioni richiamate nell'art. 19 del progetto contenute nella legge 22 Luglio 1897, n. 334 sono le seguenti :

Art. 113. — Ove l'ozioso, il vagabondo, il diffamato a termini degli art. 95 e 96, sia minore di 18 anni, il Presidente o il Giudice delegato sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di Pubblica Sicurezza ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione ed invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille. In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria podestà e di tutela.

Art. 114. — Se il minore di 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori o se questi non possono provvedere alla sua educazione o sorveglianza, il Presidente o il Giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere, ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta che sarà di volta in volta determinata.

Art. 115. — In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale (1) secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

Art. 116. — Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore di 18 anni eserciti abitualmente la mendicizia o il meretricio.

Veramente provvide sono le disposizioni di questa legge e tali che se fossero esattamente applicate basterebbero da sole

(1) Si dovrebbe aggiungere: *o in famiglia...*

a risolvere il grave problema di sopprimere nei limiti del possibile il contingente dato alla delinquenza dai fanciulli materialmente o moralmente abbandonati e non *incorreggibili*, ma non mai educati. Soltanto occorrerebbe che il numero dei posti per il ricovero fosse adeguato al bisogno e che un organo diverso dall'autorità di P. S. promuovesse i provvedimenti relativi, poichè l'inerzia o la negligenza sono gli ostacoli più gravi quando occorre invece uno zelo ed un tatto speciale. E queste dovrebbero essere le attribuzioni principali del Magistrato o Giudice speciale dei fanciulli provvisto di grande autorità come scelto con criteri specialissimi. Vedremo poi parlando dei Riformatori quanto sia esiguo il numero dei vagabondi che la diligenza della P. S. vi fece ricoverare, strapandoli alla strada ed ai genitori indegni.

Valga per tutti qualche dato relativo al circondario di Torino ove l'autorità di P. S. non fece in questi ultimi anni proposta alcuna in ossequio all'art. 113 citato. Quanto all'art. 114 i provvedimenti furono in numero irrisorio: 4 nel 1906, 2 nel 1907, *nessuno* nel 1908; nel primo quadrimestre del corrente anno furono 6. E' da notarsi che questi ultimi sono da attribuirsi all'interessamento ed alla sollecitazione del Comitato di difesa e protezione dei fanciulli, presso l'autorità di P. S. alla quale altri numerosi casi furono già da tempo segnalati ed ora si trovano nel solito periodo di laboriosa incubazione.

Nelle citate parole del rappresentante del Governo è richiamato il disposto dell'art. 81 della legge 30 Giugno 1889 (22 Luglio 1897) sugli inabili al lavoro e il relativo art. 2. del Regolamento, in cui è detto: « La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni ». I Riformatori governativi non accolgono fanciulli sotto i 9 anni e la loro spesa grava interamente sui Comuni e sulle Opere pie. Dispone però la legge che « ove il Comune non possa provvedere « senza imporre nuovi o maggiori tributi sarà a carico dello « Stato ». Ma abbiamo già detto come il Governo stesso riconobbe che il disposto dell'art. 2 del citato Decreto ebbe limitata applicazione perchè erano regolati « in modo impreciso l'onere della spesa e l'azione spettante allo Stato per il rimborso delle somme anticipate ».

Ma quando il Governo stanziava la somma di L. 700.000

per l'esercizio 1906-07 come provvedeva a risolvere l'inconveniente creato dalla lamentata oscurità della legge? Tanto più che il Governo poco prima aveva parlato di *abusi ed inconvenienti* gravi che sconsigliavano un sussidio in quote proporzionali alle spese sostenute nei vari centri. Come vengono dunque spese le 700.000 lire se il Governo non possiede istituti in cui accogliere i fanciulli di età inferiore ai 9 anni?

In conclusione, di fronte alle premesse del Governo affermanti « che lo Stato non potrebbe restare indifferente al grave problema » e altrove che « lo Stato si assume determinati servizi e provvede in modo completo a determinate classi di indigenti » è lecito esprimere la speranza che il Parlamento senta il bisogno di sancire disposizioni più concrete e promuovere delle più precise dichiarazioni dal Governo quanto alla parte che lo Stato intende assumere in proprio nella spesa che non sarà certo indifferente se si vorrà corrispondere all'entità del bisogno (1).

Ma per non indugiare troppo in dolorose sebbene non nuove constatazioni, passiamo ad esaminare le disposizioni del nuovo progetto contenute nel Capo II « Della sospensione dell'esercizio della patria podestà », disposizioni che ci sembrano rispondere ad una vera necessità. Riportiamo integralmente gli articoli del progetto :

Art. 26. — Sono sospesi di diritto dall'esercizio della patria podestà :

a) rispetto ai figli a danno dei quali fu commesso il reato, i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 390 e 391 Codice Penale, se non siano già stati dichiarati decaduti

(1) Nella seduta del 26 maggio c. a. alla Camera dei Deputati discutendosi sul bilancio del Ministero dell'Interno, l'on. Bizzozzero richiamava l'attenzione del ministro sui doveri dello Stato in fatto di beneficenza, osservando che se in questo campo molto si è fatto dal punto di vista amministrativo, si è fatto poco *dal punto di vista finanziario*. Raccomandava di studiare una riforma nel senso di rendere coattiva la federazione delle opere pie, di rendere meno illusoria la funzione dell'ispettorato e rilevava la necessità, fra altre, di disciplinare la questione del ricovero d'urgenza dell'infanzia abbandonata.

L'on. Sonnino, a proposito del nuovo progetto rileva che per provvedere efficacemente agli 80.000 fanciulli abbandonati occorrerà una spesa di 20 milioni all'anno, spesa che assolutamente non è possibile far gravare interamente sui Comuni.

dalla patria podestà, ed i genitori condannati per l'art. 386 Codice Penale;

b) rispetto a tutti i figli, i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346, 347 Codice Penale;

Art. 27. — Possono essere sospesi dall'esercizio della patria potestà :

a) rispetto ai figli a danno dei quali non fu commesso il reato, i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 390 e 391 Codice Penale;

b) i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 361 e 362 Codice Penale;

c) i genitori condannati per mendicizia od ubbriachezza abituale a' termini degli articoli 453, 454, 456 e 488 Codice Penale ed i genitori ammoniti per oziosità e vagabondaggio ai termini dell'articolo 94 e seguenti della legge di Pubblica Sicurezza;

d) i genitori che, anche senza essere incorsi in alcuna condanna, mettono in serio pericolo, per la loro sregolata o cattiva condotta o per cattivi trattamenti o per incuria la salute, la moralità o la sicurezza dei loro fanciulli.

Art. 28. — La sospensione dall'esercizio della patria potestà è pronunciata con la sentenza che condanna il genitore per uno dei reati previsti nei precedenti articoli.

Ove non sia provveduto con la sentenza di condanna, o si tratti del caso preveduto nella lettera *d)* dell'articolo precedente, la sospensione sarà pronunciata in Camera di consiglio dal Tribunale Civile del luogo ove il condannato aveva la sua residenza al tempo della condanna, ad istanza del Pubblico Ministero o di qualcuno dei parenti del minore, della Congregazione di Carità, dell'Autorità politica o di pubblica sicurezza, o delle associazioni di patronato di cui all'articolo 25, inteso il Pubblico Ministero.

L'istanza o ricorso è notificato al genitore, il quale potrà presentare difese orali o scritte, entro il termine assegnatogli dal presidente.

I provvedimenti del Tribunale sono di diritto esecutivi. Contro di essi il Pubblico Ministero, il genitore o le persone o gli enti che hanno provocato i provvedimenti medesimi, pos-

sono ricorrere alla Corte d'appello nel termine di giorni 15 e nei modi indicati nell'articolo 781 del Cod. di Proc. Civile.

Art. 29. — Il Tribunale nel pronunciare la sospensione del genitore dall'esercizio della patria potestà, ove non creda di affidare la tutela del fanciullo all'Amministrazione o Istituto presso cui sia stato ricoverato, a' termini dell'art. 35, ordina la convocazione del Consiglio di famiglia, di cui il pretore potrà chiamare a far parte le persone indicate nell'articolo 15 della presente legge, in luogo dei consulenti di diritto.

Il Consiglio di famiglia delibererà se la patria potestà debba essere esercitata dalla madre. In tal caso le potrà stabilire condizioni relativamente alla cura della persona ed all'amministrazione dei beni dei figli.

In caso diverso provvederà alla nomina di un tutore.

La madre potrà chiedere di essere sentita prima della deliberazione.

Non potrà essere autorizzata all'esercizio della patria potestà la madre che conviva col marito contro il quale fu preso il provvedimento di cui all'articolo precedente.

La deliberazione del Consiglio di famiglia è soggetta all'omologazione del Tribunale.

Art. 30. — Qualora la madre non esercente la patria potestà, sia stata condannata per uno dei delitti preveduti negli articoli 26 e 27, lettere *a*, *b* e *c*, o siasi resa colpevole dei fatti di cui all'articolo 27, lettera *d*, potrà essere pronunciata, col procedimento di cui all'art. 28, la sospensione della patria potestà a carico del padre che sia stato negligente nel difendere la prole.

Art. 31. — Il Tribunale nel pronunciare contro il padre o la madre la sospensione dall'esercizio della patria potestà, stabilisce la misura della pensione alimentare da corrispondersi dai medesimi a favore dell'istituto o delle persone che assumono la cura del fanciullo e quanto altro reputi più conveniente nell'interesse del medesimo.

Per i fanciulli che non hanno mezzi, nè parenti tenuti a corrispondere agli alimenti, si provvede nel modo stabilito dagli articoli 19, 24 e 25 della presente legge.

Art. 32. — I genitori sospesi dall'esercizio della patria potestà non possono essere reintegrati in tale esercizio se non

dopo decorsi due anni dal giorno della sentenza o dal giorno in cui è scaduto il termine per reclamare il fanciullo abbandonato a mente dell'art. 22 della presente legge.

L'istanza relativa è proposta nelle forme stabilite dall'articolo 28 davanti al Tribunale del luogo dove il fanciullo ha la residenza. Il Tribunale decide sentito il Pubblico Ministero e l'Amministrazione dell'ente cui sia stata affidata la tutela ai termini dell'articolo 35.

Art. 33. — Il Pubblico Ministero darà entro cinque giorni comunicazione al Prefetto dei provvedimenti emessi dal Tribunale a' termini della presente legge e ne curerà l'esecuzione.

Il Prefetto emetterà l'ordinanza di ricovero ai termini della presente legge.

Art. 34. — Ai fanciulli oziosi, vagabondi o diffamati a termini dell'art. 95 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla Pubblica Sicurezza e a quelli che esercitano abitualmente la mendicizia o il meretricio, sono applicabili le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 della detta legge, e per essi, quando devono essere collocati in un riformatorio, se non vi sono parenti tenuti agli alimenti, la spesa è a carico dello Stato.

E' in facoltà del Tribunale, previ accordi coi Ministeri competenti, di ordinare che i fanciulli siano inviati alla scuola-mozzi della regia marina.

Nulla è innovato a quanto è disposto dal codice penale rispetto all'invio dei minorenni negli istituti d'educazione e di correzione.

Nel 1906 uno studioso ed amico dell'infanzia, l'Avv. Mario Martinola, che in questi giorni attivamente prepara nella sua città di Novara, insieme ad altri volonterosi, la costituzione di un Comitato di difesa e protezione dei fanciulli, sul modello del Comitato che funziona in Torino, scriveva (1):

« Mai come oggi si è sentito il bisogno di vegliare oltrechè
« sulla condotta dei figli altresì su quella dei genitori; ed anzi
« a questo proposito talvolta si impone veramente la neces-
« sità di reprimere le loro opere funeste nell'esercizio della
« patria podestà e persino di privarneli tanto per mezzo delle

(1) MARIO MARTINOLA - La minore età in diritto penale - Novara, Guallo, 1906.

« leggi civili, quanto mediante penalità ed effetti di condanne
« penali per delitti.

« Quando quella condotta è colpevole è giusto intervenga
« lo Stato, il quale, per compiere la sua funzione di tutore
« delle nuove generazioni avvenire, deve provvedere a segre-
« garne i membri dai pericolosi contatti e dagli esempi fu-
« nesti. E se l'emendazione sociale dei delinquenti persistenti
« nel male è difficile, devesi invece sperare che, se non più
« facile, per lo meno maggiormente possibile riesca quella
« dei minorenni la cui condotta scioperata e delittuosa, anzi-
« chè da colpa loro propria deriva dall'abbandono in cui ven-
« gono lasciati dai parenti e dall'immoralità delle circostanze
« in cui i parenti stessi li tengono.

Ed il Prof. Ugo Conti fin dal 1902 nel già citato articolo
sui « Minorenni delinquenti » accennava alla necessità di
« consacrare ulteriormente e meglio per legge la responsabilità
« civile e penale e la decadenza piena o semipiena, definitiva
« o temporanea, del diritto di patria podestà dei genitori che
« inducano i figli loro alla mendicizia e al vagabondaggio in
« ogni forma, od anche semplicemente ne trascurino la edu-
« cazione morale e professionale ». E per mostrare come la
necessità di disposizioni legislative in questo senso fosse sen-
tita in generale e non solo fra noi, citerò qui alcuni voti
espressi in occasione di varî Congressi e che ricavo da uno
studio di Luigi Ordine, pubblicato recentemente dalla *Ri-
vista Penale*.

Nel Congresso Penitenziario Internazionale di Roma del
Novembre 1885, Sezione I, venne formulato il seguente voto :
« Il Congresso stima che è cosa d'interesse sociale che delle
misure legislative siano prese per contrapporre alle conse-
guenze deplorabili d'una educazione immorale data dai pa-
renti ai loro figli minorenni. E esso pensa che uno dei mezzi da
raccomandarne è quello di permettere ai Tribunali di togliere
ai parenti per un tempo determinato, tutti o parte dei diritti
derivanti dalla podestà paterna, quando fatti, sufficientemen-
te constatati, giustifichino d'una responsabilità da parte loro ».

Parimenti il Congresso di Pietroburgo del Giugno 1890,
riconobbe che lo Stato ha il dovere di rimuovere l'influenza
perniciosa dei parenti o tutori sui loro figli o pupilli. E quindi

il Tribunale, constatata l'indegnità o incapacità dei parenti del minorenne, dovrebbe togliere questo ai parenti per affidarlo durante l'età minore a uno stabilimento penitenziario o a un istituto di beneficenza pubblico o privato.

Per quanto riguarda le disastrose conseguenze dell'esempio dato dai genitori alcoolisti, il Garnier nel Congresso di Antropologia criminale di Amsterdam del Settembre 1901, concludeva :

« Lo studio della eziologia del delitto deve condurre a « misure d'igiene sociale che s'impongono alla collettività « come un imperioso dovere (misure legislative contro la pro- « pagazione dell'alcoolismo, decadenza della patria potestà « dei beoni, mezzi d'azione dell'iniziativa individuale, ecc.) ».

La nostra legge non contiene che le disposizioni degli articoli 221 e 223 del Codice Civile e il progetto Giolitti, elaborato in questa parte dalla Commissione per la riforma della legislazione di diritto privato, si propone il problema non facile di dare norme tali che l'istituto della sospensione della patria potestà pur essendo misura disciplinare adeguata all'intensità del danno e dell'infrazione si da poter essere con franca coscienza applicata dai giudici, fosse anche un mezzo atto a richiamare al dovere i genitori negligenti e trascurati. Si nota infatti sempre una esitazione grande da parte dei giudici nell'applicare pene troppo gravi e irreparabili e l'esempio di questa conseguenza di sanzioni troppo severe si rileva dall'esame delle poche sentenze di decadenza dalla patria potestà pronunziate in Francia, dopo la legge 24 Luglio 1889 in cui la pena della decadenza della patria potestà appariva troppo rigirosa in gran numero di casi.

Guarnieri-Ventimiglia in una sua critica al nuovo progetto (V. la *Scuola Positiva*, anno XVIII, n. 3-4) attacca invece vivamente questo indirizzo fondamentale seguito nel progetto di legge ed esclama : « Che cos'è questa *patria potestà che si può sospendere* e si può *riacquistare* quando si tratta di fanciulli abbandonati ed in grave pericolo morale e di genitori delinquenti? Non è questo il vecchio concetto classico e malefico, l'antica mentalità che si conserva nei nuovi istituti? ».

A me pare che il periodo di due anni dopo decorsi i quali

soltanto si può concedere la reintegrazione nell'esercizio della patria podestà sia stato provvidamente fissato perchè possa acquistarsi la sicurezza che i genitori che sono incorsi nella decadenza e vorrebbero vederne cessare gli effetti abbiano dato prova di certo e non effimero ravvedimento, e che del resto non sia da condannarsi a priori una disposizione che è diretta ad offrire l'opportunità di un ravvedimento ed uno stimolo a correzione di cattivi istinti. Chè se si vorrà osservare che molta ponderatezza sarà necessaria nell'applicare il disposto legislativo noi non potremo negare il peso di questa osservazione la quale del resto ci induce ad esprimere ancora una volta il voto per l'istituzione del giudice speciale (che disponga per un ordinato servizio di informazione di agenti che non siano quelli di Pubblica Sicurezza) e che nel disimpegno delle sue funzioni delicate apporti tutto l'amore della verità per il bene dell'infanzia che lo avrà condotto per libera elezione al suo ufficio speciale. La oculatezza necessaria non si può pretendere da un Tribunale che pronunzia come ora, secondo le conclusioni di un rappresentante del P. M., il quale oltre a numerosi processi vede spesso accumularsi sul suo tavolo per la disamina volumi di incartamenti disparatissimi. Perciò il Senatore Brusa esprimeva in Senato il voto di proficuo avvenimento di riforme radicali, fra cui precipua la istituzione del giudice speciale, voto che fu conglobato nell'ordine del giorno del Senatore De Antoni che rappresenta quasi uno schema delle lacune riscontrate nel progetto della tanto attesa legge, ordine del giorno che il Senato approvò alla chiusura della discussione, che qui riportiamo integralmente :

“ Il Senato, tenuto conto delle discussioni svoltesi sul presente
„ progetto di legge e in particolare del bisogno generalmente ri-
„ conosciuto che vengano risolti gli altri problemi che si collegano
„ strettamente colle disposizioni di questa legge; quali le ulteriori
„ garanzie per il sano allattamento degli esposti, la ricerca della
„ paternità, l'obbligo di provvedere al mantenimento della madre
„ e dei figli illegittimi, e ancora la previdenza per la prevenzione
„ della delinquenza giovanile con l'istituzione del giudice speciale
„ per i minorenni, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo
„ sollecita da esso la presentazione di progetti di legge intesi a
„ regolare codeste importantissime materie. „

II.

L'infanzia traviata e i Riformatori italiani.

Il nome « riformatori » introdotto la prima volta colla legge sull'ordinamento carcerario del 1890 venne a sostituire quello di « Case di correzione » o « Case di custodia » stabilito dal Regolamento generale per le case di pena del 29 Novembre 1877 il quale già ispirandosi a quell'indirizzo d'idee che doveva nel decennio successivo elaborarsi e condurre alla grande riforma affermatasi con la legge del 1899, sopprimeva l'oggettivo *penale* mentre introduceva altre notevoli innovazioni come l'istituzione del posto di censore, una trasformazione del personale di sorveglianza e la formazione di uno speciale Consiglio con attribuzioni amministrative e disciplinari. Tuttavia anche dopo il Regolamento del 29 Novembre 1877 come dopo il 1890 il servizio di sorveglianza rimase affidato alle guardie carcerarie e cioè a persone abitate, per il continuo soggiorno nelle prigioni e il contatto con delinquenti di ogni specie, a sistemi di repressione brutale, prive affatto di educazione e di pietà e, non certo per colpa loro imputabile, ignare di ogni sistema di correzione morale e di suggestione persuasiva.

È vero che nel Regolamento approvato con R. Decreto 1° Febbraio 1891 s'introducevano alcuni miglioramenti raccomandando che l'assegnazione del personale di sorveglianza avvenisse in base ad una selezione che ricercasse le attitudini e i requisiti personali degli eletti, così pure fu prescritta una speciale divisa.

Già nella relazione Beltrani-Scalia che servì di proemio al citato ordinamento si accennava alla necessità di una radicale riforma nel sistema di educazione correzionale senonchè il difetto fondamentale non tanto risiedeva nelle leggi e nelle norme che governavano l'Amministrazione e l'ordinamento interno quanto nel concetto ispiratore dell'Istituto che s'informava a criterii punitivi assai più che correttivi tanto che per

unanime consenso gli amici dell'infanzia si schieravano decisamente contro l'istituzione e la voce popolare designava coi nomi più dispregiativi quegli *ergastoli dei fanciulli*, misteriose prigioni segregate dal mondo con la più severa clausura, da cui non giungevano al mondo che grida dolorose o rumori di sommosse e di rivolte per le quali fra altri si rese tristemente famoso nel 1901 l'istituto correzionale di Torino detto « La Generala ».

Era necessario che un poderoso impulso ad un indirizzo nuovo venisse dalla Direzione Generale e poco importava che essa continuasse oppure no a dipendere dal Ministero dell'Interno o venisse posta alla dipendenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica come tanti vogliono oggi.

L'importante era di trovare l'uomo capace di dare una nuova impronta sana e moderna e di essere insieme l'instauratore ed il direttore di un sistema di educazione razionale; l'uomo che sradicasse vieti pregiudizî, pericolose abitudini, abolisse coraggiosamente i sistemi antichi ed eliminasse il personale inetto. Occorreva una persona di chiara intelligenza e di buon cuore che avesse cioè una netta visione dei bisogni e dei mezzi e fosse ispirato da quella bontà che non va mai disgiunta dell'amore e dall'indulgenza per l'infanzia derelitta.

E per fortuna nostra il Comm.re Alessandro Doria che da circa sette anni è preposto alla Direzione Generale delle Carceri è persona dalle qualità necessarie tanto che a lui si deve il perfezionamento notevole nel funzionamento dei nostri riformatorî i quali possono ora stare a paro con quelli esteri se pure non li superano. E perchè questa mia affermazione non sembri avventata o ispirata a soverchio ottimismo dirò subito che non tutti i Riformatorî sono degli istituti modello come quello che esiste a Roma e che forma l'ammirazione di quanti lo visitano e la fonte di legittima soddisfazione da parte di chi lo ha saputo così sapientemente riformare e ne fa tuttora quotidiano oggetto delle sue cure; dirò anzi che molto resta a correggere ed a innovare in altri istituti, soprattutto nei Riformatorî così detti privati, ma mi è caro ricordare, fra gli altri elogi di stranieri, quello di Miss Bartlett, apostolo fer-

vente del sistema americano della libertà sorvegliata e non tenera amica del regime correzionale di internamento, la quale in una conferenza letta alla « Penal Reform League » di Londra, società di cui essa è membro, ebbe a dire che di tutti i riformatorî visitati all'estero (fra cui naturalmente gli americani e gli inglesi) essa trovò in Italia i migliori.

Così mi piace citare il giudizio autorevole di un eminente e dotto magistrato, il Senatore Oronzo Quarta, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Roma, che nel suo Discorso inaugurale del Gennaio 1908 ricordando le recenti leggi e regolamenti sui Riformatorî osserva che in questo ramo « seguendo le traccie luminose lasciate dal suo illustre « predecessore, senatore Beltrani-Scalia, ha portato, è dove- « roso rilevarlo, tutto il suo studio, tutto il suo amore e tutta « la sua attività il Direttore Generale delle Carceri, Ales- « sandro Doria; e con essi i nostri nove riformatorî, cancel- « lata la impronta del castigo, si sono trasformati ed hanno « assunto, come le odierne aspirazioni della scienza ed i nuo- « vi bisogni della giustizia sociale esigevano, il genuino carat- « tere di istituti di razionale educazione e meritata riabilita- « zione, mediante uno dei più perfetti ed ammirevoli sistemi « d'insegnamento industriale ».

E Ugo Conti professore di Diritto Penale a Pisa parimenti rileva (1) « che le condizioni dei nostri riformatorii si fecero « sempre migliori in rapporto al progresso generale di simili « istituzioni per tutto il mondo civile..... Così fioriscono « (argomento di viva lode anche per gli stranieri) i reforma- « torî governativi di Pisa, di Tivoli, di Bologna, i reforma- « torî privati Marchiondi-Spagliardi a Milano ed altri ».

Larga messe di critiche sarebbe dato raccogliere a chi volesse dare ascolto a tutte le voci dei severi aristarchi o dei sistematici denigratori di tutte le opere delle Amministrazioni governative ma più che altro queste critiche si rivolgono a constatare fatti deplorabili certo ma quasi sempre dovuti all'insipienza di Direttori o di funzionari o a difetti di organizzazione interna, inconvenienti questi che la Direzione centrale

(1) Minorenni delinquenti - *Rivista di Beneficenza pubblica, ecc.* - Anno XXX, Fasc. 9.

ha cercato e cerca di eliminare sia con una epurazione e una scelta di personale coraggiosamente iniziata e continuata con grande cura, sia con la redazione di un Regolamento unico approvato con Decreto Reale 14 luglio 1907 e da cui è lecito attendersi i migliori risultati pensando alla nobiltà degli intendimenti educativi a cui il compilatore volle ispirarsi.

Altri inconvenienti sono dovuti alla limitazione delle somme disponibili e nessuno può pretendere che si facciano miracoli di riforme senza quattrini nè soprattutto che si possa dare ampio sviluppo alla parte così importante dell'Istruzione industriale se non vi siano mezzi adeguati; più gravi disordini si ebbero a lamentare negli istituti privati e non pochi inconvenienti, noti del resto all'Amministrazione la quale non li nasconde ma chiaramente espone: « Sarebbe desiderabile, per molte ragioni, che la indicata funzione venisse per intero esercitata dallo Stato con istituti suoi propri onde evitare disparità di trattamento, discontinuità di giudizi e di metodi ed anche *principalmente per considerazioni astratte di convenienza, morale ed amministrativa.* (1)

E poche righe più in là, dopo aver tuttavia nominato cinque istituti privati in cui ad esempio del Governo si cercò di applicare un nuovo indirizzo adottando anche il Regolamento dei Riformatori governativi, ancora disse: « Sarebbe desiderabile, ripeto che lo Stato avocasse a sè questo servizio pubblico di grandissima importanza morale e sociale senza servirsi d'intermediari privati; ed a tale scopo *tendono gli sforzi dell'Amministrazione dei Riformatori la quale è però paralizzata dal quasi assoluto difetto di mezzi.* »

Per tutte le considerazioni che abbiamo rapidamente espone e che ci proponiamo di illustrare più oltre ci si consenta di esprimere l'augurio che il Ministero ed il Parlamento vogliano aumentare notevolmente la disponibilità finanziaria di un'Amministrazione che con retto criterio e moderno indirizzo provvede ad una funzione sociale di alta importanza qual'è quella di prevenire e reprimere la delinquenza. Tanto più che le somme che sono spese per i Riformatori si rispar-

(1) DORIA - Lettera a S. E. Giolitti premessa alla Relazione sulla Statistica dei Riformatori - Dicembre 1908.

mieranno nelle Carceri ove sono annualmente accolti più di 50.000 minorenni fra cui quasi tutti quelli che a norma dell'art. 54 del Codice Penale dovrebbero scontare la pena in casa di correzione, ma per i quali mancano i posti.

Il primo passo notevolissimo nel senso della radicale riforma si ebbe col nuovo organico di funzionari da scegliersi « tra gl'insegnanti elementari o tra coloro che offrirono garanzia di attitudini educative per aver esercitato funzioni di « istitutore o di prefetto in collegi od in altri istituti di educazione » organico approvato con legge 3 Luglio 1904, n. 318, e regolamento 22 Dicembre 1904, n. 716.

Così di un tratto agli antichi sorveglianti provenienti dagli agenti di custodia delle carceri venivano sostituiti dei maestri e degli educatori mutandosi così per intanto nell'elemento essenziale, cioè nel personale di sorveglianza, lo *stabilimento carcerario in istituto di educazione*.

Con circolare 31 agosto 1905 veniva diramato dall'Amministrazione centrale alla direzione degli Istituti lo schema del nuovo Regolamento che con molta prudenza si volle sperimentare prima di renderlo definitivo.

Dopo un periodo di due anni di esperimento il progettato Regolamento venne approvato e sanzionato con R. Decreto 14 Luglio 1907, n. 606.

Frattanto con Decreto Reale 10 Novembre 1905, n. 572, si era provveduto a separare l'Amministrazione dei Riformatori da quella delle Carceri ed infine una legge del 30 dicembre 1906 aumentava il numero del personale (complessivamente da 230 a 265) ed elevava da 1200 a 1400 il minimo e da 2000 a 2500 il massimo degli stipendi.

Abbiamo accennato ad una distinzione fondamentale dei Riformatorii in governativi e privati: i primi sono cioè dipendenti immediatamente per la direzione e l'Amministrazione della « Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori » presso il Ministero dell'Interno; i Riformatorii privati sono istituti a cui la Direzione Generale affida i minorenni che per insufficienza di posti non possono essere accolti negli istituti governativi e per cui corrisponde una diaria individuale

giornaliera che fu aumentata dal 1° luglio 1908 da cent. 80 a L. 1.00.

Dice l'art. 1 del Regolamento 14 luglio 1907.

I riformatorî sono destinati al ricovero :

« Dei minorenni traviati e ribelli all'autorità paterna per
« modo che il genitore o il tutore siano impotenti a correg-
« gerli (art. 222 del Codice Civile);

« Degli oziosi e vagabondi, dei mendicanti e delle mere-
« trici abituali, minori degli anni 18, privi di genitori, o aventi
« questi incapaci a provvedere alla loro educazione e sorve-
« glianza (art. 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza);

« Dei colpevoli di delitti comuni che, nel momento in cui
« commisero il fatto delittuoso non avevano compiuto i nove
« anni o che, avendo più di nove anni ma non più di quattor-
« dici, agirono senza discernimento (art. 53 e 54 del Codice
« Penale) ».

Negli istituti privati si collocano soltanto fanciulli delle due categorie di assegnazione : per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio.

I Riformatorii governativi per maschi sono in numero di 10 così distribuiti : Bologna, Boscomarengo, Forlì, Napoli, Pisa, Roma, S. Lazzaro Parmense, S. Maria Capua Vetere, Tivoli, Torino.

Per le fanciulle non esiste che un solo riformatorio governativo; quello di Perugia.

I Riformatorî privati per maschi sono 10 : ad Ancona, Ascoli, Catania, Firenze, Milano, Monteleone Calabro (colonia agricola) Palermo, Treviso, Torino, Venezia.

In numero di 22 sono i Riformatorî privati per fanciulle tutti diretti da ordini religiosi (come del resto anche quello governativo di Perugia condotto da suore belghe). La sorveglianza del Governo sugli istituti privati si esercita col mezzo di ispezioni che naturalmente non bastano a eliminare gravi inconvenienti che intanto, per quello che riguarda gli istituti femminili, hanno avuto per risultato di persuadere il governo « della necessità e convenienza di creare, a titolo di
« esperimento, uno o più istituti laici in cui il sistema educa-
« tivo possa essere in armonia con i bisogni reali della vita
« moderna, dove l'educazione stessa, informata a principî di

« morale pedagogica, sia capace di formare delle piccole
« traviate donne coscienti e savie, libere e virtuose ».

Quanto agli inconvenienti che si verificano in genere negli istituti privati tanto per maschi, quanto per fanciulle e alle difficoltà in cui si trova l'Amministrazione in tali casi citerò una frase significativa contenuta nella Relazione annessa alla statistica dei Riformatori (Anni 1904, 1905, 1906, 1907) scritta per spiegare le cifre dimostranti una diminuzione di entrati malgrado la « questione della insufficienza di posti che si agita di continuo e preoccupa l'Amministrazione ».

Scrivè dunque il Direttore Generale : «..... negli ultimi
« due anni 1906 e 1907, si è dovuto sospendere le assegnazioni
« in qualche riformatorio privato a causa del disordine di-
« sciplinare riscontratosi mediante ispezioni d'ufficio; sospen-
« sioni che hanno durato talvolta molti mesi per più di un
« istituto nello stesso tempo e fino a completa restaurazione
« dell'ordine turbato, il che ha portato per conseguenza un
« arresto nel procedimento delle assegnazioni, una positiva
« diminuzione nel movimento dei minorenni *con danno del-
« l'importantissimo servizio* ».

E già abbiamo accennato più in alto all'insistenza con cui l'Amministrazione proclama la necessità di avocare interamente allo Stato questo servizio pubblico di tanta importanza sociale.

Senonchè la ristrettezza dei mezzi assegnati non consente all'Amministrazione di provvedere con la sollecitudine e la larghezza che sarebbero reclamate dall'imperiosità delle esigenze. Invero con l'unico assegno in bilancio di L. 512.000 per riforma e sistemazione di fabbricati e per le due amministrazioni (1) dei Riformatori e delle carceri, (somma di cui le carceri assorbono la massima parte) si è nell'ultimo quadriennio provveduto alla costruzione di una sezione cubicolare nel

(1) E' qui opportuno rilevare come la disposizione sopra ricordata con cui venne separata l'amministrazione dei Riformatori da quella delle carceri non fu seguita da eguale suddivisione delle spese delle due distinte aziende; così la spesa di mantenimento dei giovani nei riformatori governativi è compresa nella cifra stanziata nel capitolo per il mantenimento dei detenuti nelle carceri. Così per l'azienda industriale le imputazioni sono complessive.

Riformatorio di San Lazzaro Parmense e in quello di Bologna come pure in quello femminile di Perugia.

Quanto alla costruzione di nuovi riformatori più volte promessa dal Governo e ripetuta ancora nel progetto di legge che sta ora per essere discusso in Parlamento, è utile citare testualmente le parole della Direzione generale nella accennata relazione, parole di cui non può sfuggire il senso troppo vago di fronte all'urgenza del bisogno: « Ad Avigliano in quel di
« Potenza si sono dati in appalto i lavori per un istituto della
« specie già da tre anni progettato; a Cairo Montenotte (Genova) verrà sollecitamente iniziata una costruzione simile;
« ad Airola (Benevento) si trasformerà, allo stesso scopo, un
« grandioso edificio, recentemente acquistato per cui è pronto
« il progetto d'arte; a Livorno sarà trasformato l'ex Lazzaretto di San Leopoldo in un riformatorio probabilmente di
« carattere nautico; e finalmente presso Cagliari si costruirà,
« sulla marina, in terreno demaniale, un altro novello riformatorio ».

In sostanza nell'ultimo quinquennio il numero dei Riformatori è rimasto stazionario non solo, ma in conseguenza di una più accurata vigilanza, certo lodevole, negli istituti privati è diminuito il numero dei posti disponibili laddove le cifre delle statistiche dimostrando uno spaventoso aumento nella delinquenza infantile avrebbero dovuto attirare l'attenzione degli uomini di governo sulla necessità di una più pronta ed efficace azione di correzione e di educazione.

Riportiamo una tavola della statistica del quadriennio 1904-1907 relativa alla capienza dei Riformatori:

Capienza

	Cubicoli	Posti in comuni	TOTALE	Cubicoli	Posti in comune	TOTALE
Riformatori governativi	1510	620	2130	1510	620	2130
{ per maschi	..	135	135	..	130	130
{ per femmine	1510	755	2265	1510	750	2260
TOTALI.....		1904			1905	
Riformatori privati	..	2350	2350	..	2050	2050
{ per maschi	..	3330	3330	..	3280	3280
{ per femmine	..	5680	5580	..	5330	5330
TOTALI.....						
RIASSUNTO						
Maschi.....	1510	2970	4480	1510	2670	4180
Femmine.....	..	3165	3465	..	3410	3410
TOTALE GENERALE.....	1510	6135	7945	1510	6080	7590
		1906			1907	
Riformatori governativi	2066	268	2334	2066	240	2306
{ per maschi	19	160	179	19	160	179
{ per femmine	2085	428	2513	2085	400	2485
TOTALI.....						
Riformatori privati	173	1916	2089	167	1970	2137
{ per maschi	133	4055	4188	127	4135	4262
{ per femmine	306	5971	6277	291	6105	6399
TOTALI.....						
RIASSUNTO						
Maschi.....	2239	2181	4423	2233	2210	4443
Femmine.....	152	4215	4367	146	4195	4441
TOTALE GENERALE.....	2391	6399	8790	2379	6505	8884

E perchè le cifre indicate sulla tavola citata sembrano contraddire a quanto si è detto più in alto aggiungiamo il commento della Direzione ai dati stessi :

« Se s'istituisce un confronto fra le cifre determinanti la « capienza e quelle del movimento dei giovani apparisce su-
« bito che quella è maggiore di questo, di guisa che riesce i-
« nesplicabile a prima giunta il lamento che si muove conti-
« nuamente per difetto di posti *ond'è impedito dar corso alla*
« *esecuzione delle ordinanze* presidenziali di ricovero. Bisogna
« considerare per altro che la capienza *indicata dagli isti-*
« *tuti con molla larghezza* non è tutta disponibile, dovendo-
« sene togliere i locali di riserva necessari per l'isolamento
« per le punizioni, per le infermerie e quelli spesso tempora-
« neamente per qualsiasi causa non occupabili; a ciò è da ag-
« giungere che i riformatori privati danno ricovero ad altri
« minorenni oltre quelli assegnati dal Ministero per cui la
« capienza denunziata da tali istituti non è quella messa
« in realtà a disposizione dell'Amministrazione. In conclu-
« sione può dirsi che i posti nei riformatori per maschi sono
« sempre tutti occupati, e soltanto quelli per femmine oltre-
« passano il bisogno ».

Di fronte all'affermazione della Direzione Generale che i posti disponibili per le femmine *oltrepassano* il bisogno è opportuno ripetere qui l'osservazione fatta nel capitolo precedente, che cioè sarebbe desiderabile che un numero maggiore di ordinanze di ricovero fosse promosso dall'Autorità di pubblica sicurezza in ossequio ai disposti degli art. 113, 114 e 116 della legge 30 giugno 1889 e fosse pronunziato dal Tribunale Penale in ossequio al disposto degli art. 53 e 54 Codice Penale. Dai dati statistici relativi al movimento dei minorenni ricoverati si rileva che il 68% delle fanciulle è internato per correzione paterna, il 31% in ossequio alle citate disposizioni della legge di P. S. ed appena l'uno per cento fra le prosciolte d'accusa per insufficienza di discernimento.

Il rapporto numerico per i maschi è per ogni 100, di 58 assegnati della prima categoria, 39 per la seconda e 3 per la terza come si può rilevare anche dal piccolo specchietto statistico che riportiamo.

Entrati per assegnazione

ANNI	Correzione paterna		Oziosità e vagabondaggio		Prosciolti d'accusa per insufficienza di discernimento		Condannati		TOTALI		TOTALI maschi e femmine
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	
	1903	927	281	401	100	50	4	98	3	1476	
1904	1108	327	367	124	55	2	1530	453	1983
1905	846	284	545	138	37	1	1428	423	1851
1906	730	324	581	129	33	1344	453	1797
1907	581	240	504	127	32	1117	367	1484
Media Annua	838	291	479	123	41	1	19	..	1379	417	1796

Facciamo notare ancora una volta che *assolutamente minimo* è il numero dei giovani che entrano nei Riformatorii in applicazione delle disposizioni del codice penale.

Qualche osservazione sarà pur bene di fare a proposito della categoria più numerosa, quella degli assegnati per correzione paterna che vengono ad occupare quasi tutti i posti disponibili quantunque vi siano serie ragioni che consigliano una accurata disamina dei ricorsi ed una limitazione nel numero delle accettazioni, ragioni che credo utile esporre servendomi dei giudizi di autorevoli persone e citando anche l'esempio di due fatti di mia personale esperienza.

Dispone l'art. 222 del codice civile: « Il padre che non riesce a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del Tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'Istituto di educazione e di correzione che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

« L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto ».

Nella maggior parte dei casi le famiglie dei ricoverandi non sono ricche ma talora anche genitori che avrebbero i

mezzi di collocare figli in buoni istituti privati sono costretti a ricorrere all'Autorità Pubblica perchè la indisciplinatezza dei fanciulli è tale che li rende ivi insopportabili. In questi casi i genitori vorrebbero naturalmente che i loro figli continuassero negli studi intrapresi, anzi è spesso la loro refrattarietà allo studio ed il loro ozio unito ad altre cause, che determina il provvedimento paterno.

Il Ministero dell'Interno istituiva con decreto 6 giugno 1898, una sezione speciale in Urbino (poi in Tivoli) con corsi interni ginnasiali, liceali e tecnici. I genitori corrispondevano una retta giornaliera di lire 2.00 e anticipavano tre mesi di pensione. Ma questa prova fallì.

« I giovani studiavano ma non si correggevano specialmente per mancanza di tempo essendo che il genitore pro-
« metteva il ritorno in famiglia dopo ottenuto il passaggio alla
« classe superiore o dopo conseguita la licenza, cioè fra quat-
« tro, cinque, otto mesi al massimo. Avveniva quindi che
« ricoverati, desiosi di riconquistare la *libertà perduta*, studia-
« vano e quasi sempre superavano la prova così tornando nel-
« l'ambiente da poco lasciato, con tutti i loro difetti e con
« tutte le loro prave tendenze. Mancava in conseguenza il
« raggiungimento dello scopo per difetto della legge che non
« poteva — e non può — obbligare il genitore a lasciare rico-
« verati i giovani fino a completa emenda. Il riformatorio per
« gli studenti si soppresse nel novembre 1903 ». (1).

Quanto agli inconvenienti in genere a cui dà luogo l'istituto della correzione paterna qual'è regolato dal poco preciso disposto della legge e dalla frettolosa sua applicazione ci è caro citare il giudizio che Giustino De-Sanctis esprime nel suo recentissimo libro « Riformatorii », giudizio, che acquista un doppio valore per la competenza e la pratica derivate dai lunghi anni passati dal De-Sanctis nella Direzione di varî riformatoriî e più a lungo in quello di Pisa che dalle sue cure sapienti e amorose riuscì tanto migliorato che Enrico Ferri dopo averlo visitato ebbe a dire: « Io non credo all'utilità
« dei riformatorii, ma se dovessi mutare idea, vorrei che i
« Riformatoriî fossero retti come quello di Pisa ».

(1) GIUSTINO DE SANCTIS - Riformatorii - Ed. Marcolli, Roma-Milano, 1908.

Scrive il De-Sanctis a pag. 141 del suo libro :

« È necessario che la legge ordini una severa inchiesta
« tutte le volte in cui il padre si rivolge al magistrato per far
« correggere ed educare il figlio. Il padre dovrebbe dare tutte
« le prove e le garanzie possibili.

« La inchiesta dovrebbe accertare la verità assoluta del-
« l'esposto, investigando se la colpa della discolaggine del
« giovinetto debba attribuirsi a trascuranza, a cattivo esempio,
« o ad immoralità paterna; nel qual caso il genitore — in os-
« sequio ai principî di equità — andrebbe convenientemente
« punito.

« Ordinato il ricovero del giovinetto, il padre dovrebbe
« concorrere alle gravi spese di mantenimento e di educa-
« zione pagando una quota proporzionata alla propria condi-
« zione; e solamente *ai veri poveri* si accorderebbe il ricovero
« gratuito.

« Così ritengo sarebbero garantiti i giovinetti e gli in-
« teressi dello Stato il quale, con i nuovi proventi potrebbe
« allargare l'opera educativa di beneficenza a vantaggio dei
« miserabili.

« Oggi pochissimi pagano essendo pur dolce cosa far dei
« risparmi in barba al governo. Nello scorso settembre in un
« istituto di correzione di..... questo mondo su 250 minorenni
« solo dieci erano a pagamento. Gli altri si mantenevano dal-
« l'Amministrazione, grazie ai certificati di povertà che mol-
« tissimi genitori avevano ottenuto pur essendo operai con
« buona mercede, commercianti, impiegati in aziende private,
« in amministrazioni comunali e dello Stato. »

Così pure il senatore Beltrani-Scalia prima ispettore e
poi Direttore Generale delle Carceri scriveva : (1)

« Una severità maggiore dovrebbe essere spiegata perchè
« il genitore che voglia far ricoverare in un istituto il proprio
« figliuolo per correzione paterna, paghi la spesa occorrente.
« Più di una volta ho avuto luogo di trovare nei nostri isti-
« tuti figli di industriali non sprovvisti di mezzi che avevano
« saputo procurarsi dei certificati di povertà e che si spoglia-
« vano con tal mezzo dei doveri che impone la legge ad ogni
« cittadino : di provvedere ai bisogni della propria famiglia ».

(1) « La riforma penitenziaria in Italia ».

E Ugo Conti nel suo articolo: *Minorenni delinquenti* già più volte citato, accenna a proposito dell'art. 222 a « inganni « di genitori indegni che vogliono sottrarsi al carico della « prole, o riavere anzi tempo la prole medesima, tosto che sia « fatta (per appreso mestiere) materia facilmente sfruttabile ».

Dalla statistica dei Riformatori dell'ultimo quadriennio si rileva che soltanto il 3 % del totale dei ricoverati è a carico delle famiglie.

Del resto anche la Direzione generale lamenta l'inconveniente esprimendo il timore non illogico che in seguito alle riforme con cui si tende a togliere ogni carattere odioso di pena ai riformatori convertendoli in veri istituti di educazione non abbia a diventare soverchia ed artificiosa l'affluenza dei corrigendi.

« Che mai non accada vedere giovinetti coscienti della « propria innocenza e immunità da colpa qualsiasi, trascinati al riformatorio come ad un ingiusto castigo del quale essi esagerano la gravezza, divenire ribelli contro la ingiustizia paterna e contro lo stesso istituto che li ospita. A tali pericoli potrà riparare il magistrato con una bene intesa e più restrittiva applicazione dell'art. 222 del Codice civile ».

Ammettiamo noi pure che l'applicazione dell'art. 222 possa dar luogo a molti abusi e ci uniamo a quelli che desiderano un più esatto accertamento delle condizioni finanziarie dei ricorrenti. Ci sembrano utili tuttavia due osservazioni dettate dall'esperienza. Anzitutto il magistrato chiamato a pronunciare sull'ordinanza di ricovero deve per forza attenersi alle informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza, del Sindaco e dell'agente delle imposte, tanto per quello che si riferisce alle condizioni economiche quanto a quelle relative all'accertamento della verità dei fatti dichiarati dal ricorrente e che devono giustificare il provvedimento. (1) Questo inconveniente potrebbe essere eliminato, a nostro giudizio, quando anche per questi provvedimenti si facesse capo al giudice spe-

(1) Le circolari del Ministro Costa. 22 e 24 Giugno 1897, n. 1435-1436 prescrivono che si interroghi il minorenni. A quanto mi consta questa prescrizione non è affatto osservata. Così dai verbali di cancelleria al Tribunale di Torino si rileva che nessuno di tali interrogatori viene eseguito prima di emettere le ordinanze, e questa è la regola.

ciale per l'infanzia il quale per il servizio di informazione e di controllo facesse capo alle istituzioni private di protezione quali i Comitati, i Patronati, le Società di Protezione per l'infanzia che sorgono ora in quasi tutti i grandi centri e la cui opera dovrebbe svolgersi armonica e concorde con quella del Governo per l'assistenza e il ricovero dei fanciulli abbandonati o travati.

L'altra osservazione che mi pare utile è questa: che accanto ai molti abusi di genitori abbienti o di parenti ricchi si devono pure considerare i casi in cui la miseria vera o altre tristi cause di dissensi famigliari spingono i genitori a ricorrere al mezzo che viene loro offerto per disfarsi del figliuolo o della fanciulla, bocca superflua o creatura (triste a dirsi !) imbarazzante ed odiosa.

È vero che l'appurare queste circostanze giova nel senso che anche qui la disposizione di legge non deve essere asservita a scopi diversi da quelli che sono richiesti dall'indole dell'istituto e dall'intenzione del legislatore; tuttavia non basta in questi casi il semplice provvedimento di rifiuto del ricorso che oggi potrebbe essere preso senza nulla più dal Presidente del Tribunale quando l'esattezza delle informazioni lo facesse persuaso che si vuole eludere la legge. Anzitutto è difficile che questo avvenga allo stato attuale delle cose, perchè è molto facile che le informazioni della Questura affermino che un fanciullo è discolo quando i portinai o i vicini compiacenti confermano a richiesta la dichiarazione dei parenti. Siccome però accade spesso che i fanciulli, se non sono già vagabondi o discoli, siano per la strada di diventarlo sia per l'abbandono dei parenti e *le loro provocazioni* o le loro sevizie, occorre studiarli con attenzione per conoscerne l'indole e poi prendere un provvedimento diverso da quello dell'art. 222 in tutti quei casi in cui esso si dimostrerebbe più dannoso che proficuo. E di quanta utilità possano essere in questo caso le istituzioni private che dispongano di uno speciale servizio d'informazioni e di istituti di educazione per il ricovero, io dimostrerò con qualche esempio di fatti occorsi nel corso di pochi mesi al « Comitato di difesa e protezione dei fanciulli » che si iniziò in Torino in forma modesta fin dal 1907 nella Pretura Urbana retta dall'Avv. Pola, grande amico della fan-

ciullezza disgraziata, e che fu presieduta in seguito dal com-
pianto ed illustre Senatore Brusa fino all'epoca della sua
morte, ed ora dal Senatore Chironi.

Un giorno si presenta alla sede del Comitato una donna,
la quale a nome di una sua parente, certa T., che non può
muoversi di casa perchè indisposta, prega di sollecitare il
corso di una domanda dalla stessa presentata al Presidente del
Tribunale per ottenere il ricovero di un fanciullo discolo. Si
promette di occuparsi della pratica e infatti si dà incarico ad
un volontario di raccogliere le informazioni relative alla fami-
glia ed al fanciullo, e di riferire.

Questo incarico, vista l'età del bambino è affidato ad una
signorina la quale si reca all'abitazione della T. La portinaia
indica il numero della soffitta e interrogata informa che il pic-
colo Felicino è veramente un ragazzo insopportabile, che non
frequenta la scuola, ma disturba i vicini colle sue grida, che
gironzola tutto il giorno, si ribella alle ammonizioni e *batte
anche la madre*. Può bastare per un bambino di appena nove
anni! Questo è probabilmente tutto quello che è stato detto
alla guardia che venne mandata a chiedere informazioni, il che
poteva essere in certo modo confermato dal racconto di altri
agenti della vicina sezione che per ben due volte avevano ac-
compagnato a casa il bambino a tarda ora dopo averlo trovato
addormentato su una panca del vicino corso. Senonchè al
primo porre piede nella soffitta abitata dai T. il volontario del
Comitato sentì la necessità di condurre le sue indagini con la
maggior cura: una donnina zoppicante e contorta che a mala
pena si spostava di qualche passo reggendosi su due grucce
di legno, si fece ad aprire l'uscio che dava adito al minuscolo
antro ingombro dei pochi mobili indispensabili, fra cui la mac-
china da cucire sulla quale quella miserabile creatura stava
china dal mattino alla sera, lottando colle tenebre e colla stan-
chezza per guadagnarsi il pane. Come e da chi quell'essere di-
sgraziato avesse potuto avere un figlio e per quale strano im-
pulso di amore materno lo avesse voluto riprendere già cin-
quenne alla nutrice che volontariamente lo teneva presso di sè
fra altri suoi figli, sono misteri della vita e dell'anima che sor-
prendono e commuovono. In un angolo della soffitta dove non
si possono muovere tre passi senza urtare nel tetto basso e

spiovente, affumicato dalla piccola stufa che serve a preparare la minestra, il piccolo Felicino vegetava privo d'aria e di sole, oppresso dai rimbrotti della madre così quando la sua vivacità gli suggeriva un giuoco un poco rumoroso col cane spelacchiato del vicino, come quando tornava col visino rosso e lieto da una lunga corsa pei campi o nelle strade.

Alla domanda: « Perchè non vai a scuola? » (si era nel mese di Novembre inoltrato) la madre rispose per lui: « Perchè l'anno scorso me lo rimandarono a casa tre mesi prima dell'esame per una ghiandola ed in quest'anno non ho ancora potuto accompagnarlo. *E poi tanto non vi andrebbe, perchè siccome sa che io non posso correrli dietro* egli se ne va preferibilmente a zonzo per i prati. Non è vero Felicino? » E il bimbo, rimasto fino allora silenzioso e quasi intimidito dalla presenza di persona estranea, alzando in volto alla mamma due occhioni intelligenti: « E' vero, *mi piace tanto stare fuori dalle case e giuocare cogli altri bambini* ».

Fra i vicini fu un generale accordo nel lamentare le rumorose e frequenti scenate che accadevano nella soffitta dove la voce stridula ed acuta della gobbina si alternava coi pianti del fanciullo che gridava alla madre i più sconci nomi appresi nella strada. Nessuno si lagnò di furti nè di gravi marminelle; la querimonia più insistente della padrona di casa abitante al primo piano della sudicia casa del sobborgo si riferì al rumore degli zoccoli del piccolo Felicino quando si precipitava giù per i cinque piani delle scale. La maestra della prima classe affermò che il bambino, per il tempo in cui ebbe a frequentare la scuola nell'anno precedente, non diede luogo a lagnanze, ma si mostrò d'indole affettuosa e avido di carezze e di buone parole. Il piccolo Felicino era inoltre il commissioniere della mamma (quando si rendeva reperibile dai vicini nel cortile o nelle vicinanze) tanto che andava egli stesso alla fabbrica a prendere e riportare il lavoro settimanale *consegnando integralmente* la modesta somma che gli veniva data in pagamento. Ma un fanciullo di nove anni incomincia a mangiare ed a costare e la povera donna sentiva il peso del suo errore, cosicchè il suo carattere già inasprito dalla indisposizione fisica, mal sopportava le birichinate del bambino irrequieto e le faceva considerare come

un bene supremo quello di esserne in qualsiasi modo liberata. Così per il consiglio di un conoscente che vedeva « quanto cattivo sangue essa si facesse col Felicino » si decise facilmente alla domanda di internamento per correzione. Quando però il volontario del Comitato, dopo qualche settimana di osservazione durante la quale si era fatto sospendere il corso della domanda e iniziato diversa pratica più adatta al caso, fece comprendere alla disgraziata donna che il suo bambino avrebbe potuto essere accolto nella Colonia Agricola dell'Istituto degli Artigianelli allo scopo di avvicinarlo ai campi che amava e iniziarlo a un mestiere onesto, essa con spontanea commozione e franchezza esclamava: « Come sono contenta!... Il mio Felicino riuscirà bene, perchè *in fondo non è mica cattivo!....* ».

E già la signorina che si era interessata a lui si era persuasa che non era cattivo quel bimbo che, scoperto un mattino da lei con un livido su una guancia, aveva confessato, dopo molte insistenze e come vergognandosi di una colpa, che la mamma lo aveva colpito colla *gruccia* per una disubbidienza dopo di che egli aveva preso in mano un bicchiere (l'oggetto più vicino) per tirarglielo contro, ma poi non lo aveva tirato, il quale atto la madre non aveva taciuto, senza accennare naturalmente alla sua provocazione.

Chi può dire che cosa sarebbe diventato quel fanciullo meschino e gracile, abbandonato ai suoi peggiori istinti, quasi spinto dall'esempio alla brutalità ed alla violenza? Il suo male era l'ambiente: oggi nella Colonia che lo accolse egli vive felice e buono e alla signorina del Comitato che va a visitarlo dice che « non vuole tornare mai più nella sua casa per *starci* » ma gli è caro rivedere la mamma, la quale del resto lo ha colmato di carezze nella mezza giornata del domani di Pasqua in cui le fu permesso di tenerlo presso di sè.

Per molti casi simili il provvedimento dell'art. 222 non solo è inutile ma può essere dannoso per fanciulli non cattivi ma trascurati e seviziati, per i quali occorre e basta un istituto di educazione e di lavoro ove non trovino fanciulli più discoli di loro.

I posti nei Riformatori devono essere riservati a quelli in cui le cattive tendenze siano così sviluppate da impedire

gli effetti benefici di un regime più mite. Perchè noi non vogliamo dimenticare che il riformatorio deve servire sempre e solo per quelli che non possono stare in libertà nè in istituti a più larga disciplina.

Bisogna provarli, mi si dirà. Sicuro che bisogna provarli e bisognerebbe, aggiungo io, provarli tutti e sempre, perchè si possa prendere un provvedimento efficace in relazione col carattere e colla tendenza del fanciullo. Talora si finisce col comprendere, anche dopo lunga prova, che il male ha già troppo progredito o che la forza buona di reazione al cattivo impulso è troppo debole perchè si possano sperare frutti duraturi, ed allora dopo un periodo di vigilanza attenta e di qualche opportuno perdono è giuocoforza affidare il bambino a un istituto che esperimenti a sua volta l'ultimo mezzo: quello di una più stretta disciplina e di un'educazione correttiva applicata con sistemi e con persone tali che si possono trovare soltanto in stabilimenti appositi.

Così per esempio il « Comitato di Difesa » dovette dopo parecchi mesi promuovere l'applicazione dell'ordinanza di ricovero nel Riformatorio di Pisa per un fanciullo di quattordici anni il quale dopo lunghi periodi di buona condotta, talora esemplare, andava soggetto a crisi di melanconia provocate dal minimo disturbo fisico, crisi cui seguivano fughe impulsive e periodi di irritabilità da attribuirsi certamente alla vita disordinata e viziosa del padre e forse ai tristi effetti di quei sette mesi di carcere subiti a due riprese dal fanciullo che, scacciato dalla casa e cioè palleggiato tra il padre e la madre che vivevano divisi e non lo volevano mantenere, si vide spinto a furti di *oggetti di vestiario* per sè e di *vettovaglie* sui banchi di vendita a Porta Palazzo *sotto i quali* egli soleva dormire la notte con l'unico fratello maggiore che egli pure è ora in carcere a scontare più lunga condanna.

Collocato anzitutto presso la onesta famiglia di un fabbro in un paese lontano da Torino e quindi dai tristi compagni, il piccolo G. tenne buona condotta per tre mesi, fino a tanto che in un giorno di ozio per una lieve indisposizione egli fuggì facendo il viaggio fino a Torino sul carro di un conducente pietoso. A Torino, vergognoso della fuga e temendo i rimproveri, quantunque fosse già pentito della sua fuga, (come egli

disse poi) cercò il fratello allora libero e un altro biricchino e con loro, a piccole tappe, si recò a piedi sino a Genova, restandovi tre giorni *a guardare i bastimenti* e a cercare imbarco mangiando pane e zuppa coi marinai generosi.

Al termine di questo periodo i tre vagabondi furono presi e rimpatriati ed i due G. trattenuti in carcere, il maggiore per scontare una condanna di nove mesi, il minore una di venti giorni.

Allo spirare di questo periodo di pena il fanciullo che prometteva con calde lacrime il ravvedimento e domandava perdono del passato fu collocato a cura del Comitato, la cui azione si era sempre esplicata per mezzo di uno stesso membro oramai affezionato al fanciullo, in un istituto cittadino corrispondendo una piccola rata mensile. Il fanciullo si comportò benissimo per parecchi mesi (riportando sulla pagella dei 10 di condotta e di applicazione al lavoro di fabbro che ivi continuava) fino a che colpito da influenza dovette stare qualche giorno nell'infermeria. Convalescente e sempre isolato nello speciale riparto, un mattino, colto il buon momento, egli se ne fuggiva per la città ove girellò senza prendere cibo, tornando la sera stessa nell'istituto confuso e piangente. Fu perdonato e riammesso al lavoro, ma da quel momento si mostrò nervoso, inquieto, ribelle alle ammonizioni e disobbediente cosicchè l'istituto, retto a regime affatto familiare, pregò di ritirarlo temendo una nuova fuga, fonte di cattivo esempio ai compagni. Fu quindi necessario provocare l'assegnazione immediata ed il Riformatorio di Pisa accoglie da un mese questa innocente vittima del disordine familiare e dei tristi esempi avuti nel primo abbandono. Egli stesso diceva: « Mettetemi in qualche posto di dove non possa « fuggire perchè quando *mi vien voglia di scappare bisogna che scappi* ».

E' doloroso pensare che quel fanciullo avrebbe potuto essere ancora salvato se una provvida disposizione ne avesse ordinato il ricovero quando a nove anni egli per la prima volta tese la mano a rubare, spinto dal bisogno e dai cattivi esempi. Allora la sua anima ancora infantile, non inasprita dal carcere nè dalle frequenti ricadute avrebbe potuto facilmente essere educata e corretta.

Ecco perchè il servizio di ammissione ai Riformatori dovrebbe essere collegato a un'istituzione privata e indipendente ma coordinata a quella del Magistrato che emette le ordinanze di ricovero sia per correzione paterna come per l'istanza della Pubblica Sicurezza, ed ecco perchè la tutela dell'infanzia abbandonata è funzione sociale che non può essere distinta da quella della correzione dei fanciulli traviati, ma deve esercitarsi armonica e complessiva affinchè nessun bimbo pericolante sia abbandonato e nessun fanciullo, non discolo nè cattivo, sia internato senza bisogno in un Riformatorio.

Già fin dal 1889 nel Primo Congresso Internazionale per l'infanzia tenutosi a Milano, Carlo San Martino, fondatore e direttore di quell'Istituto per i Figli della Provvidenza, che non ha purtroppo altro emulo in Italia, osservava: « Io non
« sono del parere di abolire i riformatori, sono però d'avviso
« che abbiano da avere un carattere tutto speciale, cioè che
« come negli spedali non si mandano che gli ammalati, così
« nei riformatori non si mandino che gli ammalati morali, e
« che inesorabilmente, senza pietà, quelli che sono moral-
« mente sani e che non sono altro che sventurati non ci siano
« mandati. Essi vengano messi in speciali istituti: se questi
« non esistono possiamo crearli. ».

E infine il Congresso formulò « voti vivissimi perchè il
« Governo nazionale provveda a che le autorità competenti
« abbiano la facoltà di assegnare a istituzioni speciali i mi-
« norenni non pervertiti; ma solamente abbandonati, sfrut-
« tati, seviziati e scandalizzati, alle condizioni identiche a
« quelle che pratica in confronto ai riformatori, i quali de-
« vono essere riservati esclusivamente come ricovero ai mi-
« norenni pervertiti e giuridicamente riconosciuti tali ».

Difficoltà ed inconvenienti non meno gravi che all'epoca dell'ammissione si producono per il rilascio del giovane internato nel Riformatorio. Osserva a questo proposito il De Sanctis, parlando specialmente dell'istituto di correzione paterna:

« L'ordinanza di ricovero ordinariamente dispone che il
« giovane rimanga nell'istituto fino a completa emenda ed a
« mestiere appreso. Dopo ciò voi crederete che il rilascio del
« corrigendo dipenda unicamente dal parere del direttore,
« solo giudice competente della correzione e della istruzione

« del minore. Niente affatto. L'arbitro del rilascio del discolo,
« è il padre il quale, quando gli fa comodo, si vale del diritto
« suo con asinina insistenza.

« L'autorità giudiziaria quasi sempre si oppone al rila-
« scio allorchè le informazioni del direttore non sono favore-
« voli, compiendo così opera altamente encomiabile; ma cosa
« deve fare l'autorità allorchè il padre insiste replicatamente,
« valendosi magari anche dell'opera dell'avvocato? — Cosa
« deve fare se la legge, che dà diritto al padre di rinchiudere
« il figlio gabellandolo per discolo, accorda al padre stesso la
« facoltà di restituire alla piazza ed al vagabondaggio il gio-
« vane non corretto e destinarlo, se gli garba, al comodo me-
« stiere del ladro?...

« Allora si ha una strana corrispondenza con cui il
« direttore cerca di persuadere il padre della convenienza,
« della necessità di seguitare a tenere nell'istituto il giovine
« non ancora corretto ed istruito, mentre il genitore, senza
« comprendere ragione, insiste, sbraitava e non di rado minac-
« cia di ricorrere. E non basta: il lodato genitore — mentre
« affligge il funzionario con epistole non so se più cretine,
« più prepotenti o più ineducate — scrive al figlio e gli dice:
« Sai caro, noi tutti ti vogliamo e da tanto abbiamo presentato
« domanda; ma il direttore *che ti odia* non ti vuol rilasciare.
« Non dubitare però che io farò tutto il possibile. — Ecco
« quindi che chi ha già dato prova di inettitudine o di negli-
« genza nell'educazione della sua creatura, fa altra opera ini-
« qua opponendosi al compimento della educazione coatta.
« Perchè quando il ragazzo sa che egli rimane nell'istituto
« solo per volontà della direzione, s'inasprisce, diviene rebel-
« le, svogliato, pigro; ed invece di considerare il direttore
« quale persona desiderosa solamente del suo bene lo ritiene
« come un carceriere; e l'istituto si muta per lui in prigione
« e l'odio, tanto facile a sorgere nel cuore dei bambini, av-
« velena il piccolo essere rendendolo incapace di qualunque
« buona cosa....

« ... Queste le iniquità che si commettono valendosi di
« una legge che dà l'agio di fare come meglio aggrada; di
« una legge la quale impone di rinchiudere il buon giovi-

« netto dal padre dichiarato discolo; e di restituire al vivere
« libero il discolo non corretto, dal genitore richiesto ».

Mi pare che anche questo inconveniente si potrebbe eliminare adottando il mezzo termine del rilascio temporaneo o condizionale, cioè dell'esperimento della libertà e del conseguente internamento fino alla maggiore età o a 18 anni se il fanciullo è di età inferiore ai 14, quando la prova della libertà abbia fallito dimostrando ancora una volta la negligenza dei genitori o la persistenza nel male del giovane non corretto. Naturalmente anche qui si dimostra necessaria l'opera di un Magistrato speciale, munito del potere di emettere le ordinanze di ricovero temporaneo e definitivo, di sospensione della patria podestà, di sorveglianza sulla condotta del fanciullo in libertà mediante un membro volontario di una qualsiasi istituzione privata per la protezione dell'infanzia abbandonata o traviata.

Gli inconvenienti di rilasci inopportuni non si verificano soltanto per la categoria dei ricoverati per correzione paterna nei Riformatori. Nella stessa relazione della Direzione generale più volte citata è detto che :

« Il numero maggiore degli usciti è all'età dai 15 ai 18
« anni, cioè a educazione compiuta, sebbene troppo numerosi
« siano ancora i proscioglimenti precoci di fanciulli dai 12
« ai 14 anni.

« La maggior parte dei proscioglimenti nei maschi av-
« viene dopo un periodo di ricovero da un anno a tre, che se
« può ritenersi sufficiente per coloro i quali entrano nel Ri-
« formatorio ad un'età relativamente inoltrata, è spesso trop-
« po breve e insufficiente per quelli che si sono accolti in più
« tenera età. E' da riflettere però che la questione della du-
« rata del ricovero è di carattere puramente subbiettivo, onde
« non potrebbe mai assoggettarsi ad una legge costante e
« fissa; ed infatti, nella maggior parte dei casi, i termini
« prescritti al rinchiodimento delle stesse ordinanze sono in-
« dicati con le formule indeterminate del compiuto ravvedi-
« mento o dell'appreso mestiere ».

Crediamo utile riportare una tavola estratta dalla statistica dei riformatori, ad illustrare il movimento di uscita negli anni 1906-07 per età e categorie :

Eta dei corrigendi all'ingresso e all'uscita dal riformatorio

ETA	1906						1907								
	MASCHI			FEMMINE			MASCHI			FEMMINE					
	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Prosciolti d'accusa	TOTALE	Rapporto ‰	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Prosciolti d'accusa	TOTALE	Rapporto ‰	Correzione paterna	Oziosità e vagabondaggio	Prosciolti d'accusa	TOTALE	Rapporto ‰
All'ingresso															
Fino ad 8 anni	1	2	1	4	0 30	2	4	..	6	1 32	..	63	3	89	..
Da 8 a 10 "	55	21	2	78	5 80	20	14	..	34	7 51	14	10	..	24	1 09
" 10 a 12 "	185	100	8	293	21 80	40	40	..	80	17 66	41	35	..	76	20 71
" 12 a 14 "	174	177	12	363	27 00	69	19	..	88	19 43	50	50	..	100	27 25
" 14 a 16 "	185	156	6	347	23 59	98	25	..	123	27 15	69	23	..	92	25 07
" 16 a 18 "	110	96	2	208	15 48	78	16	..	94	20 75	42	6	..	48	13 08
Oltre i 18 "	50	29	2	81	6 03	17	11	..	28	6 18	21	2	..	23	6 26
TOTALE ..	730	581	33	1344	..	324	129	..	453	..	240	127	..	367	..
All'uscita															
Fino ad 8 anni	5	1	..	6	0 47	15	5	..	20	4 88
Da 8 a 10 "	27	33	..	60	2 21	46	23	..	69	0 51	38	17	..	55	13 41
" 10 a 12 "	34	48	7	89	5 30	57	25	..	84	17 74	47	15	..	62	15 12
" 12 a 14 "	101	79	12	192	12 32	43	44	..	156	21 60	45	21	..	66	16 10
" 14 a 16 "	160	192	13	365	19 83	65	27	..	87	22 36	51	18	..	69	16 83
" 16 a 18 "	278	111	6	483	38 15	49	6	..	92	23 65	64	22	..	86	20 98
Oltre i 18 "	158	165	38	361	21 72	261	125	3	55	14 14	35	17	..	52	12 68
TOTALE ..	763	465	38	1266	..	261	125	3	389	..	295	115	..	410	..

Interessante è pure l'esame della tavola seguente dalla quale risulta la durata del soggiorno nell'istituto :

	1904						1905						1906						1907					
	Numero			Media %			Numero			Media %			Numero			Media %			Numero			Media %		
	M	F		M	F		M	F		M	F		M	F		M	F		M	F		M	F	
Meno di 6 mesi . . .	611	297		17	12		730	275		20	11		596	220		17	9		547	172		17	8	
Da 6 mesi a 1 anno . .	757	254		22	10		556	251		15	10		510	275		15	12		472	205		15	9	
Da 1 anno a 2 anni . .	885	441		25	18		958	450		26	19		1009	423		28	19		777	400		25	18	
" 2 anni a 3 " . . .	492	398		14	16		636	392		17	16		621	472		17	20		582	317		18	15	
" 3 " a 4 " . . .	319	262		10	11		352	305		10	13		376	328		11	11		357	385		11	17	
" 4 " a 5 " . . .	228	220		6	9		195	242		5	10		184	208		5	8		221	251		7	11	
" 5 " a 6 " . . .	145	199		4	8		134	166		4	7		127	209		4	8		107	194		3	9	
Oltre i 6 anni . . .	81	380		2	16		68	332		3	14		108	217		3	10		111	287		4	13	
TOTALE . . .	3548	2451		100	100		3629	2413		100	100		3531	2382		100	100		3171	2244		100	100	

Dall'esame di queste tavole risulta come nella maggior parte dei casi il ricovero si limiti ad una durata da 1 a 2 anni o da 2 a 3 ed è facile vedere come sia necessaria una vigilanza accurata riguardo al collocamento ed alla condotta dei prosciolti, soprattutto per la categoria degli assegnati *per oziosità e vagabondaggio*, poichè è troppo raro il caso in cui in così breve periodo di tempo si siano notevolmente mutate le circostanze che provocavano o favorivano l'incondotta o il vagabondaggio del fanciullo. Ed a confutare l'opinione e la proposta da noi precedentemente espressa valgono le parole che rileviamo dalla lettera del Comm. Doria al Ministro dell'Interno, lettera premessa al Regolamento 1907 :

« Per la protezione dei giovani corrigendi che al momento di iniziare la vita nuova in seno alla società o di riprendersi l'interrotto cammino si trovino senza il necessario appoggio materiale e morale il regolamento non può creare enti inesistenti, ma deve ricorrere alla carità cittadina in genere, estrinsecandosi in istituzioni già formate (1).

« E' naturale che, dove finisce il compito dello Stato e dove non può arrivare la patria podestà, subentri la carità pubblica che abbia assunto forma ontologica, perchè sarebbe ingiusto, come lesivo di diritti e di libertà, il prolungamento della materiale tutela governativa oltre i limiti legali, ed inopportuno anche per ragioni economiche. E se lo Stato ha cura di seguire, per mezzo della direzione dei Riformatori i suoi corrigendi nel seno della convivenza civile, non solo per constatare gli effetti dell'opera emendatrice, ma per portare il conforto del suo aiuto morale ai proprii pupilli, *compete alle private società di assistenza* il porgere a questi il soccorso del momento, l'eventuale sostegno nei casi di pericolo, perchè non vadano perduti i benefizi del ricovero e dell'opera di correzione. »

Io aggiungo che non basta che l'istituzione privata sorvegli, incoraggi, soccorra, bisogna che essa sia posta in grado di provvedere in modo più radicale quando il membro per mez-

(1). Si allude qui alle Società di Patronato dei liberati dal carcere e prosciolti dai Riformatorii le quali tuttavia come sono ora organizzate si limitano più che altro alla distribuzione di sussidi ma non esercitano alcuna sorveglianza.

zo del quale si esplica la vigilanza si persuadea che la libertà è dannosa e pericolosa al prosciolto o che la famiglia sua o quella che lo accolse è fonte di male esempio e di corruzione, perciò dissi essere necessario che l'azione della benefica istituzione si esplichi parallela e concorde con quella di una autorità costituita che possa applicare la legge con esattezza e rigore, ma sempre con le più alte garanzie di serietà e di competenza.

Accennerò ora ad una proposta che fin dal 1895 Guglielmo Curli, allora Direttore, se non erro, del Riformatorio Principe di Napoli in Ascoli Piceno, faceva al Congresso Penitenziario Internazionale e che è patrocinata pure dal Gino Bernabò-Silorata, da Paolo Canobbio, come rilevo da un articolo di quest'ultimo nella *Rivista di Pedagogia Correttiva* (Fasc. Gennaio-Aprile 1909) e da Giustino De-Sanctis che ne accenna a pag. 403 del suo libro più volte citato.

Voglio dire la proposta di istituzione di « Riformatorî intermedi » o più propriamente, come si esprime il Canobbio « di una Istituzione di Stato atta ad integrare e rendere più « proficua l'opera dei Riformatori Governativi col passaggio « a titolo di premio, dei migliori elementi dei Riformatori « ordinarî, ad altro speciale, nel quale si arrivi a togliere, « mediante il lavoro all'esterno, una gran parte del danno della « vita rinchiusa (con tutte le sue artificiosità, che tornano « non poco malefiche, appunto perchè contrarie alle condizioni della vita che si vive in società), alla quale convivenza « sociale con tutto quanto essa reca di bene e di male, è utile « e doveroso l'allenare gradualmente il giovine corrigendo, « affinchè egli possa entrarvi sereno e fiducioso e non incerto, « attonito, pauroso, e, per giunta soggetto, non di rado, all' « l'autorità ed alla influenza perniciosa di congiunti indegni « ed incapaci, come ora pur troppo spesso avviene ».

Mi unisco con pieno plauso all'idea dell'istituto intermedio con « il lavoro all'esterno » tanto più che ebbi recentemente a correggere qualche mia convinzione aporisticamente pessimista la quale si attenuò, anzi posso dire si cancellò completamente dopo che ebbi occasione di osservare da vicino il perfetto ordine interno ed i risultati eccellenti che questo sistema permette di conseguire nel grandioso e prov-

vido istituto torinese, la « Casa Benefica » fondazione del compianto pretore Martini, presieduta ora da quel filantropo intelligente che è il Comm.re Napoleone Leumann e diretta dalla sapiente autorità del Prof. Angelo Gianotti.

Circa 400 giovani sono ivi raccolti e di essi quasi la metà (cioè quelli che hanno adempiuto agli obblighi scolastici a cui ottemperarono frequentando le scuole comunali) vanno al lavoro per la città e sono tanto ricercati dai principali che giornalmente piovono alla Direzione richieste scritte o telefoniche di piccoli ricoverati.

L'attuale direttore dedica l'intera mattinata a visitare all'improvviso i fanciulli qua e là dispersi nelle officine e nelle botteghe, a chiedere informazioni sulla loro condotta, informazioni che nel 95% dei casi sono buone tanto che non è raro il caso di vedere principali che nel giorno dell'uscita mensile vanno a pregare il direttore che lasci loro per la mezza giornata il *piccolo* che non ha parenti e che si merita un premio perchè si *comporta bene*. Del resto la sorveglianza sui piccoli fanciulli della Casa Benefica (della « Bene » come dicono fra di loro) è esercitata un poco da tutti i cittadini cui è nota ormai l'istituzione così largamente sussidiata dal filantropo torinese Commendatore Denis e da altri generosi, e che conoscono il tipico copricapo dei « derelitti ».

Naturalmente questo regime di semi-libertà non è adatto per tutti e talora (1) « qualcuno resta ribelle a tante prevegenti cure di uomini, a così opportuno ordinamento di cose, qualcuno in cui la disposizione al male deriva piuttosto che da accidentalità esterne da una congenita e indomabile anomalia intima.

« Allora si capisce come la casa col suo paterno trattamento non riesca a domarli: allora questi « ribelli » sono « focolai di infezione che urge soffocare.... Ecco come insorge allora la *necessità* che andiamo propagando *di una intesa larga ed armonica tra i vari istituti congeneri di Torino, perchè i fanciulli possano facilmente passare da uno all'altro: dalla casa amorosamente protettrice a quella più*

(1) MARIO CARRARA - La Casa Benefica dei Derelitti - *Rivista di Pedagogia correttiva* - Fascic. Marzo-Aprile 1908.

« severamente emendatrice, all'Istituto esclusivamente professionale — a seconda che il suo contegno, la sua condotta, « la sua organizzazione esigano un ulteriore trattamento o « concedano il soddisfacimento del lavoro completamente libero ed indipendente ».

Dubito assai che il Governo abbia intenzione di creare quella « Istituzione di Stato del Riformatorio intermedio » che tanti propugnano, dico ne dubito fortemente perchè penso che prima si voglia provvedere a creare un numero sufficiente di veri riformatori (specialmente al fine di eliminare completamente quell'errore anticivile (1) che è l'espiazione della pena nel carcere) e che in conseguenza non si voglia nè si possa tanto presto creare un numero quasi eguale di istituti di altro tipo, perciò credo non sia difficile trovare diversa soluzione quando, istituita una Federazione tra gli istituti cittadini come autorevolmente propone il prof. Carrara nel citato articolo, (dalla quale Federazione non vedo perchè dovrebbe astrarre un istituto governativo) si possa ottenere una distribuzione ed un successivo passaggio dei fanciulli da uno all'altro istituto (2).

Dove tali istituti intermedî, « a lavoro esterno » non esistono, la loro istituzione dovrà essere favorita e sussidiata dal Governo e dalla Federazione stessa nonchè dal Comune (notisi che tale genere di istituti può fiorire solo nei grandi centri) e la sua opera potrebbe assai utilmente esplicarsi tra il periodo del riformatorio e quello susseguente della libertà sorvegliata per mezzo dei Comitati o Patronati di sorveglianza venendosi così con graduale rilassamento di tutela ad accompagnare il giovane almeno fino ai 18 anni allorquando l'età e il buon risultato dei vari esperimenti diano una buona garanzia di una vita onesta e laboriosa.

(1) L'espressione, se non erro, è di Lino Ferriani il quale scrisse « non v'è strazio maggiore di quello che colpisce l'animo educato a sensi gentili quando si trova di fronte a un fanciullo detenuto ». (*I delitti della società*, pag. 217).

(2) Come Riformatorio intermedio funziona l'istituto della « Pedagogica Forense » di Milano. A Torino le « Case Famiglia » per gli antichi allievi degli Artigianelli o della « Casa Benefica » segnano il passaggio ad una maggiore libertà.

III.

Legislazioni straniere.

FRANCIA.

Le disposizioni legislative francesi riguardanti l'esercizio del diritto di patria potestà e la tutela dei fanciulli abbandonati e seviziati o traviati sono essenzialmente riassumibili in rapida esposizione come segue :

Un Decreto 16-24 agosto 1790 sull'Organizzazione giudiziaria Tit. X agli articoli 15, 16, 17, disponeva per la costituzione di un tribunale domestico composto di otto od almeno 6 parenti prossimi (od anche, in mancanza di parenti, di amici o vicini) il quale poteva essere radunato dai genitori, o nonni, o tutore in seguito all'incondotta persistente del figlio, nipote o pupillo. Questo tribunale esaminati i motivi di lagnanza poteva decidere, se il discolo era di età inferiore di 21 anno, che venisse arrestato per un tempo sempre inferiore ad 1 anno (periodo massimo).

La sentenza del tribunale domestico doveva essere sottoposta al presidente del Tribunale che poteva ordinarne o rifiutarne l'esecuzione, o ridurne le disposizioni dopo sentito *le commissaire du Roi* incaricato di verificare l'esattezza dei motivi che determinarono la sentenza.

Il Codice Napoleonico del 1804 nel Tit. IX intitolato « Della patria potestà » dispone che il padre possa ottenere la detenzione del figlio ribelle di età inferiore ai 16 anni per un tempo che non ecceda un mese. L'ordine d'arresto verrà, a richiesta del padre, emanato dal presidente del Tribunale. Da 16 anni fino alla maggior età il padre potrà chiedere l'arresto per un periodo non superiore a 6 mesi. Il presidente del Tribunale dovrà in questo caso sentire il parere del procuratore del Re e potrà ordinare, rifiutare o diminuire la durata dell'arresto. Il padre deve obbligarsi con atto di sottomissione a pagare tutte le spese e a fornire gli alimenti.

Il Decreto 11 novembre 1885 dispone perchè i minorenni detenuti per procedimento di correzione paterna siano collocati in speciali quartieri delle carceri e mantenuti nell'isolamento nel giorno e nella notte. In nessun registro, nè scritto, nè estratto, dovrà essere fatta menzione della presenza in carcere dei detenuti minorenni per correzione paterna.

Già la legge 5 agosto 1850 « sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus » disponeva: Art. 1 — « I minori dei due sessi detenuti a causa di crimini, delitti, contravvenzioni alle leggi fiscali, o per correzione paterna ricevono, sia durante il periodo di detenzione preventiva, sia durante il soggiorno negli stabilimenti penitenziarii un'educazione morale, religiosa, professionale ». Inoltre nelle carceri è addetto uno speciale quartiere ai giovani detenuti di qualunque categoria.

Gli assolti per aver agito senza discernimento (art. 66 Codice penale) non consegnati ai parenti vengono internati in colonie agricole le quali ricevono pure i condannati per pene da 6 mesi a due anni. Questi ultimi vengono tenuti, in quartieri separati per tre mesi e applicati a lavori sedentari dopo i quali possono in seguito a buona condotta, essere ammessi ai lavori agricoli.

Le colonie penali (*colonies pénitentiaires*) sono stabilimenti pubblici o privati. Speciali autorizzazioni occorrono per la fondazione di colonie private. Se entro cinque anni dalla data della legge non si è provveduto al collocamento in stabilimenti privati, si provvederà, a spese dello Stato, alla fondazione di colonie penali.

A titolo di prova e sotto determinate condizioni i giovani detenuti delle colonie possono ottenere di essere collocati provvisoriamente fuori della colonia.

Sono stabilite, in Francia come in Algeria, una o più colonie correzionali (*colonies correctionnelles*) in cui sono accolti i detenuti condannati a pena superiore ai 2 anni ed i giovani detenuti delle colonie penitenziarie dichiarati insubordinati dal consiglio di sorveglianza su proposta del direttore, con approvazione del decreto da parte del Ministro dell'Interno.

Sono a carico dello Stato (Art. 20) le spese di fondazione e di mantenimento delle colonie correzionali e degli stabilimenti pubblici per colonie e case penali; i sussidi agli stabili-

menti privati. La legge sull'organizzazione dipartimentale stabilirà se sarà il caso, le norme per la partecipazione dei dipartimenti nel mantenimento dei giovani detenuti.

Per la tutela degli esposti e dell'infanzia abbandonata il decreto 19 gennaio 1811, abrogato poi con la legge 27 giugno 1904, art. 60 disponeva all'art. 16 che i fanciulli esposti ed abbandonati sono allevati a carico dello Stato e sono intieramente a sua disposizione, cessando la tutela delle commissioni amministrative quando il ministro della marina ne dispone.

All'età di 12 anni quei fanciulli per cui lo Stato non abbia altrimenti disposto vengono collocati mediante contratto gratuito di tirocinio fino ad una età da non eccedere i 25 anni.

La legge 24 Luglio 1889 « *sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés* » dispone al Titolo I circa la decadenza (di pieno diritto) dalla patria podestà enumerando i casi in cui si incorre nella decadenza in seguito a condanne penali specificate, per eccitazione dei figliuoli minorenni alla prostituzione, per i genitori i cui figliuoli siano stati internati in casa di correzione in seguito al disposto dell'art. 66 del Codice Penale (contempla la mancanza di discernimento dei minori di 18 anni); per i genitori che per « l'abituale ubbriachezza, la cattiva condotta notoria e scandalosa o per cattivi trattamenti compromettono la salute o la sicurezza, o la moralità dei loro figli ».

L'azione per decadenza è intentata dinanzi alla Camera di Consiglio del Tribunale da uno o più parenti di grado di cugino germano o di più prossimo grado o dal Pubblico Ministero (1).

Il Procuratore del Re procede a una inchiesta e all'interrogatorio dei genitori, e presenta inoltre al Presidente del Tribunale un memoriale che viene comunicato ai genitori o ascendenti per cui è chiesta la decadenza. La sentenza viene pronunciata in udienza pubblica dopo che la Camera di Consiglio ha preso le sue deliberazioni in seguito alla convocazione (facol-

(1) Il nostro progetto Giolitti ha provvedamente voluto concedere questo diritto a parenti di qualunque grado.

tativa) del Consiglio di famiglia, sentito l'avviso del giudice di pace! dopo aver interrogato, se del caso, parenti o altre persone, e sentita la requisitoria del Pubblico Ministero.

La Camera di Consiglio può nel periodo di procedura prendere misure provvisorie quanto alla custodia del fanciullo. E' ammesso appello delle parti e del P. M. Si può procedere quindi alla nomina di un tutore, o alla consegna all'Assistenza pubblica che può affidare il fanciullo a speciali stabilimenti od anche a privati conservandone la tutela.

E' pure contemplata una reintegrazione nei diritti della patria potestà dopo riabilitazione, o in seguito a domanda dei genitori decaduti (dopo tre anni dalla data della sentenza irrevocabile) sentito il parere (obbligatorio) del Consiglio di famiglia.

E' obbligatoria una dichiarazione entro tre giorni, sotto pena di multa, fatta al Sindaco e a Parigi al Commissario di P. S., da parte di tutte le istituzioni o di tutti i privati che abbiano raccolto senza l'intervenzione dei genitori o del tutore, qualche fanciulla d'età inferiore ai 16 anni; dopo tre mesi può essere da questi enti o famiglie richiesto al Presidente del Tribunale del loro domicilio l'esercizio di tutto o parte del diritto di patria potestà per i fanciulli non reclamati dai genitori o tutore; se i genitori o il tutore chiedono la restituzione del fanciullo, il Tribunale è chiamato a decidere dopo esame della richiesta e dei motivi dalla Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

I fanciulli affidati a privati o ad associazioni di beneficenza sono sotto la sorveglianza dello Stato che si esercita per mezzo del Prefetto il quale può nell'interesse del fanciullo provocare dal Tribunale un'ordinanza per la quale al privato o all'ente venga tolto ogni diritto e il fanciullo sia affidato alla tutela della pubblica assistenza rappresentata, agli effetti di questa legge, dagli ispettori dipartimentali dei fanciulli assistiti, e a Parigi dal Direttore dell'Amministrazione generale della pubblica assistenza. Il sussidio dello Stato è stabilito in ragione di un quinto della spesa per i dipartimenti in cui il Consiglio Generale si sarà impegnato a assimilare, per la spesa, i fanciulli di cui nei due titoli di questa legge ai

fanciulli assistiti; obbligatorio sarà il contingente fissato per ogni Comune.

La legge 19 Aprile 1898 « *sur la répression des violences, « voies de fait actes de cruauté et attentas commis envers les « enfants* » riferendosi all'art. 312 ed agli art. 349 e segg. del Codice Penale in cui sono stabilite le pene per i delitti contro l'integrità personale, stabilisce a sua volta penalità per i genitori o persone aventi la custodia di un fanciullo e che lo affidino gratuitamente dietro compenso a persone esercitanti mestieri girovaghi, o la mendicizia. Dispone poi perchè nei casi di delitti o crimini commessi da fanciulli o su fanciulli, il Giudice istruttore ordini, sentito il Pubblico Ministero, il ricovero o la consegna provvisoria a un parente, a un privato, a un istituto di beneficenza o alla pubblica assistenza, con diritto di opposizione a questa ordinanza da parte dei parenti sino al 5° grado, del tutore o protutore, od anche dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale giudicante disporrà quindi in modo definitivo per il ricovero o il collocamento del fanciullo.

La legge che regola la tutela dei fanciulli affidati alla pubblica assistenza è quella 27 Giugno 1904 « *sur le service des « enfants assistés* » il cui art. 1 dispone :

« Sono considerati « *enfants* » agli effetti della presente legge i minorenni dei due sessi posti sotto la pubblica assistenza ».

Art. 2. Il servizio degli « *enfants assistés* » comprende :
« 1° i fanciulli detti *secourus et en dépôt* che sono sotto la « protezione della pubblica autorità; 2° i fanciulli dati in custodia che sono parimenti sotto la protezione della pubblica autorità; 3° i trovatelli, gli abbandonati, gli orfani poveri, i fanciulli maltrattati, trascurati o moralmente abbandonati; questi fanciulli sono posti sotto la tutela della pubblica autorità e sono detti « *pupilles de l'assistance* ».

L'art. 3., modificato colla legge 22 Aprile 1905, art. 44 dispone :

« E' detto *enfant secouru*, il fanciullo che il padre, la madre o gli ascendenti non possano nutrire nè educare per

« mancanza di mezzi e per il quale è concesso temporaneo
« soccorso al fine d'impedirne l'abbandono. »

Art. 4. « E' detto *enfant en dépôt* quello che, lasciato
« senza protezione nè mezzi di esistenza, in seguito al rico-
« vero in ospedali o alla detenzione del padre, della madre o
« degli ascendenti, sia accolto temporaneamente fra i fan-
« ciulli assistiti. »

Art. 5. « E' detto *enfant en garde* il fanciullo la cui cu-
« stodia è stata affidata dai Tribunali all'assistenza pubblica
« in esecuzione degli art. 4 e 5 della legge 19 Aprile 1898. »

Art. 6. « E' detto *pupille de l'assistance*: 1.° Il fanciullo
« che, nato da padre e madre ignoti è stato trovato in un luo-
« go qualsiasi o portato in uno stabilimento di deposito (tro-
« vatello); 2.° il fanciullo che, nato da padre o madre noti è da
« questi abbandonato senza che si possa ad essi ricorrere od
« ai loro ascendenti (fanciullo abbandonato); 3.° il fanciullo
« che, non avendo padre, nè madre, nè ascendenti a cui poter
« ricorrere non ha mezzi di sussistenza (orfanello povero);
« 4.° il fanciullo di cui i parenti sono stati dichiarati decaduti
« dalla patria podestà per il Tit. I della legge 24 Luglio 1889
« (seviziati, trascurati o moralmente abbandonati); 5.° il fan-
« ciullo ammesso al servizio di assistenza per il Tit. II della
« legge 24 Luglio 1889 ».

L'art. 7, modificato dalla legge 22 Aprile 1905, dispone
per le modalità dei sussidi distribuiti ai parenti poveri dei
fanciulli « secourus » colla disposizione anche di premi quan-
do avvenga la legittimazione del fanciullo con continuazione
del soccorso se sarà il caso.

Gli art. 8, 9 e 10 dispongono le formalità di accettazione
dei trovatelli la quale avviene anche quando non venga fatta
alcuna dichiarazione relativa alla nascita o ai genitori del fan-
ciullo quando questo apparisca di età inferiore ai setti mesi.

Gli articoli da 11 a 18 (gli art. 13, 14 e 15 modificati
dalla legge 18 dicembre 1906) dispongono circa la tutela che
spetta al prefetto o per sua delega all'ispettore dipartimentale
del servizio di assistenza e circa l'amministrazione dell'even-
tuale patrimonio dei pupilli.

Gli art. 19 a 28 dispongono circa la sorveglianza e il col-
locamento dei fanciulli i quali di regola, se di età inferiore ai

13 anni, sono affidati a famiglie residenti in campagna. Il luogo del collocamento è segreto, soltanto a epoche fisse la madre e la persona che ha presentato il fanciullo ha diritto di aver notizie della sua esistenza o della sua morte.

Il salario della nutrice consta di un mensile fisso e di un premio eventuale detto « prime du survie » che viene corrisposto quando il bambino compia i 15 mesi; un compenso può parimenti essere corrisposto alla famiglia che abbia educato con cura il fanciullo affidatole e lo invia regolarmente alla pubblica scuola, quando questo compie i 10 anni.

La pensione è pagata fino all'età di 13 anni, in seguito si provvede con un contratto di tirocinio.

La sorveglianza si esercita mediante gli ispettori e vice-ispettori della pubblica assistenza.

Il Titolo IV dispone circa l'amministrazione che è affidata al prefetto per la direzione e ad un personale composto di ispettori, vice-ispettori e commessi d'ispezione, nominati dal Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore dell'assistenza; possono anche nominarsi delle ispettrici.

Gli art. 38 a 56 regolano l'onere della spesa. Per l'art. 38: « Il padre, la madre e gli ascendenti di un pupillo dell'assistenza o di un fanciullo di cui l'amministrazione ha la custodia sono tenuti agli alimenti. E' nulla ogni stipulazione contraria ».

L'art. 39 dispone circa il domicilio di soccorso e stabilisce che le spese per gli assistiti che non abbiano domicilio di soccorso in alcun dipartimento, saranno a carico dello Stato. Le contestazioni fra i dipartimenti relativamente al domicilio di soccorso sono risolte dal Ministero dell'Interno.

Le spese di servizio (dedotte quelle dei fanciulli privi di domicilio di soccorso i quali sono integralmente a carico dello Stato) sono pagate *per 2/5 dal dipartimento, per 2/5 dallo Stato, per 1/5 dai Comuni.*

Le spese di ispezione e sorveglianza sono a carico dello Stato.

Infine qualche articolo di disposizioni generali prescrive il numero dei rapporti prefettizi e la preparazione di un regolamento da parte di ciascun Prefetto, regolamento a votarsi dal Consiglio generale e approvarsi dal Ministro.

Una legge 28 Giugno 1904 « *relative à l'education des « pupilles de l'assistance publique difficiles ou vicieux* » dispone che il Prefetto può ordinare l'internamento in scuole professionali di quei fanciulli che a cagione della loro indisciplinatezza o dei difetti di carattere non possono essere affidati a famiglie. Le scuole professionali, agricole od industriali, sono stabilimenti dipartimentali o privati autorizzati dal Ministro dell'Interno.

Per casi di gravi mancanze il Tribunale Civile può ordinare la consegna del fanciullo all'amministrazione penitenziaria che lo tratterà dapprima in uno dei suoi stabilimenti o quartieri di osservazione e lo assegnerà poi a un Colonia o casa penale o ad una Colonia correzionale.

I compartimenti che non abbiano istituti professionali destinati ai pupilli dell'assistenza devono, in un termine di 3 anni, accordarsi o con un istituto d'un altro dipartimento o con un istituto privato e il contratto dev'essere approvato dal Ministero.

Lo Stato contribuisce per la metà nelle spese fatte dai dipartimenti per l'istituzione di tali scuole professionali. La parte dei dipartimenti nelle spese d'impianto e le spese di mantenimento dei fanciulli nelle scuole professionali costituiscono un onere obbligatorio per il dipartimento.

I fanciulli affidati dai Tribunali per la custodia all'assistenza pubblica perchè vittime di delitti o di crimini in conformità dell'art. 4, legge 19 Aprile 1898, sono assimilati, quanto alle spese, ai fanciulli assistiti.

I fanciulli affidati invece per commessi crimini o delitti, in virtù della disposizione dello stesso articolo, restano a carico dell'amministrazione penitenziaria (1).

Infine un Decreto 12 Aprile 1907 dispone sulle modalità della sorveglianza prescritta dalla legge 24 Luglio 1889 e pre-

(1) La legge 12 aprile 1906 modificava l'art. 66 del Codice penale permettendo ai Tribunali di elevare da 16 ai 18 anni l'età per cui si pone il quesito del discernimento. Tuttavia non potrà essere affidata alla pubblica assistenza la custodia dei minorenni da 16 a 18 anni di età.

scrive che la sorveglianza stessa deve essere diretta ad accertare: 1.º che il fanciullo trovasi in buone condizioni d'igiene e di moralità; 2.º che viene assistito convenientemente nei casi di infermità; 3.º che riceve l'istruzione primaria obbligatoria, che sono osservate le prescrizioni del regolamento (cioè quelle relative alle notificazioni da farsi al Prefetto, ecc.). Infine deve verificarsi se gli statuti dell'istituto siano osservati in modo preciso, e nei casi di collocamento presso privati se venga ai fanciulli impartito un insegnamento professionale, se il suo lavoro sia equamente remunerato e se una parte del suo salario sia destinata a costituirgli un peculio personale. Il Prefetto consegna alle istituzioni o ai privati un libretto per ogni fanciullo in cui sono iscritte le visite mediche con la data, i versamenti per costituzione del peculio, le date delle ispezioni (almeno annuali) e le osservazioni del Prefetto o del funzionario della pubblica assistenza. Queste indicazioni si trasmetteranno due volte all'anno al Prefetto. Per speciali verifiche il Prefetto può inviare delegati aventi requisiti o conoscenze atte allo scopo. Per la sorveglianza sulle fanciulle il Prefetto può delegare delle signore visitatrici.

Il 15 Aprile di quest'anno 1909 è andata in vigore la legge relativa alla prostituzione dei minorenni. Con questa legge viene ordinato il rinvio al Tribunale Civile in Camera di Consiglio dei minori di 18 anni che abitualmente esercitano la prostituzione. Il Tribunale decide secondo le circostanze, sulla consegna ai parenti o l'internamento in speciale stabilimento pubblico in istituti privati autorizzati, o il collocamento presso un parente o un privato per essere trattenuto fino alla maggiore età o al matrimonio.

La legge prevede uno speciale regolamento della pubblica amministrazione relativa agli stabilimenti destinati al ricovero delle giovani prostitute ed intanto il Direttore della pubblica assistenza ha già organizzato istituti in cui esse saranno accolte in conformità del disposto della nuova legge. La legge stessa stabilisce che in questi stabilimenti deve essere impartito al minore un insegnamento tale da metterlo in grado di esercitare una professione o un mestiere.

Il Consiglio di sorveglianza dello stabilimento può anche prima della maggiore età accordare la liberazione condizionale ed il Tribunale può ordinare di nuovo l'internamento per recidiva.

Notevoli fra i più recenti progetti di legge presentati in Francia : quello deposto alla Camera il 13 Giugno 1907 da Mr. Briand, Ministro dell'Istruzione pubblica relativo alla creazione di classi e scuole di *perfezionamento* per fanciulli anormali, e quello sullo stesso argomento presentato da M. Strauss e discusso in Senato nella seduta dell'11 Febbraio 1909.

Nella seduta del 22 Marzo 1909 M. Paul Deschanel ex-Presidente della Camera dei Deputati in unione ad altri otto Deputati presentava alla Camera dei Deputati un disegno di legge avente lo scopo « d'organiser la répression des délits de l'enfance et d'empêcher la formation des jeunes délinquants ».

Dopo avere ricordato i criterî che ispirarono le leggi americane ed inglesi tendenti essenzialmente alla creazione di giudici speciali per l'infanzia ed a sopprimerne il sistema delle brevi pene sostituendolo con quello di un efficace regime educativo, la relazione preposta al progetto osserva che il Consiglio superiore delle carceri per opera del competentissimo M. Grimanelli sta preparando una generale riforma di tutta la legislazione relativa all'infanzia. La proposta attuale rappresenta un passo diretto alla riforma e non introduce nella legislazione vigente che una breve addizione all'art. 66 del Codice Penale.

Nel progetto di legge in questione non viene contemplata l'istituzione di un giudice unico per l'infanzia, specialmente per inconvenienti che sorgerebbero nel caso di processi in cui fossero pure implicati degli adulti, ed anche per considerazioni economiche consiglianti di evitare la creazione di una speciale categoria di magistrati. E' conservato il Tribunale correzionale (1) per il giudizio dei minori di 18 anni, ma stabilisce che questo Tribunale sia specializzato mantenendovi

(1) Da due anni la Camera correzionale VIII del Tribunale della Senna assorbe tutti i processi di minorenni cui destina le udienze di ogni lunedì.

per molti anni gli stessi giudici, i quali vengano esonerati dall'avvicendamento annuo. Inoltre si limita la pubblicità dei dibattimenti ammettendo ad assistervi soltanto i testimoni, i parenti del fanciullo sino al terzo grado, i membri del foro, i rappresentanti delle opere di assistenza e di beneficenza, i membri della stampa, e le persone munite di una regolare autorizzazione. La pubblicità completa dell'udienza sarà tuttavia ristabilita nel caso di processi in cui siano implicati degli adulti.

Art. 4. — Uno o più giudici d'istruzione saranno incaricati d'istituire tutte le cause per minorenni. I minori di 13 anni arrestati saranno, per quanto è possibile, messi in osservazione in stabilimenti dell'assistenza pubblica o privati.

Art. 5. — Il Tribunale potrà disporre provvisoriamente per la libertà sorvegliata del minore delinquente, sotto il controllo e la custodia di una persona o di un'opera di patronato ch'esso indicherà e delle quali dirigerà l'azione.

A questo effetto viene aggiunto all'art. 66 Cod. Penale il seguente paragrafo :

« Nel caso che il Tribunale abbia ordinato che il fanciullo sia consegnato ai parenti, a una persona o istituzione benefica, potrà inoltre decidere che il fanciullo stesso sia posto sotto il regime della libertà sorvegliata. Quando sia stato provveduto per la libertà sorvegliata e allo spirare del termine fissato dal Tribunale, questo dovrà di bel nuovo statuire ».

Art. 6. — Il minore di età inferiore ai 13 anni sarà sempre considerato come avendo agito senza discernimento.

Art. 7. — Il Tribunale potrà designare in qualità di delegati, un certo numero di persone dei due sessi incaricate, sotto la sua direzione, della sorveglianza e del controllo dei fanciulli posti in libertà sorvegliata in virtù dell'art. 5.

Questi delegati saranno scelti di preferenza fra i membri della società di patronato o istituzioni di beneficenza accreditate presso il Tribunale, o potranno essere scelte da questo direttamente.

Art. 8. — I delegati avranno per missione di curare, durante il periodo fissato, i pupilli del tribunale e di fornire al Presidente dei rapporti sulla loro condotta. Il Presidente dovrà controllare l'azione dei delegati e restare in contatto coi

fanciulli. In caso di cattiva condotta o di pericolo morale del fanciullo in libertà, il Presidente potrà sia d'ufficio, sia dietro semplice richiesta del delegato, ordinare di citare il minorenne per una prossima udienza, al fine di sostituire al primo un nuovo provvedimento più rispondente all'interesse del fanciullo.

Art. 9. — Nel caso che il minorenne comparisca dinanzi alla Corte d'Assise e venga riconosciuto che agì senza discernimento, la Corte potrà ordinare che sia posto in libertà sorvegliata designando il delegato incaricato della sorveglianza; potrà anche rinviare per la designazione del delegato alla Camera correzionale incaricata di decidere negli affari concernenti i minorenni.

Le misure consecutive saranno di competenza di quest'ultimo Tribunale.

Art. 10. — I poteri del Presidente del Tribunale Civile in materia di internamento per correzione paterna sono trasferiti al Presidente del Tribunale per fanciulli.

Art. 11. — Un regolamento della pubblica amministrazione stabilirà le attribuzioni ed i doveri dei delegati del Tribunale, come pure la forma dei rapporti di cui sono incaricati, i quali dovranno essere presentati al Tribunale almeno una volta al mese, anche più sovente, se ciò parrà necessario.

GERMANIA.

Il Codice Civile tedesco del 1896 istituiva il Tribunale di tutela (*Vormundschaftsgericht*) e il Consiglio degli Orfani. Il giudice di tutela ha il dovere di esercitare tutte le funzioni che adempirebbe il tutore e per mezzo del Consiglio degli Orfani, composto da membri volontari di cui possono far parte anche le donne, è messo al corrente di irregolarità nelle tutele costituite o di sorveglianza rilassata sui pupilli. La legge tedesca fa un dovere agli ufficiali di stato civile di comunicare al giudice tutelare il decesso di genitori lascianti figliuoli, e la nascita di figli naturali per i quali, secondo il codice tedesco, si può subito organizzare la tutela. Le inchieste nelle famiglie sono sempre fatte mediante i membri del Consiglio degli Or-

fani, i quali nei varî Stati sono organizzati secondo leggi speciali, ma sono quasi ovunque nominati dalle autorità municipali d'accordo col giudice di tutela. Questi membri esercitano una sorveglianza accurata sulle famiglie o parenti dell'orfano e sul pupillo ammonendoli dapprima privatamente; nel caso che siano accaduti fatti gravi di trascuranza o di indegnità il Presidente del Consiglio degli Orfani, su proposta del membro che eseguì l'inchiesta, adisce il giudice di tutela che prende i provvedimenti del caso.

Nei § 55-57 il Codice Penale tedesco si occupa dell'influenza dell'età sulla responsabilità penale. Non si procede penalmente contro i minori di 12 anni. Tra i 12 ed i 18 anni è imposta la ricerca del discernimento. Se la risposta è affermativa la pena si dovrà scontare in speciali stabilimenti dove i minorenni vengono sottoposti alla cosiddetta *educazione coattiva*.

Le leggi prussiane 13 Marzo 1878 con leggi complementari 1881 e 1884 si riferivano all'educazione coattiva da parte dei singoli Stati. Tuttavia fu la legge del 2 Luglio 1900 quella che organizzò su più vasta scala e in modo completo la protezione dei minorenni ponendo a base il principio che lo Stato deve intervenire per l'educazione del minorenne sempre quando esso sia abbandonato e anche prima di qualsiasi colpa commessa. E' detta la legge della *Fürsorge-Erziehung* (educazione protettiva) a cui viene sottoposto ogni minore di 18 anni, ed in essa vengono compresi tanto i fanciulli abbandonati, come quelli già delinquenti, col criterio che entrambe le categorie hanno egualmente grande bisogno di essere sottoposte a un regime educativo.

E' sottoposto alla *Fürsorge-Erziehung* :

1.° Ogni minore di 18 anni per cui si verificano i presupposti dei § 1666 e § 1838 del Codice Civile, e cioè quando sia in pericolo il bene fisico e morale di un fanciullo in caso di abusi, negligenza o incondotta del padre o quando sia neces-

sario prevenire l'abbandono del fanciullo internandolo in un istituto;

2.° I minorenni che abbiano commesso un atto perseguibile penalmente ma vadano esenti dal procedimento per la loro età e si mostri necessario l'allontanamento del fanciullo per la sua educazione.

3.° Se il minore non corrisponde all'educazione impartitagli dai genitori, o da altri educatori o dalla scuola, affinché ne venga impedita la completa corruzione morale.

La parte introduttiva delle disposizioni per l'attuazione della legge sull'educazione protettiva prescrive: (1) « L'educazione protettiva deve trovare applicazione solo quando tutti gli altri provvedimenti di cui si può disporre non siano sufficienti. Prima di adottare quel provvedimento deve quindi sperimentarsi ogni altra misura come l'influenza religiosa, l'obbligo scolastico, la assistenza dei parenti, la beneficenza privata, o le disposizioni tutelari. »

La educazione protettiva si effettua quale funzione pubblica ed a spese pubbliche in adatte famiglie o in stabilimenti di educazione o di correzione. Deve perciò distinguersi dai provvedimenti riguardanti l'educazione dei figli o pupilli che vengono presi per cura del Tribunale di tutela (§ 1666 e 1838 del Codice Civile) a loro spese o a spesa dei parenti obbligati al mantenimento. Invece perchè sia il caso della educazione protettiva deve esservi sempre un interesse *pubblico*. Non è tuttavia escluso che vengano ammessi all'educazione protettiva fanciulli di genitori abbienti, o fanciulli non poveri per cui lo Stato possa avere il rimborso delle sue spese.

Il Governo segue generalmente lo schema seguente: « I fanciulli più giovani vengono senz'altro affidati a famiglie. Se questo provvedimento si mostra inefficace o inadatto, il fanciullo viene affidato ad un istituto. Quelli che hanno superata l'età dell'obbligo scolastico o quelli che siano già più corrotti vengono sottoposti a un sistema diretto a ottenerne lo sviluppo fisico e morale. Dopo questo vengono collocati in famiglia sotto la sorveglianza del direttore dell'istituto, gli ob-

(1) RÜCKER - Die Mitwirkung der bürg. Gesellschaft bei der Ausführung des pr. Fürsorge-Erziehung-Gesetzes. Wittenberg, 1901.

bligati alla scuola solo in cura, gli altri come apprendisti o servitori. Se si comportano male o se la famiglia non si mostra adatta vengono ripresi nell'istituto e dopo qualche tempo viene intrapreso un nuovo tentativo di collocamento in famiglie. Il risultato deve essere questo, che la grande maggioranza dei fanciulli si trovi affidata all'educazione familiare, e frequenti la scuola o il lavoro trovandosi sotto un'accurata sorveglianza. » (Regol. 18 Dicembre 1900).

Il Tribunale di tutela ordina l'applicazione della *Fürsorge-Erziehung* quando abbia accertato l'esistenza delle condizioni accennate, e sentiti i genitori del fanciullo, il suo rappresentante legale, il pastore, il maestro. La sentenza è comunicata al rappresentante legale del minorenne ed a lui stesso se ha compiuti i 14 anni. Comunicazione di essa deve pure farsi all'Unione Comunale poichè il provvedimento del Tribunale ha solo carattere provvisorio spettando all'Unione Comunale la decisione sul provvedimento da sperimentarsi. Tuttavia dovrà sempre comunicare al Tribunale la qualità del provvedimento stesso e ogni variazione susseguente. I funzionari della polizia sono incaricati dell'esecuzione dei singoli provvedimenti. Iniziatasi l'educazione del fanciullo questa potrà essere continuata nella sua famiglia stessa sotto la sorveglianza dell'Unione Comunale.

L'educazione protettiva ha termine colla maggiore età. Tuttavia può l'Unione Comunale o d'ufficio o per richiesta dei parenti o del rappresentante legale del minore ordinare che cessi prima di quell'epoca quando sia stato raggiunto lo scopo o esso sia in altro modo garantito.

Il Ministro dell'Interno ha l'alta sorveglianza che esercita mediante ispezioni sugli istituti sorti per applicazione di questa legge; il Ministro stesso deve curare l'attuazione della legge che entrò in vigore col 1° Aprile 1901. E' abrogata la legge 13 Marzo 1878.

Una grande attesa seguì in Germania ed anche all'estero l'entrata in vigore di questa legge e qualche anno trascorse senza che i risultati che se ne attendevano fossero resi apprezzabili. Ora però pare che siano state un poco deluse le speranze di chi si attendeva grandi risultati dall'applicazione di essa.

Io stessa ebbi a raccogliere a Berlino pochi mesi fa molte voci di critica all'organizzazione data al servizio ed all'irregolarità del suo funzionamento. Un nostro intelligente e colto Viceconsole in quella città, il Dott. Rebajoli ebbe più volte a citarmi dei casi e dei fatti in cui i provvedimenti della pubblica beneficenza apparivano presi con poco discernimento o venivano negati per futilissimi motivi. Manca allo Stato in Germania il sussidio e il concorso della beneficenza privata (1) la quale, osservava il Dott. Rebajoli, è invece in Italia così benemerita e provvida che lo Stato non ha più che da disciplinarla, coordinarla e completarla ma non potrebbe, nè è necessario, soppiantarla con una sua assorbente iniziativa. Invece in Germania i funzionari pubblici agiscono anche nell'attuare questo servizio con tanta burocratica superficialità e rigidità che le loro informazioni e le loro inchieste si mostrano spesso inesatte od errate; e parimenti le persone preposte agli istituti di correzione sono tanto tedescamente autoritarie che, se non di nome però di fatto, questi istituti sono paragonabili a stabilimenti carcerari di antico stampo.

Significante un articolo che trovasi nel supplemento I al Berliner Tageblatt del 23 Aprile 1909, il quale è senz'altro intitolato « *Il fiasco della Fürsorge-Erziehung!* » Da esso si rileva come frequentissimi siano i procedimenti per gravi infrazioni o delitti compiuti dai fanciulli tutelati allo scopo di essere mandati al carcere e tolti dagli stabilimenti che li ospitavano. Il 10 % e più nelle fughe è anche un numero significativo. Tutto questo è attribuito in modo speciale al difetto di questo sistema nei riguardi dei fanciulli fra i 16 ed i 18 anni, i quali quando siano già profondamente corrotti non possono più essere efficacemente sottoposti allo speciale trattamento della Fürsorge-Erziehung. Alcuni tribunali penali hanno preferito dar essi stessi delle disposizioni circa l'allontanamento del delinquente dall'ambiente o altri provvedimenti piuttosto che affidare i minorenni alla cura della Fürsorge-Erziehung.

(1) E' doveroso tuttavia rilevare come in questi ultimi anni abbia spiegato una grande attività nella città di Berlino la *Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge* (Associazione centrale tedesca per la protezione dell'infanzia) che nel 1906-907 si occupò di 709 casi dei quali 175 affidatili dal giudice di tutela. Essa spende annualmente oltre 500.000 marchi per la sola città di Berlino.

Le statistiche ufficiali non vanno d'accordo con queste critiche dando circa il 74 % di successi.

Col 1908 sorsero — come si disse — tribunali speciali per fanciulli (*Jugendgerichte*) (1) per impulso delle istituzioni private, e che presto vennero regolati con Ordinanze Ministeriali nei varî stati dell'Impero, grazie alla maggiore ampiezza che al potere esecutivo consente la legislazione germanica.

Notevoli e degne di essere riferite sono l'Ordinanza del Ministro della Giustizia di Prussia del 1° Giugno 1908 e quella del Regno di Baviera del 25 luglio successivo.

L'Ordinanza prussiana suona così :

« I. — I funzionarî di polizia conducono le ricerche, nei reati nei quali sia indiziato aver preso parte un minore, con particolare sollecitudine, procurando che il minore venga in contatto il meno possibile con gli imputati maggiorenni.

II. — 1) I processi contro i minori sono affidati a un funzionario del p. m. a ciò specialmente destinato.

« 2) Il p. m. dee curare che il giudizio contro i minori sia celebrato dinanzi all' « *Amtsgerichte* (*Schöffengericht*) (pretura) del loro domicilio o residenza.

« 3) il p. m. dee curare :

« a) che nei reati nei quali concorrono come autori sî minorenni che maggiorenni, la procedura penale contro i minori sia possibilmente disgiunta da quella contro gli adulti ;

« b) che nell'istruzione preparatoria l'interrogatorio dei minori sia compiuto non da funzionarî di polizia, ma dal *Jugendrichter* ;

« c) che nei congrui casi il giudizio contro i minori sia rinviato allo *Schöffengericht*.

« III. — 1) Nei processi contro minori il giudizio dee svolgersi negli edificî giudiziari per le cause civili, ove risiedono

(1) Il primo tribunale speciale per fanciulli venne istituito in via di prova per tre mesi nella città di Francoforte sul Meno il 1° Gennaio 1908, esso funziona ancora attualmente. Tribunali simili esistono da qualche mese a Dusseldorf, Essen, Dantzig, Potsdam, Berlin, Spandau.

gli uffici del giudice di tutela, o in altro speciale edificio o parte dell'edificio, in giorni e ore determinate, per modo che gli imputati minorenni vengano il meno possibile in contatto con gli imputati adulti.

« La piccola udienza ha luogo in piccole sale: è da evitarsi la designazione di un banco particolare per l'imputato.

« 2) Tostochè il *Jugendgericht* sia investito d'un giudizio penale contro minorenni, dee esaminare se debbano senza indugio emanarsi o prepararsi gli opportuni provvedimenti di competenza del giudice di tutela, e in particolare se per l'assistenza del minore nell'istruzione e alla pubblica udienza debba procedersi alla nomina di un curatore.

« 3) L'arresto e la detenzione dell'imputato nella procedura istruttoria dee di regola esser evitato, e sostituito con l'adozione dei provvedimenti di tutela, del provvisorio internamento in istituti d'educazione e correzione, o dei mezzi accolti predisposti dall'Associazione per la tutela dell'infanzia.

« 4) Nel pubblico giudizio, e se del caso, nei singoli atti della procedura istruttoria, debbono invitarsi di regola i genitori dell'imputato, il tutore, il curatore, i funzionari di polizia, degli istituti comunali per gli orfani, l'ecclesiastico, il maestro a cui era affidata la cura del minore; inoltre, ove si possa ottenere senza spese, un medico, e se del caso, le Associazioni o istituti per la tutela dell'infanzia. Se l'invito non sia stato fatto, le persone di cui sopra sono tuttavia preavvisate di regola del giorno del pubblico dibattimento, ed è loro concesso di assistervi.

« Il pubblico giudizio dee procedere rapido e semplice. In tutti i casi autorizzati dalla legge, dee seguire a porte chiuse. Dee prendersi cura che i giornali possibilmente non rendano conto delle udienze contro minori.

« 5) Pronunziata la sentenza, il *Jugendrichter* procede agli atti relativi alla sospensione condizionale della pena, e riesamina se vi sia luogo ai provvedimenti di tutela ».

Della menzionata Ordinanza Bavarese sono meritevoli di nota gli articoli V e VI di questo tenore:

Art. V. — « Nei processi contro i minori dee dirigersi il massimo sforzo a che la trattazione del processo non s'adagi su norme e modelli convenzionali, ad allontanare dai minori

i pericoli del pubblico dibattimento e in special modo le sanzioni nocive ai loro sentimenti d'onore. A questo scopo dee informarsi la direzione della pubblica sicurezza.

« Vi concorrerà pure un più largo ordinamento del giudizio, per modo che nell'orbita delle norme legislative si svolga più libero dalle ordinarie formalità processuali, particolarmente favorendo il concorso dei genitori, tutori, curatori, ecclesiastici, maestri, parenti, rappresentanti degli enti e associazioni a tutela dell'infanzia.

« Non sarà sminuita l'imponenza del giudizio penale se si eviterà che il minore prenda posto sul banco degli imputati.

« In molti casi i soci delle Associazioni a tutela dell'infanzia, anche donne, possono utilmente esercitare l'ufficio di difensore.

« Ai minori dev'esser vietato l'ingresso alle pubbliche udienze nelle quali si trattino cause contro minorenni ».

E l'art. VI:

« Un proficuo risultato dall'opera dei funzionari incaricati della cura e del trattamento penale dei minori delinquenti è solo possibile se i funzionari si valgano del concorso delle organizzazioni, associazioni ed istituti a protezione dell'infanzia. Un'attiva e continua relazione con gli stessi è perciò necessaria ».

Il *Jugendrichter*, di cui si è fin'ora fatto parola, può essere o il comune giudice penale, cui sono anche trasferite le facoltà di ordinaria spettanza del giudice di tutela, e tal forma assunse originariamente il *Jugendgericht* in Francoforte e Colonia; o, all'opposto, il giudice di tutela è nel tempo stesso il naturale giudice penale dei minorenni delinquenti. Questo è il carattere dell'Istituto del *Jugendgericht* di Berlino, e questo giudice che ha una maggiore competenza, pare presenti migliore attitudine a trattare gli affari penali concernenti i minorenni, come osserva un giovane e colto magistrato, Giuseppe E. Martina, in una pregevolissima nota dal titolo *Trattamento penale dei minorenni delinquenti e tribunali speciali*

dell'infanzia in Germania (1) dalla quale sono tratti in molta parte i dati e le ordinanze che qui riportiamo.

I nuovi principî a cui si ispirarono le suddette ordinanze germaniche, e che sono la base dei tribunali per fanciulli anglo-americani, ebbero largo sostegno nel Congresso tenuto a Berlino dal 15 al 17 marzo 1909 per iniziativa della « Deutsche centrale für Jugendfürsorge ». Fu tale Congresso notevole per l'accordo nel proposito di lasciare nei giudizi dei fanciulli le ordinarie forme processuali e di lasciar libero il Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale contro i minorenni solo quando l'interesse pubblico lo richieda; e di sollecitare il concorso delle istituzioni private di pubblica beneficenza, accettando anche le donne come patronesse dei minori fin dal periodo istruttorio, che dovrebbero essere ammesse coi maestri e far parte degli scabini che devono essere reclutati con speciali criterî per assicurare un'opera veramente adatta alla loro funzione.

Ed ecco a tacere delle meno importanti riforme di diritto penale positivo il tentativo di codificazione di questi principî nel progetto del codice di procedura penale per l'impero germanico, ora in gestazione, seguendo gli articoli 365 e 376 che regolano il *procedimento contro i minori*.

Tali disposizioni sono le seguenti :

Art. 365. « Il P. M. ha facoltà di non spiegare l'azione penale nei procedimenti contro minori, se in luogo della pena siano a preferirsi provvedimenti di educazione e correzione, avuto riguardo alle peculiarità del fatto, al carattere e all'antecedente condotta del minore. In tal caso deve il P. M. inviare gli atti al giudice di tutela. La stessa norma è applicabile quando, per tenuità del reato, non sia stata elevata azione penale, o, elevata, sia stato dichiarato il non luogo, ma si ravvisino opportuni provvedimenti di educazione e correzione.

« Rimessi gli atti al giudice di tutela non si può più elevare l'azione penale ».

In relazione all'art. 365, i successivi articoli del progetto dispongono :

(1) *Rivista Penale*, 1909, pag. 649 672.

« Se il giudice di tutela ritiene il minore colpevole del fatto imputatogli, deve infliggergli un'ammonizione o sottoporlo alla vigilanza del suo legale rappresentante o del maestro, o, a tenore delle leggi dell'impero o dei singoli Stati, ordinarne il collocamento in un pubblico istituto d'educazione e di correzione, e se già vi si trovi, sottoporlo alla sorveglianza della direzione dell'istituto.

« Può inoltre il giudice di tutela sottoporre il minore, per un periodo di tempo determinato, alla vigilanza di persona all'uopo designata. A tal ufficio debbono essere particolarmente chiamate persone sperimentate nel campo della protezione dell'infanzia, anche donne.

« Le decisioni del giudice di tutela debbono essere comunicate al P. M., che potrà contro di esse esperire i rimedi che competono alle parti in giudizio. »

Art. 367. « Tuttavolta che si apra un procedimento penale contro un minore debbono applicarsi le disposizioni degli art. 368 a 375 ».

Art. 368. « Nei giudizi per reati di competenza in prima istanza del tribunale, deve nominarsi al minore un difensore : rimane salvo il disposto dell'articolo 143. Il difensore è nominato tostochè sia fatta istanza del pubblico giudizio o sia aperta l'istruttoria ».

Art. 369. « Nei giudizi per reati di competenza in prima istanza dell' « Amtsgericht » dee nominarsi al minore, se non abbia difensore, persona che l'assista (« Beistand »). Questa ha gli stessi diritti del difensore, del che è resa avvisata nell'atto di nomina. Se la medesima rimane assente al pubblico giudizio, deve designarsi un'altra persona, quando alcun danno non sorga al minore : in caso diverso deve rinviarsi il giudizio ».

Art. 370. « Ad assistere il minore (« Beistand ») deve esser chiamato di regola il legale rappresentante.

« Il magistrato che dirige l'udienza può nominare altra persona, se il legale rappresentante sia sospettato d'aver preso parte al fatto o sia sconosciuta la sua residenza o se gli sia impossibile o in modo notevole gravoso l'assistere al giudizio. La scelta dee compiersi fra i congiunti del minore o fra altre persone acconcie, disposte ad assumer l'ufficio, anche donne.

La nomina deve avvenire in tal termine che la persona nominata prima del pubblico giudizio possa assumere informazioni sul minore. Essa può, come un difensore, da sola, proporre i rimedi di legge. Alla stessa dee notificarsi la citazione al più tardi al momento dell'invito alla pubblica udienza ».

Quanto al carcere preventivo, dispone l'art. 371 del progetto :

« Non dee procedersi all'arresto del minore durante l'istruttoria, se possono sostituirvisi opportuni provvedimenti, a esempio il provvisorio collocamento in istituto di educazione.

« Se il minore è arrestato o sia stato all'arresto sostituito altro provvedimento, debbono il rappresentante legale o la persona nominata ad assisterlo e il giudice di tutela esserne informati.

« I minori durante il carcere preventivo non devono trovarsi negli stessi ambienti dei detenuti adulti, se non in via transitoria o se lo richieda il loro stato fisico o morale ».

Dispongono per il giudizio orale gli art. 372 e 373.

Art. 372. « Il pubblico dibattimento contro minori deve essere predisposto in modo che i minori non vengano in contatto con imputati adulti. Se imputati siano contemporaneamente minori e adulti, deve ordinarsi la separazione dei giudizi, ove ciò avvenga senza danno.

« All'udienza il giudice, senz'uopo di apposito provvedimento, ha facoltà discrezionale di escludere in tutto o in parte la pubblicità. La sentenza è pubblicata a porte aperte, ma puossi con speciale provvedimento ordinare che la lettura della sentenza avvenga a porte chiuse. Tale provvedimento deve esser letto in pubblica udienza ».

Art. 373. « Se il giudice, per le risultanze del pubblico dibattimento, ritenga il minore colpevole del fatto imputato, dee pronunciare il non luogo allorchè siano preferibili alla pena misure d'educazione e di correzione, avuto riguardo in particolare alle circostanze del fatto, al carattere e alla precedente condotta del minore. Con la decisione il giudice rimette il minore al giudice di tutela od ordina provvedimenti d'educazione o correzione, tuttavolta che ritenga non esser luogo a collocamento nei pubblici istituti all'uopo, o a ulteriori misure, a es. vigilanza sul minore. Può il giudice stesso infliggergli

l'ammonizione, o affidarlo alla sorveglianza del suo rappresentante legale o maestro, o, se già si trovi in istituto di correzione, alla direzione di questo.

« Tale decisione non è impugnabile ».

Art. 374. « Se il minore fu rimesso al giudice di tutela, si applica il disposto dell'art. 366.

« I provvedimenti d'educazione e correzione che il giudice stesso abbia ordinato, sono a sua cura immediatamente eseguiti dopo la pubblicazione della sentenza ».

Art. 375. « Al rappresentante legale del minore, se non già stato chiamato a « Beistand », debbono comunicarsi i termini della pubblica udienza e la citazione. Devono pure comunicarglisi la sentenza o la decisione emessa in conformità all'articolo 374 ».

Art. 376. « Se l'imputato non sia più minore, ma abbia commesso il fatto prima dei diciotto anni, il P. M. può astenersi dall'iniziar l'azione penale in caso di tenuità del reato. Se l'azione penale sia stata elevata, può il giudice, su richiesta del P. M., pronunziare il non luogo ».

Queste disposizioni legislative segnano certo un passo encomiabile nella via delle riforme desiderate. Più di esse però sarà praticamente efficace l'opera delle associazioni private sul modello della *Deutsche centrale für Jugendfürsorge* la quale a Berlino sostituisce l'opera dei *Probation Officers* procedendo essa alle inchieste relative ai fanciulli delinquenti prima del giudizio ed alla loro Vigilanza e tutela dopo il giudizio.

INGHILTERRA.

In Inghilterra vi è una splendida alleanza tra la pubblica autorità e la iniziativa privata a cominciare dalla facoltà spettante a chiunque di denunziare al giudice di pace il vagabondaggio o l'abituale mendicizia o incondotta dei fanciulli di apparente età inferiore ai 14 anni perchè provveda a mandarli in una scuola industriale.

Quanto alla benefica efficacia di quell'istituzione privata

che è la *National Society for the prevention of cruelty to children* (Società Nazionale per la prevenzione delle crudeltà verso i fanciulli) riporto le parole di lode che Cesare Lombroso scriveva nel suo volume « L'uomo delinquente ».

« Mentre proteggeva più di centomila fanciulli essa riceveva più di 47.220 querele contro coloro che li tormentavano, di questi 5313 rimanevano ignoti; a 28.895 persone la Società si limitò a dare una riprensione; invece perseguì in giudizio 5732 con sempre crescente successo poichè dal primo al secondo periodo della sua esistenza la proporzione delle assoluzioni nelle cause da essa patrocinata scese da 10.2 a 5.5 %.

« Inoltre dei 47.220, 7220 diedero luogo a misure di carità. ».

Numerosissime scuole industriali e di riforma sorsero di iniziativa privata e la « *Penal Reform League* » autorevole e apprezzata Società privata propugna e promuove continuamente perfezionamenti e riforme.

Nelle scuole industriali sono ricoverati i fanciulli non ancora condannati ma in condizioni pericolose di vita; le scuole di riforma accolgono invece i minorenni già condannati. Fu anche fatto un tentativo di colonia al Canada ma gravi difficoltà pratiche ostacolarono sempre l'ingrandirsi di questo tentativo.

Una serie di leggi, fra cui più notevoli quella 13 agosto 1901, modificano le penalità e le norme stabilite per la correzione dei minorenni delinquenti e fin dal 1895 (13 Aprile) a Birmingham veniva inaugurata la prima *Juvenile Court* ed il ministro dell'Interno diramava una circolare propugnante la necessità di creare in tutto il Regno Unito dei Tribunali speciali per fanciulli, ed oggidì numerosi assai sono i tribunali speciali per fanciulli sul modello di quello di Birmingham. Già nei locali dei Tribunali è fatta una prima rigorosa divisione dei fanciulli in due categorie a seconda che siano imputati di semplici infrazioni a regolamenti di polizia locale o di delitti più gravi. Non è esclusa la pubblicità dell'udienza ma è stabilita un'ora in cui sia presumibile che pochi curiosi oltre ai parenti, ai testimoni e a persone caritatevoli, assista al dibattimento. Molto spesso il Tribunale piglia il

provvedimento della sospensione del processo consegnando il fanciullo alla famiglia su promessa di emendamento; speciali delegati (*probation officers*) visitano periodicamente i fanciulli per cui fu dato il provvedimento della libertà sorvegliata.

Sono inoltre stabilite severe penalità per i genitori o parenti trascurati colpevoli o complici; anche qui le multe o le sentenze di arresto possono essere applicate condizionalmente con termine di prova di un anno, sotto la sorveglianza di un delegato e dopo questo periodo la sentenza può essere definitivamente revocata.

Questi provvedimenti si applicano anche ai genitori che spingano i fanciulli alla mendicizia o li avviino al commercio della piccola vendita nelle strade.

Col *Probation of Offenders Act 1907*, 21 Agosto, veniva introdotto in Inghilterra il sistema americano della prova con l'istituzione di ufficiali di prova incaricati della sorveglianza in libertà. L'art. 1° della legge dice che il provvedimento della libertà sorvegliata può essere adottato avuto riguardo al carattere, agli antecedenti, *all'età*, alla salute, ecc., dell'imputato.

Il più importante atto legislativo nei riguardi dell'infanzia è il tanto discusso « *The Children Act, 1908* » entrato in vigore il primo Gennaio del corrente anno, il quale riassume 22 Atti precedenti ed aggiunge disposizioni speciali di cui riassumiamo le più notevoli (1):

Qualsiasi fanciullo sotto i 7 anni affidato in custodia a pagamento per più di 48 ore deve essere denunziato e sarà visitato da un ispettore (*infant protection visitor*) il quale può dare disposizioni perchè il fanciullo che si trovi in cattive condizioni di cura o di ambiente sia allontanato. È vietata l'assicurazione sulla vita e fatto divieto alle Società di Assicurazioni di accettarla per fanciulli dell'età menzionata.

Sono stabilite pene per i maltrattamenti a fanciulli e nel caso che qualcuno di essi abbia a morire per soffocamento e si accertò che ciò avvenne perchè la persona che dormiva con

(1) *The Children Act. 1908* (*The State Children's Association*).

lui era sotto l'influenza di bevande spiritose quando si coricò essa sarà processata e punita con multa o con carcere.

E' punita la persona incaricata della custodia di un fanciullo d'età inferiore ai 7 anni quando questo sia morto o ferito per essere stato lasciato incustodito in stanza ove era un qualsiasi focolare non sufficientemente protetto.

E' punita con multa o carcere la persona che avendo la cura di fanciulli fra i 4 e i 16 anni permetta che esso frequenti o abiti una casa di tolleranza (*an evil house*). Se tale persona cagioni o incoraggi la prostituzione o seduzione di una fanciulla sotto i 16 anni sarà punita col carcere per 2 anni.

(Viene considerata aver favorito la prostituzione la persona che abbia permesso alla fanciulla di contrarre amicizia o di entrare a servizio di una prostituta o di persona di nota immoralità).

E' proibita la vendita di sigarette, sigari e carta da sigarette e tabacco a fanciulli di età inferiore ai 16 anni. Chi si rende colpevole di queste infrazioni sarà sottoposto a multa la prima volta ed a multe sempre più gravi nelle recidive.

La protezione mediante l'internamento nelle scuole industriali e di Riforma è estesa a quei fanciulli di cui i parenti o custodi abbiano abitudini delittuose o di ubbriachezza così da essere inadatti a curarne l'educazione; a quelli che sono spesso in compagnia di ladri o prostitute anche se questi siano loro parenti, a quelli viventi od abitanti in una casa o parte di casa usata da una prostituta per i suoi commerci; alle fanciulle legittime, o illegittime di cui i padri si siano resi colpevoli di tentativi delittuosi a loro riguardo.

Qualunque fanciullo inferiore ai 14 anni in queste condizioni *deve* essere raccolto dalla polizia e *può* essere accompagnato da qualsiasi persona alla *Police Court* che può affidarlo a qualche persona o mandarlo alla scuola Industriale o porlo sotto la sorveglianza di un *Probation Officer*, uomo o donna, che sorvegli e consigli amorevolmente il fanciullo affidatogli.

I processi di fanciulli dovranno essere condotti in sale o edifizî appositi o in giorni diversi da quelli in cui avvengono i dibattimenti per adulti.

Nessun fanciullo inferiore ai 16 anni dovrà tranne casi eccezionalissimi, essere mandato in carcere ma ove il magistrato ritenga che un periodo di segregazione può essere proficuo al suo emendamento, può mandarlo in un « luogo di detenzione » esclusivo per fanciulli.

Non più sarà pronunziata sentenza di morte riguardo a fanciulli (da molti anni esse non venivano più eseguite anche se pronunziate).

Sempre quando un fanciullo debba comparire innanzi alla Corte dovrà il suo genitore o custode essere presente affinché sia di conforto al fanciullo e *senta la sua parte di responsabilità nella colpa* e venga consigliato a maggior vigilanza. Se la loro negligenza è riconosciuta i danni, le multe e le spese saranno a loro carico.

Nessun fanciullo sarà ammesso a essere presente nelle Corti durante i processi di altre persone e nel caso che sia richiesto per testimonianze dovrà rimanere nella Corte per il solo tempo necessario alla deposizione.

Qualunque persona impieghi in un commercio girovago un fanciullo che sia impedito di frequentare regolarmente la scuola verrà punito con multa di 20 scellini ed il fanciullo le sarà tolto.

Nessun liquore (intoxicating liquor) si dovrà dare a bambini sotto i 5 anni a meno di infermità, accidenti, o ordine medico.

Nessun fanciullo sotto i 14 anni deve sostare in bar o locali pubblici dove si consumino liquori.

Altre disposizioni provvedono ad una più accurata vigilanza sulle condizioni di salute e di pulizia dei fanciulli che frequentano le pubbliche scuole.

STATI UNITI.

Nei rapporti dell'infanzia traviata è ormai indiscutibile il primato e l'eccellenza delle riforme nelle quali i vari stati dell'Unione Americana da un ventennio gareggiano con zelo e tenacia ammirevoli e con quel fecondo spirito innovatore che

venne così ancora una volta a lanciare attraverso all'Oceano il monito della forte libera e giovane Nazione alla vecchia Europa troppo spesso schiava delle secolari sue tradizioni.

Nel 1899 s'iniziava nell'Illinois la grande reazione; prima di quell'epoca il codice dello Stato non si occupava affatto dei fanciulli sotto i 10 anni, essi erano liberi di errare per le vie mendicando, liberi di compiere qualsiasi delitto, e la polizia li lasciava fare di fronte ad essi disarmata. Compiuti i 10 anni il fanciullo era assimilato all'adulto per ogni effetto della legge penale: di un tratto egli diventava il malfattore pericoloso, veniva trascinato dinanzi al tribunale, processato e giudicato come gli adulti, in ossequio allo stesso codice, e finalmente veniva cacciato nel carcere comune coi criminali più astuti e più corrotti. Di fronte a questo disastroso stato di cose creato dalla legge, un primo sforzo fu tentato sin dal 1891 per iniziativa delle Società di Protezione dell'Infanzia: fu proposto un *bill* per accordare ai Tribunali in qualche caso la facoltà di affidare i fanciulli alle istituzioni di carità e ai Patronati. Ma lo Stato non approvò questa legge.

Riconosciuto l'errore di aver voluto ottenere una riforma prima che l'opinione pubblica fosse sufficientemente scossa e interessata al grave problema, con mirabile accordo ed energia fu iniziato il movimento; tutte le organizzazioni, i *clubs*, le associazioni maschili e femminili, i giornali, i meetings, le conferenze portarono il loro contributo e diedero occasione a discussioni e proposte, a studî sull'argomento della delinquenza infantile. Gli avvocati di Chicago, interessandosi al movimento notevole e inatteso, vollero prendervi attiva parte e col concorso dei rappresentanti delle società per l'infanzia, istituirono una Commissione che concretasse e riassumesse gli studî e le proposte in un vero schema di progetto legislativo. Dai lavori di questa Commissione emerse tosto il nuovo principio, il pernio intorno a cui venne a ordinarsi tutta la grande riforma: *la necessità di un Tribunale speciale per l'infanzia*.

Sull'inizio del 1899 il progetto di legge, ormai appoggiato dalla incondizionata simpatia del pubblico, corredato dai suffragi di Associazioni e di Società attive e importanti, veniva sottoposto al voto dei legislatori: il Senato lo approvò, la Ca-

mera ne rinnovò più volte la discussione, due volte lo mandò per modifiche alla Commissione giudiziaria; finalmente nell'ultimo giorno della sessione legislativa venne votata la prima legge sull'istituzione del Tribunale speciale per i fanciulli.

Il 1° Luglio 1899 la legge prendeva vigore, *pochi giorni dopo*, con prontezza tutta americana il nuovo Tribunale entrava in funzione ed oggi in cui il movimento si è intensificato ed esteso a favore di questa importante riforma, la città di Chicago reclama la gloria del suo primato e il merito della sua laboriosa conquista.

Più della metà degli Stati dell'Unione ha ora una legge sui Tribunali speciali e le caratteristiche fondamentali si possono dire comuni alle varie legislazioni e sono: (1)

- 1.° la specializzazione del giudice, della sala d'udienza e del procedimento giudiziario;
- 2.° la soppressione assoluta del carcere per i fanciulli (limite i 16 o i 18 anni);
- 3.° la libertà sorvegliata col concorso dei *probation officers* (ufficiali di prova).

La novità assoluta e ardita di questi principî ebbe a subire nel 1903 una prova decisiva: nel Febbraio di quell'anno la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarava incostituzionale la legge del 1901 votata dallo Stato di Pennsylvania in seguito ad una campagna attivissima condotta dalla stampa e dalle associazioni, specialmente femminili, ispirata al pietosissimo caso di un delitto compiuto da una fanciulla di 8 anni.

La battaglia trasportata in campo più vasto e in ambiente politico si svolse anche qui vivissima, e finalmente nel Maggio 1903 la legge, con qualche modificazione non sostanziale, inalterata nei principî che abbiamo esposti veniva approvata dal supremo consesso e in breve volgere d'anni imitata e seguita dagli altri Stati.

Il Tribunale dei fanciulli è costituito sempre da un solo magistrato. Più che un giudice esso è il tutore a cui la società

(1) Vedi: « *Les tribunaux spéciaux pour enfants* » - Edouard Julhiet - Vedi anche « *Children's Court in the U. S.* » pubblicato dalla *International Prison Commission* - Relazioni di Samuel Barrows.

commette la cura di studiare il piccolo traviato e di disporre nel modo migliore per la sua educazione o correzione. Nelle piccole città, come a Denver (Colorado) con magistratura poco numerosa la sede del Tribunale per fanciulli è una sezione del Tribunale Civile. In generale la creazione dei Tribunali speciali è contemplata dalle leggi per le città a popolazione superiore alle 15.000 o 20.000 anime. Nelle altre è il giudice di pace che si occupa dei delitti attribuiti ai fanciulli nella sua giurisdizione.

Quasi sempre il giudice dei fanciulli è scelto fra i magistrati della Corte di Contea, Tribunale di prima istanza; altrove come nell'Utah può essere un semplice cittadino purchè padre di famiglia e di una certa età, eletto per voto popolare (come gli altri magistrati in alcuni Stati) o scelto dalle autorità comunali.

Nelle maggiori città venne edificato un palazzo speciale per le Corti infantili; nella massima parte dei casi venne adibita una sala speciale a queste udienze; in altri luoghi ancora è stabilito che quando vengono introdotti i minorenni nella sala comune, dopo le udienze degli adulti, (perchè provvisoriamente o per speciali ragioni non esiste sala apposita) il pubblico viene fatto uscire e si deve osservare un periodo di qualche ora d'interruzione.

La procedura è assai semplice: il giudice stesso conduce l'inchiesta e l'istruzione, giudica e infine spesso si occupa dell'esecuzione dei provvedimenti; la sua giurisdizione si estende ai delitti ed alle contravvenzioni.

Il giudice è coadiuvato in queste sue varie funzioni dagli ufficiali di prova; questi sono, quasi ovunque, liberi cittadini che si prestano gratuitamente o che sono stipendiati, mediante contribuzioni di associazioni private della città come a Filadelfia, o dallo Stato come a Denver, o dalla città, come a Chicago. L'opera di questi ufficiali di prova, volontari o stipendiati, richiede attitudini e conoscenze speciali, oltre ad una vera vocazione, e perciò nelle maggiori città, come a New-York e a Chicago vennero istituiti dei corsi speciali di studi relativi all'infanzia, e stabiliti esami e concorsi per cui si effettui una

accurata selezione a garanzia della speciale delicatezza e preparazione al non facile compito. (1).

Infatti l'ufficiale di prova non soltanto è il coadiutore e l'aiuto del giudice durante l'inchiesta e in tutti gli atti precedenti il giudizio ma è spesso il sorvegliante del fanciullo rimesso in libertà per un periodo di prova e deve allora occuparsene materialmente visitando la famiglia ed eccitandola ad un'azione benefica all'anima del piccolo traviato, procurando che il suo pupillo frequenti la scuola o il lavoro con regolarità assoluta, e deve inoltre consigliarlo, incoraggiarlo, correggerlo con parole, eccitamenti, o premi, salvo poi a ricondurlo dinanzi al giudice per altro provvedimento non appena la prova della libertà si sia mostrata pericolosa o inadeguata.

Il procedimento d'inchiesta del giudice dei fanciulli s'inizia dietro semplice richiesta tanto dei funzionari pubblici come dei singoli cittadini.

Un ufficiale di prova viene tosto incaricato di raccogliere colla maggiore cura e precisione i dati relativi al fanciullo ed alla sua famiglia, alle sue amicizie ecc. dati che raccoglie per iscritto e che comunica al giudice durante l'udienza alla quale è obbligato ad assistere per fornire qualsiasi necessario schiarimento verbale. Non vi è ministero pubblico; è permesso in qualche Stato l'intervento dell'avvocato difensore ma in pratica non occorre nè lo si invoca poichè il giudice trova in sè il miglior difensore del piccolo derelitto poichè *non dovendo ispirare la sua decisione a leggi scritte*, ma alla sua coscienza ed alla speciale conoscenza dell'anima infantile, e non potendo mai dare la pena del carcere sceglie naturalmente fra i vari provvedimenti quello che gli pare più adatto ad assicurare la riforma del piccolo traviato. Egli può cioè affidare il fanciullo ad un'opera di patronato, ad un'associazione per il collocamento in famiglie, può lasciarlo alla famiglia colla clausola della « libertà sorvegliata » affidandolo come si è detto ad una ufficiale di prova; e può mandarlo in una casa di correzione od alle colonie penitenziarie speciali per fanciulli.

(1) Gli ufficiali di prova sono donne nella grande maggioranza. Così pure nelle case di detenzione provvisoria per fanciulli prima o dopo il giudizio, la sorveglianza e la direzione sono esclusivamente esercitate da signore e signorine.

Notevolissime poi sono le leggi, in vigore ormai in molti stati dell'Unione, per cui i genitori o custodi del fanciullo sono severamente puniti della negligenza o della istigazione rivelata dalla colpa dei figliuoli; queste condanne possono essere condizionali e la loro sospensione si mostra assai efficace per promuovere una più attiva vigilanza; in questi casi il ragazzo e la famiglia sono affidati alla sorveglianza dell'ufficiale di prova.

Inoltre gravi pene sono comunicate ai complici o agli istigatori dei delitti compiuti da fanciulli; in molti stati ove il giudice dell'infanzia sia stato scelto fra i magistrati ordinari di prima istanza egli conserva la facoltà di giudicare gli adulti in tutti questi casi.

In quasi tutti gli Stati il giudice riceve pure le denunce relative a sevizie o a sfruttamenti relativi a fanciulli; anche qui qualunque cittadino può promuovere l'inchiesta del magistrato che sentite le risultanze e interrogato il fanciullo o i parenti può prendere il provvedimento condizionale della libertà sorvegliata o può decretare l'allontanamento dalla famiglia.

A Denver nel Colorado il giudice Lindsey specialmente noto per il suo grande ascendente morale sui fanciulli che gli fa ottenere frutti meravigliosi da un trattamento affatto paterno, riceve spesso le visite di piccoli disgraziati che invocano la sua protezione contro qualche abuso dei parenti o dei principali. Questa fiducia dei fanciulli nel giudice e la sua diligenza nell'appurare la verità e nel reprimere questi abusi, hanno avuto per risultato una notevole diminuzione nelle colpe degli adulti verso l'infanzia e nelle recidive dei fanciulli i quali si affezionano in molti casi al loro protettore il quale quasi sempre fa appello alla loro lealtà ed al loro buon cuore.

Una tendenza notevole dei tribunali speciali in ogni Stato è quella di avocare a questo speciale magistero non più punitivo ma correttivo e protettivo i provvedimenti per l'applicazione delle leggi per l'infanzia, della legge dell'obbligatorietà scolastica, delle legislazioni sul lavoro.

Inoltre non è raro il caso in cui al giudice dell'infanzia si presentano delle madri con numerosa prole, nella miseria o costrette ad abbandonare i fanciulli per accudire al lavoro ed

in questi casi, dopo minuta inchiesta il giudice provvede al collocamento dei fanciulli per mezzo delle società benefiche con cui egli è in immediato e stretto rapporto.

CONCLUSIONI.

Da tutto quanto siamo venuti esponendo vorremmo risultasse chiaro ed ovvio per tutti il convincimento che ci ha ispirati fin dall'inizio del nostro lavoro: che cioè la *tutela* dell'infanzia *abbandonata* e la *correzione* della fanciullezza *traviata* sono entrambe funzioni di importanza così grande, di fronte alla necessità della sicurezza e della prosperità sociale, che è dovere di tutti i consociati ed è obbligo impellente dello Stato, il contribuire in equa misura alla loro attuazione non in forma soltanto incompleta od incerta, ma con un criterio unico e sicuro, un coordinamento logico e costante di norme legislative e di attribuzioni singole, un contributo largo e non illusorio di forze organizzate e di cespiti finanziari.

Esponendo come ho fatto, per quanto in modo rapido e sommario, le nostre disposizioni legislative e accennando a qualche legge estera io non ho voluto prepararmi il terreno alla conclusione che il confronto tra l'Italia e qualche nazione straniera è per noi disastroso e umiliante. Desidero anzi in modo espresso non soltanto escludere la volontà per parte mia di una tale constatazione, ma affermare il mio convincimento che l'esistenza di buone leggi non è che uno dei fatti, e non l'essenziale, per la risoluzione di un problema il quale interessa tutta la società e richiede in modo immediato l'iniziativa e l'attività privata, e solo come necessario complemento la sanzione legislativa che può e deve sempre disciplinare e favorire l'azione sociale ma in questo campo non può promuoverla nè spronarla.

Orbene in Italia la privata iniziativa nei campi numerosi

e varî della beneficenza non è seconda a quella che si esplica negli Stati esteri; i mezzi finanziari non corrispondono sempre all'entità del bisogno nè alla grandezza del desiderio e questo anche sia detto in modo relativo, poichè la cifra che annualmente viene erogata da noi in beneficenza è tutt'altro che indifferente (1). E così di fronte al problema che ci occupa è consolante notare come ad es. il numero degli orfanotrofi e degli istituti per la fanciullezza indigente non sia esiguo di per sè, ma soltanto si mostri insufficiente là dove l'agglomerazione di popolo lavoratore o miserabile si raccoglie con aumento rapidissimo e dove le conseguenze di una triste condizione di vita malsana e opprimente si ripercuotono più vive sull'organizzazione familiare, sull'elevatezza del senso morale, sull'integrità fisica e psichica dei figliuoli, creando tutto un focolaio d'infezione dove i germi della delinquenza vegetano e prosperano centuplicando il numero dei fanciulli anormali, degenerati, abbandonati, discoli e corrotti.

In queste grandi città tende tuttavia ad estendersi in modo notevole (quantunque mai in modo sufficiente) l'azione di prevenzione da parte di istituti di ricovero e di educazione e di Comitati e Associazioni per la tutela dell'infanzia.

Ho già accennato qualche volta nel corso di questo lavoro all'azione del « Comitato di Difesa e Protezione dei Fanciulli » nella nostra città di Torino, e mi piace ricordare anche i « Patronati dei giovani condannati condizionalmente » che funzionano a Milano, a Roma, a Firenze, e sono in preparazione a Napoli, a Genova, a Novara ed in altre città. Io credo e spero che queste istituzioni private e indipendenti da ogni altra opera di beneficenza e che sorsero o per l'iniziativa o per la valida cooperazione di distinti magistrati (2) alleati con le autorità comunali, incoraggiati da

(1) Al 31 dicembre 1907 esistevano in Italia 40.000 Opere pie con patrimonio di 2 miliardi e 330 milioni con reddito di oltre 150 milioni all'anno. I Comuni (in numero di 8000) spendono più di 60 milioni per l'assistenza obbligatoria.

(2) L'istituzione torinese s'iniziò in forma modesta fin dal 1907 per opera dell'Avv. Pola, allora Pretore Urbano e nell'Aprile 1908 si costituiva sotto la presidenza del compianto ed illustre Sen. Brusa a cui successe il chiarissimo Senatore Chironi.

giuristi e da filantropi di ogni partito e di ogni fede, aiutati dalla volonterosa opera di industriali, di studenti, di operai, di maestri, di signore e signorine, tutti uniti da uno stesso spirito di umanità e di fratellanza, abbiano a svilupparsi ed ordinarsi rapidamente in modo da poter rispondere alla necessità di un organo specializzato nella sola tutela dell'infanzia o abbandonata o traviata. Ma perchè l'azione di questi Comitati possa esplicarsi sempre in modo efficace è indispensabile ch'essa si accordi con quella della Magistratura e dell'Autorità di P. S., l'una per i provvedimenti varî contemplati nel Codice Civile e Penale relativi alla patria podestà, allontanamento dei fanciulli dalla casa paterna, all'internamento in case di correzione, o alle disposizioni per stabilire la mancanza di discernimento o la necessità di decretare il ricovero di fanciulli assolti e abbandonati, ecc.; e l'autorità di P. S. per i provvedimenti citati altrove allo scopo di reprimere il vagabondaggio e la mendicizia dei fanciulli o la loro *débauche*.

Molto utilmente si potrebbe in ogni città costituire un « Consiglio di tutela » ad esempio di quello che si fa in Germania. (Vedi nota a pag. 29). Esponemmo pure l'idea che a capo di questo Consiglio vi sia il Magistrato dell'infanzia, cioè quel magistrato speciale a cui dovrebbero essere esclusivamente affidate le funzioni oggi disperse fra varie autorità di polizia, o di giurisdizione civile e penale.

A questo Magistrato dell'infanzia si dovrebbe far capo con denuncia facoltativa da parte di chiunque, ad esempio di quello che si pratica con tanto successo in Inghilterra, in tutti i casi di sevizie, sfruttamento, malo esempio, ubbriachezza, prostituzione, lenocinio, e sempre quando vi sia un pericolo materiale o morale per il fanciullo per l'ambiente corretto e per il suo abbandono. Inoltre a questo Magistrato si dovrebbe ricorrere per l'applicazione degli art. 221 e anche 222 del Cod. civile, e 113 e 114 e 116 della legge di P. S. o per l'art. 6 della legge 1904 sulla beneficenza; così pure dovrebbe essere a lui conservata la giurisdizione penale (che non vorrei chiamare così perchè si tratta di provvedimenti correttivi e non punitivi) per tutte le contravvenzioni e i delitti di competenza del pretore in considerazione dell'età dell'imputato e così pure per i provvedimenti dell'art. 53 del codice penale per i minori di

nove anni o per gli assolti per mancanza di discernimento (art. 54 c. p. e 267 c. p. p.).

Insomma in tutti i casi in cui sia necessario provvedere ad un'inchiesta per stabilire se sia il caso di allontanare il fanciullo dalla famiglia e si debba scegliere un provvedimento per collocarlo si dovrebbe far capo al Magistrato dell'infanzia.

Questi dovrebbe disporre di uno speciale servizio d'informazioni per esempio facendo capo alle ricordate Associazioni o Comitati di protezione dell'infanzia con membri volontari. Quanto al collocamento il magistrato dell'infanzia dovrebbe provvedere quando lo stimi opportuno al collocamento in famiglie istituendo speciali ispezioni e sorveglianze; e per l'internamento farebbe capo al Consiglio Direttivo della Federazione delle opere cittadine a pro della fanciullezza abbandonata o traviata che dovrebbe essere obbligatoria per ogni centro e messa in grado di provvedere (mediante sussidî dello Stato, della Provincia, del Comune e il *terzo* delle rendite delle Congregazioni che non si sa talora come erogare) (1) in modo sufficiente al ricovero dei bisognosi.

Nei casi poi in cui si mostrasse necessario, e preferibilmente dopo l'esperienza della libertà nella propria famiglia od in altra, questo Magistrato stesso promuoverebbe l'assegnazione ad un riformatorio, ma insistiamo sulla necessità dell'esperienza specialmente nei casi degli art. 221 cod. civ. 114 legge di P. S. ed anche nel caso di proscioglimento per mancanza di discernimento o per l'età inferiore ai 9 anni.

E' in questi casi che il collocamento in famiglie oneste e laboriose può dare i migliori frutti specie sui fanciulli più giovani per cui il riformatorio non è necessario perchè l'ambiente familiare e un poco di cura e di affetto possono facilmente avviarli e ricondurli al bene. E, come si fa in Francia, utilissima cosa sarebbe che fossero istituite ispezioni perio-

(1) Il Prefetto di Novara nell'adunanza tenutasi in quel Municipio il 3 maggio 1909 per costituire un « Comitato di Difesa dei Fanciulli » analogo a quello di Torino, informava che il terzo delle rendite delle Congregazioni della provincia destinato all'infanzia (ammontante a oltre L. 20.000) rimase sino ad ora per sua cura sui residui dei bilanci in attesa di destinazione adeguata.

diche o frequenti dirette ad accertare le condizioni di vita fatte al fanciullo nella sua nuova famiglia, alla costituzione di un peculio personale quando egli lavori e guadagni sufficientemente, a raccogliere i dati per la distribuzione di qualche premio in denaro alle famiglie ospitali dopo un dato periodo di tempo e il continuato successo.

Quanto al criterio che dovrebbe secondo noi ispirare la radicale auspicata riforma nei rapporti della fanciullezza delinquente riteniamo che nei rapporti dei minorenni almeno fino all'età di 16 anni, si deva loro in modo assoluto evitare sia il carcere come il procedimento penale in quanto ha di pubblico.

« Il rinvio all'udienza pei fanciulli è disastroso. Esso annienta interamente quel senso di dignità e di pudore che è la molla potente da cui dipende la sua redenzione. » (1).

Per applicare questo duplice principio è necessario anzitutto che il Governo provveda rapidamente ed efficacemente affinchè il numero e la capienza dei riformatori consenta di accogliervi tutti i fanciulli condannati all'espiazione di una pena o sottoposti all'arresto preventivo in ossequio anche al disposto dell'art. 7 della legge sulla condanna condizionale, ora lettera morta (2).

Quanto all'evitare che il fanciullo vada all'udienza sarebbe possibile provvedervi (se non si voglia istituire il magistrato speciale con procedura semplificata come nei tribunali americani) con poche disposizioni tendenti ad elevare fino a 16 anni il limite della ricerca del discernimento, a esten-

(1) GIUSEPPE CESARE POLA - Per un Comitato di Difesa dei fanciulli tradotti in giustizia - Torino, 1907.

(2) Dispone che i fanciulli d'età inferiore ai 14 anni non ancora condannati per delitti potranno essere in casi di arresto rinchiusi in istituti di educazione e correzione, mai nelle carceri. A Milano, in mancanza di istituti adatti questi ragazzi non vengono arrestati o vengono subito rilasciati, ripiego questo che, dato lo spirito della legge, risponde assai meglio alla necessità di eluderla di quanto non si fa in quasi tutte le altre città dove si continua a confinarli in carcere come prima. A Torino per l'interessamento dell'avv. G. C. Pola, grande amico della fanciullezza disgraziata, il Consiglio d'Amministrazione della « Società Reale per l'Educazione correttiva dei Minorenni dell'Antico Regno Sardo » dichiarò di mettere l'Istituto a disposizione dell'autorità per l'internamento degli inquisiti in ossequio al disposto del detto art. 7. Si attende ora una risposta dal Ministero.

dere il potere del giudice istruttore più specialmente incaricato dei procedimenti relativi ai fanciulli quanto alle ordinanze ed ai provvedimenti con cui disporre del fanciullo stesso in via temporanea o definitiva; ed infine dandogli la facoltà di « sospendere il processo quando sia opportuno tenere una « spada sospesa sul fanciullo per indurlo a frequentare la « scuola o a darsi a stabile lavoro, o altrimenti a dare miglior « prova di sua condotta. Questa sospensione del giudizio che « nessuna legge vieta e gli interessi così del piccolo delinquente che della società consigliano è assai preferibile alla « sospensione della condanna, la quale implica quella celebrazione del giudizio e quell'avvilimento morale che si debbono evitare e che alla prima recidiva, apre irremissibilmente al fanciullo quel carcere che assolutamente si deve « evitare più che si può perchè esso, lungi dal guarire, aggrava il male ».

Così ancora l'avv. Pola il quale del resto afferma in modo reciso la necessità di sottrarre i fanciulli alla competenza del magistrato penale ordinario « la cui mentalità, salvo rare eccezioni, è quella di un giudice, non di un medico paziente « ed amoroso » e quella di non procedere contro i minori di 16 anni (1).

L'attuale ministro di Grazia e Giustizia On.le Orlando ancora recentemente prometteva prossima la presentazione di

(1) Abbiamo veduto come il recente progetto francese Deschanel si sia preoccupato, secondo noi, anche troppo, dell'evenienza di processi in cui siano coinvolti degli adulti insieme coi fanciulli.

Eppure anche in questi casi la presenza del fanciullo all'udienza non è indispensabile e vi sono altri esempi nella procedura in cui si procede solo contro alcuni dei correi è così nel caso di processi in cui sono coinvolti fanciulli minori di 9 anni; così si procede contro gli istigatori al furto del figlio di famiglia il quale gode dell'impunità per l'art. 433 cod. pen. Così non si procede forse contro gli autori di un reato quantunque uno di essi sia protetto da garanzia parlamentare-amministrativa e manchi l'autorizzazione per lui; o quando in reato di azione privata manchi la querela per uno dei correi? Basterà in questi casi che si traducano in giudizio i maggiori di 16 anni ed il magistrato penale ordinario, dopo aver interrogato i fanciulli di età minore con le forme consuete, potrà rinviarlo al magistrato dell'infanzia di cui abbiamo parlato innanzi per i provvedimenti opportuni o l'internamento in casa di correzione nei casi più gravi.

un disegno di legge relativo alla delinquenza infantile. Quanto sia grande e reale l'interessamento del ministro al grave problema ebbe già a dimostrare una sapiente circolare ch'egli diresse alla magistratura nell'aprile 1908 nella quale essenzialmente raccomandava che nei luoghi ove due o più giudici sono addetti all'istruzione dei processi penali uno di essi debba occuparsi dei procedimenti contro imputati minorenni, che accurate indagini fossero dallo stesso condotto in relazione alle condizioni di vita e di famiglia del fanciullo per scoprire le cause della violazione di legge; incitava il Pubblico Ministero a maggiore sollecitudine, frequenza e energia nel promuovere i procedimenti degli art. 221 e 223 cod. civile nonchè a prendere accordi colla congregazione di Carità per i provvedimenti di protezione e di assistenza; consigliava che la trattazione delle cause contro i minorenni venisse affidata sempre ad una stessa sezione ed ai medesimi giudici preferibilmente in giorni ed ore in cui non abbiano luogo dibattimenti contro adulti e sia minore la frequenza del pubblico, eccitava i magistrati giudicanti e del P. M. a far allontanare dall'aula i fanciulli che assistono a dibattimenti ed infine esortava « vivamente le autorità giudiziarie ad aiutare con ogni buon « volere ed in tutti i modi l'opera dei Patronati privati per « l'assistenza e la cura dei piccoli delinquenti, considerando « questa come solidale con quella della giustizia la quale, ver- « so i minorenni, mentre esercita un'azione repressiva, deve, « nel tempo stesso, esercitarne una tutelare ».

Non ci resta quindi che aspettare quello che la nuova legge disporrà nei rapporti della fanciullezza travolta con il magistero punitivo augurando che si provveda con essa in modo non incerto all'esercizio effettivo di un'azione tutelare più che punitiva.

E quando alle norme legislative dirette alla prevenzione della delinquenza infantile richiamiamo quanto ebbimo a dire nella disanima del progetto di legge sull'infanzia abbandonata dove si nota la consueta superficialità e manchevolezza nella risoluzione del problema finanziario specialmente nei rapporti del doveroso contributo dello Stato e rileviamo ancora una volta come per ovviare all'abbandono ed al vagabondaggio dei fanciulli fra i 12 e i 18 anni restino pur sempre quei soli arti-

coli 113-116 della legge di P. S. i quali sono troppo raramente invocati dalle Autorità competenti. *E' necessaria l'azione pubblica e l'inchiesta e il giudizio del magistrato dei fanciulli.*

Alla prevenzione della delinquenza si collega poi in modo inscindibile la necessità di una più esatta e rigorosa applicazione della legge sull'obbligatorietà scolastica e della cooperazione larga e costante dell'opera educativa alla repressione ed alla correzione dei primi germi del male. I direttori delle scuole dovrebbero occuparsi con maggior cura dei casi di assenze non giustificate e quando esse fossero ripetute e dovute alla negligenza dei genitori, il direttore stesso dovrebbe avere l'obbligo della denuncia al magistrato dei fanciulli che potrebbe provvedere con multe aggravate nelle recidive e rimproverare severamente il fanciullo quando egli solo fosse colpevole dell'assenza.

Con la formazione di classi speciali, numerose e ben distribuite nelle grandi città, per i fanciulli anormali, deficienti o discoli dirette da maestri aventi cognizioni e attitudini speciali, si ovvierebbe all'attuale pericolo che i maestri siano lieti di disfarsi degli alunni di condotta meno buona poichè disturbatori della intera classe e fonte di cattivo esempio.

Lino Ferriani nella sua pregevolissima opera sui « Minorenni delinquenti » insiste molto sull'importanza dei dati che si potrebbero ottenere confrontando la condotta tenuta dai fanciulli nelle scuole colla loro ulteriore riuscita (1). Anzi egli cita i risultati di un tale esame su 800 fanciulli delinquenti in rapporto alla loro condotta nella scuola all'età dai 10 ai 12 anni.

Ottima	Buona	Mediocre	Cattiva	Pessima
25	15	300	60	400

Le cause di questa condotta irregolare e deficiente, ove fossero cercate con cura si ritroverebbero certamente o dal me-


(1) L'illustre autore nel suo libro tanto bello e tanto triste « I delitti della società » stigmatizza la mancanza di ogni criterio di *selezione* nelle scuole popolari « per cui accanto al fanciullo normale, cioè sano di mente e di corpo, si colloca il viziato precoce, l'erede legittimo del corrotto ambiente domestico. »

(Vedi Cap. I « La scuola del male » pag. 23).

dico nelle anormalità degenerative o patologiche, o dal maestro stesso nelle condizioni di abbandono o di miseria in cui il fanciullo è lasciato per colpa o negligenza dei genitori e dovrebbe essere dovere del direttore della scuola di segnalare senz'altro al Magistrato dell'Infanzia il caso triste perchè egli provveda ad accurata e più minuziosa inchiesta e prenda poi il provvedimento di collocamento lontano dalla famiglia che costituisce un ambiente malsano e corruttore, o l'internamento in istituto di educazione speciale (per deficienti o in sezioni dei riformatori per fanciulli anormali, ed anche talora in manicomi per cure adatte al caso) in conformità delle risultanze di accurata perizia medica; i dati dovrebbero formare oggetto di tabelle biografiche raccolte in un « Casellario scolastico » il quale dovrebbe essere obbligatorio per le accennate classi di anormali e di discoli.

In ogni modo non si dovrebbe verificare il caso di fanciulli in età dell'obbligo di frequenza scolastica e girovaghi o mendichi per le vie cittadine come accade troppo sovente per l'incuria dei genitori e per mancanza di sanzioni e di autorità capaci di fare che l'obbligo sancito dalla legge non sia lettera morta. Un provvedimento serio e radicale in questo senso è assolutamente necessario se si vuole veramente provvedere alla prevenzione della delinquenza infantile che trova nell'ozio e nel vagabondaggio le sue radici prime.

7677



N° 52. Ramponi L., La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano	L.	7. —
" 53. Frola P. E., Delle ingiurie e diffamazioni specialmente in tema di stampa secondo il codice penale italiano (esaurito).		
" 54. Chironi, Questioni di diritto. 1 vol. in-8°	"	12. —
" 55. Schanzer C., Il diritto di guerra e dei trattati negli stati a governo rappresentativo, con particolare riguardo all'Italia	"	5. —
" 56-57. Esperson, Condizione giuridica dello straniero. 2 vol.	"	18. —
" 58. Brezzo, La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei creditori (esaurito).		
" 59. Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo. 6ª ediz.	"	14. —
" 60. Vivante, Trattato di diritto commerciale. Vol. Iª, 2ª ediz. (esaurito).		
" 61. Friedberg e Ruffini, Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico	"	15. —
" 62. Formigginì, La stima nella conclusione dei contratti	"	8. —
" 63. Ramella, Le società di commercio in rapporto alla legge penale	"	7. —
" 64. Alimena B., I limiti e i modificatori dell'imputabilità. Vol. Iª (esaurito).		
" 65. Chironi, Trattato dei privilegi, ipoteche e pegno. Vol. Iª, in-8°	"	14. —
" 66. Vivante, Trattato di diritto commerciale. Vol. IIª, 2ª edizione	"	14. —
" 67. Galluppi, Teoria dell'opposizione del Terzo come mezzo per impugnare le sentenze.	"	8. —
" 68. Brondi, Le pubbliche amministrazioni e la gestione d'affari	"	6. —
" 69. Paterno L., La comunione dei beni nel codice civile italiano	"	14. —
" 70. Pincherli E., La prova per testimoni nei processi penali	"	2. 50
" 71. Ramella A., Trattato sulla corrispondenza in materia civile e commerciale	"	10. —
" 72. Isnardi, Principio e termine della personalità dell'individuo	"	3. 50
" 73. Alimena B., I limiti e i modificatori dell'imputabilità. Vol. IIª	"	12. —
" 74. Vivante, Trattato di diritto commerciale. (Vedi sopra N° 66).		
" 75. Krafft-Ebing, Trattato di psicopatologia forense.	"	12. —
" 76. Graziani, Istituzioni di Scienza delle finanze	"	12. —
" 77. Ramella, I giornali e la legge commerciale	"	3. 50
" 78. Durando, Il tabellionato o notariato	"	6. —
" 79. Gabba, Questioni di diritto reale e personale. 2ª ediz.	"	8. —
" 80-81. Mori, L'Amministrazione delle società anonime. 2 vol.	"	15. —
" 82. Tedeschi, I contratti di borsa differenziali	"	4. —
" 83. Bruschettoni, Trattato dei titoli al portatore.	"	10. —
" 84. Losana, La separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede	"	5. —
" 85. Gabba, Questioni di diritto successorio e contrattuale	"	8. —
" 86. Princivalle, Le tasse di registro. Vol. Iª	"	6. —
" 87. Rocco, Le società commerciali in rapporto al giudizio civile (esaurito).		
" 88. Vivante, Trattato di diritto commerciale. Vol. IIIª, 2ª ediz.	"	16. —
" 89. Pacelli, Le acque pubbliche e i diritti dello Stato e dei privati	"	5. —
" 90. Ferri, Difese penali e studi di giurisprudenza	"	9. —
" 91. Abello, L'ipoteca testamentaria	"	4. —
" 92. Masè-Dari, Il bilancio dello stato	"	5. —
" 93. Mazza, La condizione illecita nei testamenti	"	4. —
" 94. Alimena, I limiti e i modificatori dell'imputabilità. Vol. 3ª	"	12. —
" 95-96. Princivalle, Le tasse di registro. Vol. 2ª (in 2 parti)	"	15. —
" 97. Trione, Gli stati civili nei loro rapporti giuridici coi popoli barbari e semibarbari	"	6. —
" 98. Brusa, Codice di procedura penale norvegese	"	4. —
" 99. Lombroso, Lezioni di medicina legale, con 74 fig.	"	12. —
" 100. Giannini, Azioni ed eccezioni cambiarie (2ª edizione della Cambiale in giudizio)	"	7. —
" 101. Codovilla, La legge sulle Camere di Commercio, 6 luglio 1862	"	2. —
" 102. Vivante, Trattato di diritto commerciale. Vol. IV, 2ª ediz.	"	22. —
" 103. Navarrini, I magazzini generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni	"	6. —

N°104. Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali	L.	10. —
" 105. Ferreri, L'asta pubblica nei contratti dei comuni	"	4. —
" 106. Chironi, Trattato dei Privilegi delle Ipoteche e del pegno. Vol. II	"	14. —
" 107. Nasi, La responsabilità civile del tipografo nei reati di diffamazione ed ingiuria	"	5. —
" 108. Pincherli, La vedova	"	5. —
" 109. Brunetti, Del riscatto convenzionale nella compra-vendita	"	3. —
" 110. Rocco, Il concordato nel fallimento e prima del fallimento	"	14. —
" 111. Nani, Storia del diritto privato italiano	"	12. —
" 112. Vivante, Trattato di diritto commerciale. Vol. IV (vedi s. N° 102).	"	22. —
" 113. Campogrande, Trattato della fidejussione	"	14. —
" 114. Fubini, La dottrina dell'errore (esaurito).	"	6. —
" 115. Arcangeli, La Società in accomandita semplice	"	6. —
" 116. Toesca di Castellazzo, L'offerta al pubblico	"	5. —
" 117. De Benedetti, Il ricorso per cassazione	"	6. —
" 118. Rezzara, Dei mediatori e del contratto di mediazione	"	6. —
" 119. Franceschini, Il patrocinio gratuito	"	18. —
" 120. Dernburg, Diritto delle obbligazioni	"	15. —
" 121. Cocito, Le assicurazioni terrestri	"	6. —
" 122. Chironi e Abello, Trattato di diritto civile ital. Vol. I, P ^o Gen.	"	20. —
" 123. Atzeri, La gestione d'affari nella dottrina e nella giurisprudenza	"	10. —
" 124. Graziani, Istituzioni di Economia Politica. 2 ^a edizione	"	15. —
" 125. Pola, Controversie sull'azione penale	"	8. —
" 126. Bolchini, Le pubbliche sottoscrizioni	"	6. —
" 127. Gabba, Nuove questioni di diritto civile, I	"	7. 50
" 128. Pola, Commento alla legge sulla condanna condizionale	"	5. —
" 129. Dernburg, Diritto di famiglia e diritto dell'eredità	"	18. —
" 130. Fubini, La teoria dei vizi redibitorii nel diritto civile e commerciale italiano	"	12. —
" 131. Rocco, La sentenza civile	"	5. —
" 132. Dernburg, Pandette, Vol. I, p. I. Parte generale	"	12. —
" 133. Alimena, Studi di procedura penale	"	12. —
" 134. Gross, La polizia giudiziaria, con figure	"	12. —
" 135. Gabba, Nuove questioni di Diritto civile, II	"	7. 50
" 136. Dernburg, Pandette, I, p. II, Diritti reali	"	12. —
" 137. Lumbroso, La garanzia nella vendita e nella locazione di Diritti industriali	"	4. —
" 138. Cognetti-De Martiis, Il compromesso	"	2. 50
" 139. Navarrini, Studi e questioni di Diritto commerciale	"	5. —
" 140. Sarfatti, Del contratto d'abbonamento alle cassette di sicurezza nelle banche	"	5. —
" 141. Buzano, Domicilio di soccorso degli indigenti infermi nel D. I.	"	3. —
" 142. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. Vol. I	"	12. —
" 143. Baldi, Le leggi sull'elettricità. Testo, commenti ed illustrazioni	"	6. —
" 144. Vaccaro, Genesi e funzione delle leggi penali. 3 ^a edizione	"	6. —
" 145. Luzzatto, La comproprietà nel diritto italiano	"	5. —
" 146. Bonaudi, Sospensione degli atti amministrativi	"	4. 50
" 147. Brunetti, La cambiale in bianco	"	8. —
" 148. Lumbroso, Responsabilità limitata degli armatori	"	3. —
" 149. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. Vol. II	"	16. —
" 150. Cicala, Rapporto giuridico, diritto subiettivo e pretesa	"	8. —
" 151. Costa, Storia delle fonti del diritto romano	"	7. —
" 152. Toesca di Castellazzo, Il prezzo dell'avviamento, il sovrapprezzo delle azioni e l'imposta di ricchezza mobile	"	5. —
" 153. Sorge-Vadalà, I rapporti di vicinato	"	8. —
" 154. Savagnone, Le incompatibilità amministrative (con speciale riguardo a quelle fra congiunti)	"	8. —
" 155. Capello, Diffamazione e ingiuria. 2 ^a edizione	"	7. —
" 156. Loria, Corso completo di economia politica	"	7. —
" 157. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. Vol. III	"	8. —

LABORATO